

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Sempre maggiore si va facendo la consapevolezza — alimentata dalle varie ed approfondite analisi condotte in materia — di come l'andamento della finanza pubblica costituisca fattore determinante delle condizioni non favorevoli in cui continua a versare l'economia nazionale: l'elevato livello di indebitamento, da un lato, ed il continuo lievitare, dall'altro, di impieghi con destinazione al consumo, a scapito di quelli con finalità produttive, vengono individuati come cause essenziali di questa negativa influenza.

I problemi che ne derivano richiedono di essere affrontati, secondo le rispettive competenze, anzitutto nella sede legislativa — alla quale incombono scelte cruciali tanto sul piano delle decisioni direttamente inerenti all'entrata ed alla spesa, quanto su quello delle strutture e dei procedimenti, in termini di adeguatezza alle molteplici finalità di interesse generale — e, quindi, nella fase della gestione, da parte degli organismi governativi ed amministrativi, nazionali e locali, per rendere concreta la realizzazione di tali finalità.

Un peculiare contributo deve altresì recare, dal canto suo, la funzione di controllo, nel seguire i processi decisionali e operativi, esplicando i propri interventi secondo le modalità prescritte dalle norme che la disciplinano.

Dall'atteggiarsi di tali modalità, cioè dal regime dei controlli, è strettamente condizionata, com'è ovvio, l'utilità degli interventi medesimi, la quale si commisura alla capacità di questi ultimi di individuare quelle carenze e quelle deviazioni dell'azione pubblica che appaiono effettiva e sostanziale fonte di pregiudizio, al di là di ogni formalistica concezione tanto dell'oggetto quanto del parametro della verifica (ma

senza, per ciò stesso, sconfinare in giudizi di valore riservati alle sfere della politica e della discrezionalità amministrativa).

Scaturiscono da ciò esigenze di riforma dell'attuale legislazione ordinaria in tema di controllo della Corte dei conti, conformata com'essa è, nei suoi fondamenti, ad una organizzazione finanziaria ed amministrativa largamente diversa da quella che già si presenta oggi e che sempre maggiormente va delineandosi.

Dell'attenzione verso tali esigenze offre testimonianza il disegno di legge governativo, all'esame del Parlamento (Camera, n. 1021), recante « Disposizioni per la semplificazione dei controlli e del procedimento per le pensioni civili, militari e di guerra presso la Corte dei conti ». L'articolo 1 di questo disegno di legge mira appunto ad innovazioni le quali — al di là del dichiarato e circoscritto scopo di snellimento procedurale — possono creare condizioni idonee ad agevolare un esercizio del controllo meglio aderente ai criteri dianzi enunciati; affinché, in particolare, il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato — che l'articolo 100 della Costituzione direttamente demanda alla Corte — assuma portata e contenuto più conformi alla natura stessa del proprio oggetto, secondo i principi che sono a base delle moderne tecniche di analisi finanziaria.

La validità del modello così configurato — e quale nell'attuazione la Corte stessa dovrà cercare di definirlo — è ovviamente condizionata dal rispetto degli adempimenti cui l'Amministrazione è tenuta, ed in primo luogo dalla tempestiva trasmissione degli atti soggetti a controllo successivo, aspetto questo da considerare anche sotto il profilo di adeguate misure sanzionatorie.

Né può tacersi come la nuova impostazione del controllo della Corte sia in grado di porre in una diversa e più confacente prospettiva l'estensione di esso, in forme adeguate, ad altre pubbliche gestioni, ivi comprese quelle attinenti a sfere e poteri di autodeterminazione anche costituzionalmente garantiti, come nel caso delle Regioni ad autonomia ordinaria.

Siffatta prospettiva, su cui più volte la Corte si è soffermata in passato, è d'altro canto quasi necessitata dalla considerazione che gli aspetti veramente significativi della pubblica finanza — con le connotazioni attualmente negative rilevate all'inizio — non riescono a cogliersi, se non in una visione globale capace di abbracciare, almeno nel momento della verifica dei risultati, le molteplici componenti dell'intervento finanziario, cioè l'insieme dei « settori » in cui si raggruppano i diversi enti, aziende ed organismi: la riconosciuta esigenza di un bilancio consolidato della pubblica amministrazione, infatti, muove dal fatto che visioni parziali ben poco riescono a dire circa aspetti essenziali come, ad esempio, quelli già ricordati dell'indebitamento complessivo e della destinazione *ultima* delle risorse (di cui va accertata, fra l'altro, la corrispondenza con le finalità per le quali siano state trasferite dallo Stato).

Unico organo di controllo finanziario con rilevanza costituzionale, e con peculiari caratteristiche di autonomia rispetto agli apparati deliberativi ed operativi, la Corte dei conti incontra, al momento, limiti sostanziali alla completezza della propria funzione, e della connessa collaborazione prestata al sindacato parlamentare, nella circostanza che la gestione del bilancio statale e quelle degli enti pubblici sovvenzionati — cioè la materia del controllo quale definita dal costituente — offrono visuali sempre più circoscritte ed insufficienti ai fini delle valutazioni d'insieme sopra indicate, mentre l'indicazione costituzionale non può vedersi come un ostacolo ad un ampliamento dell'area del controllo. Ampliamento, infatti, che avrebbe un carattere di integrazione, in piena armonia con precetti come quello dell'articolo 125, che attribuisce ad

un organo statale il controllo sugli atti amministrativi regionali (controllo da intendere in senso meno letterale e tradizionale di quanto faccia la legge vigente, ispirata al modello prefettizio), ed a svolgimento di quello dell'articolo 119, che detta l'essenziale principio del coordinamento.

Deve fra l'altro ricordarsi come già nell'attuale stato della legislazione le Sezioni riunite della Corte abbiano ritenuto che un determinato tipo di trasferimenti di fondi, e cioè quelli a favore delle Regioni per l'esercizio di funzioni statali delegate, nonché quelli ulteriori agli enti locali in via di sub-delega, non facessero venir meno la pertinenza del loro impiego alla gestione del bilancio dello Stato, della quale il Governo deve rispondere al Parlamento previo l'intervento costituzionalmente sancito della Corte dei conti, ed abbiano pertanto escluso dalla dichiarazione di regolarità dei rendiconti generali degli ultimi anni le poste relative a tali operazioni, non essendo stati sottoposti alla Corte stessa — ai fini del controllo successivo su detta gestione, prescritto dal costituente — i documenti giustificativi dell'impiego dei fondi da parte degli enti delegati.

Nel perdurare dell'inottemperanza governativa, il Parlamento ha mostrato invece di aderire alla tesi dell'Organo di controllo, tanto da introdurre, nella legge di conversione di un recente decreto legge (1), su espressa iniziativa della V Commissione permanente della Camera, una norma rivolta a prescrivere il controllo della Corte dei conti sulla gestione di fondi relativi all'esercizio di funzioni delegate da parte della Regione Lombardia.

Vi è, pertanto, per la Corte, un ulteriore motivo per tenere ferma l'interpretazione adottata in sede di giudizio sul rendiconto generale.

Una più ampia ripercussione ha avuto, in ambedue i rami del Parlamento, la sentenza 12 novembre 1976, n. 226, con la qua-

(1) Legge 8 ottobre 1976, n. 688, di conversione del decreto legge 10 agosto 1976, n. 542, relativo alle misure per l'inquinamento da diossina in provincia di Milano (art. 2, comma sesto).

le è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale la legittimazione della Corte dei conti a promuovere giudizi di costituzionalità nell'esercizio del controllo. In ordine alle iniziative parlamentari assunte al riguardo, per contrastare in maniera più o meno diretta tale indirizzo, le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno ravvisato il ricorrere delle circostanze nelle quali è normalmente prescritto il proprio parere (regio decreto 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739), parere che è stato emesso in data 10 febbraio 1977, col n. 206, ed è stato comunicato ai Presidenti delle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La vicenda viene qui richiamata poiché, a parte le specifiche considerazioni conte-

nute nel citato documento, essa non può non inquadrarsi nelle più generali problematiche relative alla collocazione istituzionale della magistratura di controllo ed al ruolo della sua funzione, problematiche di cui più sopra sono stati esaminati taluni aspetti.

Giova, peraltro, ricordare che la sostanza della particolare questione travalica il rapporto fra la Corte dei conti ed il legislatore, per investire il tema più ampio dell'intervento della Corte costituzionale sulla produzione normativa, intervento che l'Organo di controllo non fa che eccitare rispetto a precetti costituzionali difficilmente tutelabili per altra via, restando del tutto estraneo al suo esito.

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

DISCIPLINA ED ASPETTI GENERALI DELLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

Sezione I

DISCIPLINA NORMATIVA DELLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

BILANCIO ED ORDINAMENTO CONTABILE

La riflessione che da tempo la Corte viene dedicando alle caratteristiche dell'attuale sistema di bilancio, particolarmente sotto il profilo dei rapporti fra Parlamento e Governo quali scaturiscono dall'ordinamento costituzionale della materia, trova ulteriori spunti in taluni elementi sopravvenuti nel periodo successivo all'ultima relazione, primo fra i quali l'attuazione dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, numero 249.

Tale norma prescrive, come noto, la presentazione alle Camere, all'inizio dell'anno, di una stima delle previsioni di cassa delle gestioni di bilancio e di tesoreria, e successivamente dei risultati di tali gestioni per ciascun trimestre, nonché della stessa stima annuale aggiornata (1).

I documenti finora presentati dal Governo, rispettivamente nel gennaio e nell'aprile scorsi, hanno consentito, come il dibattito parlamentare ha confermato, di porre formalmente in luce aspetti e momenti dell'azione governativa l'importanza dei quali non trova adeguato riscontro nella vigente disciplina generale del bilancio.

La vicenda sembra potersi iscrivere nella graduale attuazione di prospettive sulle quali la Corte si è più volte soffermata, riconducibili all'esigenza di preventivi nei quali l'attività di gestione di cui si prevede lo svolgimento nell'anno sia rappresentata con riferimento all'intero suo oggetto, in base

(1) Preventivi di cassa ad uso interno dell'Amministrazione del Tesoro sono quelli previsti dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1928 n. 2783, con riferimento pure alle operazioni relative ai debiti e crediti di tesoreria, che i nuovi documenti invece non considerano (v. più avanti).

a criteri di *globalità e contestualità* (2), per assicurare il massimo di effettività al potere riservato alle Camere dal primo comma dell'articolo 81 della Costituzione.

Al riguardo deve rilevarsi come il secondo dei citati documenti rechi l'indicazione unitaria delle somme spendibili nel 1977, comprensive di quelle riferentisi tanto agli impegni di competenza quanto ai residui degli anni precedenti (nonché all'esercizio suppletivo di gennaio), così evidenziando quella « area effettiva » della gestione che già la Corte aveva individuato e posto in rilievo nella relazione sul rendiconto generale per il 1973, e che continua a non trovare compiuta e contestuale considerazione nei bilanci annuali.

Dallo stesso documento, del resto, si ricavano direttive di gestione concernenti l'area suddetta, nel senso di limitare i pagamenti a soli 54.800 miliardi rispetto al totale delle somme spendibili (80.500 miliardi circa), per ragioni di equilibrio finanziario e con riguardo a vincoli assunti in sede internazionale. Il rinvio di spese e la conseguente formazione di residui passivi appaiono in tal modo connessi, esplicitamente, non solamente al fattore meccanicistico dei tempi di espletamento delle procedure,

(2) Circa tali criteri, con riferimento alla considerazione unitaria di operazioni (gestione dei residui, flussi di cassa, indebitamento) che oggi figurano solo in consuntivo senza possibilità di riscontro in previsioni contestuali riferentisi al medesimo periodo di effettuazione, si veda da ultimo la Relazione della Corte per l'esercizio 1974 (pagina 39 del volume stampato dal Senato), nella cui impostazione ha convenuto lo stesso Ministero del Tesoro in sede di « Note informative » per il Parlamento.

ma anche ad indirizzi predeterminati, in ordine ai quali si delinea il problema del rapporto fra poteri del Parlamento e poteri del Governo, e delle relative soluzioni da accogliere nella regolamentazione normativa del sistema di bilancio, nonché nella concreta impostazione dei singoli bilanci.

Tale impostazione, come noto, è a sua volta influenzata dai caratteri della legislazione autorizzativa di spese pluriennali, ancora prevalentemente ispirata al sistema di predeterminare le quote da stanziare in ciascun esercizio, non sempre in aderenza con l'effettiva spendibilità di esse nell'esercizio medesimo, e quindi col principio espresso dall'articolo 142, primo comma, del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Dell'opportunità che la materia tutta riceva ulteriori approfondimenti, ai fini di adeguate soluzioni legislative (3), può anche scorgersi un indice nel fatto che nei primi mesi del corrente anno il Parlamento si sia trovato ad occuparsi pressoché contemporaneamente, ma separatamente, sia delle relazioni sopraddette che dei due disegni di legge recanti variazioni, rispettivamente, ai bilanci di previsione per il 1976 e per il 1977, cioè di atti relativi a spese destinate a trovare concreta effettuazione entro un medesimo arco temporale (4), le quali pertanto più razionalmente, e con maggiore economia e proficuità di lavoro, avrebbero potuto essere esaminate in una sede unica di conoscenza e decisione (5).

Il Governo ha già assunto, con disegno di legge n. 1366 presentato alla Camera dei

(3) Ciò anche a causa della sfasatura fra le relazioni ex articolo 9 della citata legge n. 249, che si riferiscono all'anno solare, ed il periodo considerato dai bilanci di previsione, al quale vengono imputati anche gli incassi ed i pagamenti dell'esercizio suppletivo.

(4) A parte la sfasatura rilevata nella nota precedente, che accentua comunque l'esigenza di armonizzazione.

(5) Circa le leggi di variazione di bilancio emanate dopo la scadenza dell'esercizio di riferimento, la Corte suggeriva, fin dalla relazione sul rendiconto generale per il 1968, « un intervento del legislatore volto a razionalizzare il sistema... senza alcuna relazione col bilancio dell'esercizio precedente ».

Più in generale, la Corte ha anche fatto presente in precedenti relazioni come il momento di

deputati il 13 aprile 1977 (5-bis), l'iniziativa di dare attuazione all'ordine del giorno votato da tale Assemblea nella seduta del 18 ottobre 1976, e mirante all'unificazione della Relazione previsionale e programmatica con la Nota preliminare al bilancio di previsione (del cui termine di presentazione il disegno di legge prevede lo spostamento al mese di settembre), ponendosi così in linea con l'obiettivo di concentrazione degli strumenti di azione finanziaria riferentisi ad uno stesso periodo (6). Tale obiettivo si ricava dal documento parlamentare, secondo il quale la relazione unificata deve contenere « tutte le informazioni necessarie a disporre strumenti di indirizzo e di controllo della parte discrezionale della spesa, a determinare il disavanzo di cassa del settore statale e quello del settore pubblico in generale, a stabilire i modi di finanziamento di tale fabbisogno nell'ambito di una valutazione di flussi finanziari e della disponibilità del credito totale interno ».

Esaminando le innovazioni previste nel ricordato disegno di legge in materia di residui passivi, anche alla stregua di considerazioni diffusamente prospettate dalla Corte nelle proprie relazioni degli scorsi anni, si rileva che esse prevedono la fissazione al 31 dicembre 1977 della permanenza di quei residui di stanziamento che abbiano superato il normale termine quinquennale

concreta realizzazione di risorse ed impieghi, cioè la loro effettiva incidenza temporale con riguardo al reciproco bilanciamento ed ai riflessi sull'economia nazionale, non possa considerarsi indifferente ai fini dell'imputazione all'uno o all'altro periodo di gestione.

Tenendo conto di ciò, gli approfondimenti auspicati nel testo contribuirebbero ad una maggiore armonizzazione del sistema di bilancio sia con la contabilità nazionale che con gli ordinamenti degli altri Paesi della Comunità europea.

(5-bis) Tale disegno si è tradotto nella legge 20 luglio 1977, n. 407, apparsa sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio (nota aggiunta nel testo a stampa).

(6) La riforma, come espressamente rileva la relazione al disegno di legge, dovrebbe altresì valorizzare l'apporto che la conoscenza dei dati del rendiconto generale presentato due mesi prima può offrire nella formulazione delle nuove previsioni, accrescendo l'utilità dell'esame congiunto del consuntivo e del preventivo.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in forza di norme particolari, nonché l'applicazione di quest'ultimo termine anche ai residui propri del conto capitale, che nella normativa attuale ne vanno esenti.

Non può al riguardo tacersi, in primo luogo, che anche nel nuovo regime sopravvive comunque l'istituto dei residui di stanziamento, il quale non soltanto costituisce una rilevante eccezione agli stessi principi del bilancio di competenza, ma dà luogo a dubbi che investono la sua conformità al richiamato primo comma dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto conferisce efficacia ultra-annale alle autorizzazioni di spesa deliberate dal Parlamento con l'approvazione del bilancio, consentendo al Governo di continuare ad avvalersene per i cinque esercizi successivi.

Riferendosi a considerazioni più volte formulate in tal senso nel passato, la Corte ha rilevato nella precedente relazione come, al contrario, il diverso istituto del « riporto » — in uso presso molti Paesi — farebbe sì che l'utilizzazione di somme non impegnate entro la fine dell'esercizio resti subordinata annualmente a nuova approvazione parlamentare, con la riassegnazione di esse a capitoli del nuovo bilancio, e quindi in armonia anche con il principio della competenza (7).

In secondo luogo, l'iscrizione in bilancio di un fondo speciale per la riassegna-

(7) Nelle Note informative per il Parlamento sulla relazione della Corte dello scorso anno, il Ministero del Tesoro osserva come i diversi problemi sollevati dalla Corte stessa in tema di residui di stanziamento comportino modifiche alla vigente legislazione, assicurando di dedicare a queste ultime « la considerazione più attenta » in vista della possibilità di « fornire al fenomeno una configurazione del tutto diversa », più in linea con il principio della competenza ed a vantaggio della chiarezza dei documenti contabili e di un migliore controllo parlamentare (pag. 216). Di siffatta considerazione, peraltro, non appaiono significativi riflessi nel disegno di legge esaminato nel testo.

E' appena il caso di precisare, poi, che il « riporto » considerato nel testo si differenzia da quello sul quale la Corte ha avuto ad esprimersi negativamente in passato (Relazione per l'esercizio 1965, parte II, cap. IV), essendo quest'ultimo lasciato alle sole determinazioni dell'Esecutivo.

zione dei residui perenti del conto capitale realizza assai parzialmente lo scopo di conferire « un ulteriore elemento di chiarezza alle previsioni di pagamento... portate alla attenzione delle Assemblee legislative », come si esprime la relazione al disegno di legge.

Infatti, continuerebbe a sfuggire a tali previsioni proprio la quota maggiore dei residui, costituita da quelli non ancora perenti, quota che rappresenta fattore determinante di dilatazione dell'area effettiva di gestione ben oltre le previsioni di competenza (8).

D'altronde, e ciò conferisce maggior rilievo all'osservazione, lo stesso ammontare del fondo resterebbe sottratto a successive determinazioni parlamentari, prevedendo il disegno di legge che, all'occorrenza, il Governo possa incrementarlo con proprio provvedimento, ai sensi dell'articolo 41, primo comma, della legge di contabilità.

Quest'ultima norma, sulla quale ripetutamente la Corte ha avanzato le proprie riserve (nello stesso ordine fondamentale di concetti dal quale muovono le presenti considerazioni), verrebbe così ad assumere un ambito di applicazione ancora più esteso di quello attuale. Né tale estensione appare giustificata dal fatto che « per i residui eliminati esiste di già la copertura a suo tempo prevista dalle leggi di spesa da cui discendono », come sostiene la relazione al disegno di legge, e che pertanto l'operazione si risolverebbe nel « trasferimento nel tempo di una erogazione che ha già trovato considerazione in bilancio ».

Basti, al riguardo, ribadire che ai fini dell'equilibrio finanziario, specialmente in

(8) Dalla citata relazione sui risultati di cassa del 30 aprile scorso, l'importo delle « somme spendibili » in conto capitale per il 1977 risulta di 21.659 miliardi, dei quali soltanto 11.800 appartenenti alla competenza dell'esercizio. Non si è in grado di stabilire quanta parte dei 9.336 miliardi di residui provenga da esercizi compresi nell'ultimo quinquennio; ma essa, estrapolando dal dato esposto per il 1975 a pagina 4 della relazione al disegno di legge n. 1366, può approssimativamente valutarsi per difetto intorno ai due terzi dei residui stessi.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

termini di cassa, il tempo della erogazione non può ritenersi indifferente, tanto più che in una situazione deficitaria le valutazioni e le decisioni relative al fabbisogno ed alla sua copertura possono toccare problemi di indirizzo generale, incisivamente condizionati proprio dall'elemento temporale.

Sotto i medesimi profili, deve nuovamente farsi cenno della inadeguata rappresentazione, negli stati previsionali, delle operazioni di indebitamento e delle spese con esse finanziate, in ordine alla quale le Note informative del Tesoro già citate (9), pur ribadendo le giustificazioni del sistema seguito, riconoscono l'urgenza di una definitiva ed organica soluzione dei problemi relativi, osservando che « il punto centrale appare l'eliminazione in sede legislativa del rigido collegamento fra singola spesa e relativo indebitamento », anche in relazione al principio dell'universalità del bilancio.

Al momento, e fino a quando le annunciate soluzioni non saranno proposte ed adottate, le previsioni iniziali di bilancio continuano a presentare un saldo netto da finanziare inferiore a quello effettivo (10). Ciò accade, anzi, per lo stesso saldo di parte corrente, nei casi in cui sia consentita la copertura con prestiti per le spese che vi incidono. Per di più, l'inserimento nella legge di bilancio, a partire dal 1976, di una norma autorizzante il ricorso al mercato anche per quote non reperite in esercizi precedenti (articolo 189), formalizza una prassi che concorre a dilatare ulteriormente il fenomeno, e cioè quella dello « slittamento » delle operazioni relative da un esercizio all'altro.

Il principale motivo di giustificazione addotto anche da ultimo dal Ministero del Tesoro nelle citate Note informative (pag. 195) è quello delle incertezze relative sia alle condizioni del mercato, sia alla possi-

bilità di concreto utilizzo delle somme reperite. Ma, a parte l'osservazione che esso è, almeno in certa misura, smentito dall'analisi di medio periodo (11), resta da dire che, se e fino al punto in cui tale motivo si ritenesse attendibile, ne risulterebbe inficiata la validità programmatica degli attuali strumenti di bilancio proprio in uno degli aspetti più delicati e significativi, rappresentato dalla politica dell'indebitamento; e ciò in contrasto con quella esigenza di « indirizzo e controllo » espressa anche dall'ordine del giorno 18 ottobre 1976 della Camera dei deputati, più indietro indicato.

Proprio per tale aspetto, cioè, certamente di importanza qualificante, il bilancio preventivo sottoposto alle Camere, e da queste approvato, presenterebbe marcati caratteri di accidentalità ed aleatorietà. Né a questo riguardo possono dirsi sufficienti le indicazioni fornite (solo da qualche anno) nei documenti illustrativi dei bilanci, in quanto non idonee a soddisfare ai requisiti di chiarezza e pubblicità generale del documento contabile, nel quale unicamente si riversa e si esprime, con precisi e formali effetti di direttiva o di limite all'attività di gestione, la volontà parlamentare (12).

Sempre in tema di indebitamento, tornando sul particolare argomento del debito fluttuante, e specificamente per quanto attiene alla emissione di Buoni ordinari del Tesoro, debbono registrarsi nuovi elementi per il rilievo che assumono rispetto ad osservazioni formulate negli ultimi anni dalla Corte: in primo luogo, l'avvenuto adempimento, nella legge di bilancio 1977, della prescrizione concernente la predeterminazione legislativa del volume annuale delle

(11) V. nota precedente.

(12) Anche nell'attuazione del ricordato articolo 9 della legge n. 249 del 1976, l'esposizione del movimento di cassa non ha finora recato indicazioni preventive sulle modalità di copertura del fabbisogno, limitandosi a dar conto, nel documento presentato alla Camera il 30 aprile 1977, delle operazioni effettuate nel trimestre precedente (pag. 37). Inoltre, restano comunque fuori dall'esposizione gli incassi e i pagamenti per accensione e rimborso di prestiti pertinenti al bilancio.

(9) V. nota 7.

(10) Nel quinquennio 1972-1976, la somma dei saldi previsti è stata di 30.414 miliardi, e quella dei saldi accertati di 46.950 miliardi. Il dato di medio periodo conferma quindi il carattere sistematico del fenomeno.

emissioni (articolo 71 della legge di contabilità); in secondo luogo, l'inserimento nella legge di variazioni al bilancio 1976 della posta relativa alla maggiore spesa occorrente al pagamento degli interessi, inserimento che soddisfa le esigenze del controllo parlamentare — in termini di valutazione d'insieme dei fabbisogni — a differenza del ricorso al citato articolo 41 della legge di contabilità (a parte le obiezioni di ordine giuridico fraposte dalla Corte circa la applicabilità di questa norma alla fattispecie).

La modifica, infine, recata all'articolo 202 della legge di bilancio 1977, con l'articolo 9 della legge di variazione 23 maggio 1977, n. 232, nel senso di introdurre fra i mezzi di copertura del disavanzo di bilancio, accanto ai buoni poliennali, speciali certificati di credito biennali, dovrebbe attenuare la contiguità e la complementarietà creatasi, come riconosce lo stesso Ministero del Tesoro nelle Note informative per il 1975, fra debito patrimoniale e debito fluttuante, riportando quest'ultimo alla sua funzione propria di strumento di tesoreria (13). La esperienza futura (condizionata anche dalla ricettività del mercato verso i nuovi titoli), potrà indicare se ciò si realizza effettivamente, o se invece resti aperto il problema, sollevato dalla Corte, di una più adeguata prospettazione in bilancio dell'indebitamento di breve periodo, se non altro come ulteriore fattore di ripensamento del sistema di competenza nella sua configurazione attuale.

* * *

Sulla rispondenza del bilancio di previsione ai diversi requisiti che debbono ca-

(13) Coesistono, nelle considerazioni dedicate all'argomento nel documento ministeriale (pagine 177 e 196), ammissioni del mutato carattere sostanziale del debito fluttuante (invocate anche per sostenere l'applicazione dell'articolo 41 della legge di contabilità in tema di spese per interessi), con opposte argomentazioni dirette a sostenerne l'estraneità al bilancio, il che è sintomatico dell'oggettiva incertezza che il regime normativo attuale, rapportato all'evolversi della situazione reale, induce nella materia.

ratterizzarlo, restano da aggiungere alcuni rilievi di maggior dettaglio.

Per quanto concerne la classificazione e la specificazione delle voci di spesa, rinviando a particolari notazioni formulate in taluni capitoli della parte II riguardanti determinate voci (specialmente in materia di personale) può osservarsi come dal bilancio 1976, e più ancora da quello per il 1977, risulti ancora in atto un processo di graduale aggiustamento (anche in adesione ai rilievi della Corte), del quale va solo auspicata una definizione possibilmente sollecita, anche al fine di ridurre al minimo le differenze di analisi e raggruppamento delle voci fra un esercizio e l'altro, differenze che possono ostacolare l'effettuazione di soddisfacenti raffronti fra i vari anni, ovviamente condizionati dall'omogeneità dei termini.

In tema di osservanza del principio di integrità del bilancio (articolo 134 del regolamento di contabilità generale) appare in contrasto con il principio stesso l'iscrizione dell'entrata relativa all'imposta sul valore aggiunto (capitolo 1203) al netto dei rimborsi, come conseguenza dell'autorizzazione al pagamento di questi ultimi con i fondi della riscossione, introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288.

Non mancano infatti, come noto, altri casi di pagamento con lo stesso sistema, ma ciò non toglie che le somme relative siano regolarmente contabilizzate fra le spese di bilancio, sicché non si vede la ragione per la quale debba operarsi diversamente nel caso in esame, tenuto anche conto della non trascurabile portata finanziaria della voce interessata (14).

Nuoce altresì alla chiarezza dei conti statali l'esistenza di oneri latenti (e specialmente di gravi situazioni deficitarie sussistenti nell'intero settore pubblico) di cui la

(14) Per connessione, e pur considerando le debite differenze, viene qui fatto rilevare come le agevolazioni tributarie non trovino neppure nei documenti illustrativi una adeguata prospettazione, pur trattandosi di misure tecnicamente alternative alle provvidenze disposte mediante spesa, ma aventi in genere lo stesso significato e la stessa funzione di queste ultime.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Corte ha ripetutamente auspicato la sistemazione, e dei quali anche il Governo si è dato carico, almeno sul piano informativo, nella Nota preliminare al bilancio 1976.

Le considerazioni svolte sul bilancio statale non possono concludersi senza sottolineare nuovamente il problema dei rapporti con la finanza degli altri enti pubblici, ed in primo luogo delle Regioni, la cui crescente importanza rende sempre più aspicabile l'introduzione, fra i necessari strumenti di coordinamento, di un quadro generale consolidato, anche ai fini della verifica delle risultanze d'insieme, rilevanti per la definizione degli indirizzi di politica economica e per l'adempimento di impegni contratti in sede internazionale (15). L'argomento, che

(15) Di questa rilevanza tiene conto il citato o.d.g. 18 ottobre 1976 della Camera, nel passo sopra riportato.

in questi suoi aspetti viene ripreso nella parte III della presente relazione, interessa qui sotto il particolare profilo della destinazione ultima dei fondi trasferiti dallo Stato ad altri organismi; destinazione che, come è ovvio, riveste un significato decisivo agli effetti della qualificazione della spesa pubblica, ben maggiore delle classificazioni applicate « in partenza » al bilancio statale.

Nella stessa prospettiva di coordinamento, e per di più alla luce della pressante esigenza di una razionale distribuzione delle disponibilità, si pone il problema (anch'esso richiamato nella suddetta parte III) di una disciplina dei depositi e dei movimenti di tesoreria dei diversi enti, in mancanza della quale debbono registrarsi distorsioni e riflessi negativi sul fabbisogno del Tesoro, ed ingiustificati vantaggi per altri centri di spesa.

CAPITOLO II

LEGISLAZIONE DI SPESA E MEZZI DI COPERTURA

I provvedimenti legislativi recanti nuovi o maggiori oneri per lo Stato, pubblicati nel 1976, pur numericamente inferiori a quelli dell'anno precedente, hanno comunque superato il centinaio (16). L'importo complessivo delle spese di ammontare determinato, per uno o più anni, si avvicina ai 29.000 miliardi, mentre i nuovi oneri relativi a spese continuative sono di poco inferiori ai 1.200 miliardi annui (17). Ad una sola legge, e cioè a quella di rifinanziamento della Cassa per il Mezzogiorno (18), si deve gran parte (oltre 18 mila miliardi) degli oneri di ammontare determinato. Questi ultimi sono in buona misura concentrati nel quinquennio 1976-1980, aggirandosi sui 6.000 miliardi le quote gravanti su esercizi ad esso successivi.

Ad oltre 320 miliardi (300 dei quali autorizzati dal decreto legge n. 156 del 1976 per provvidenze all'industria ed all'artigianato) ascende poi l'entità dei nuovi limiti di impegno; entità la quale, come noto, è quella indicata nei provvedimenti autorizzativi solo con riferimento alla prima quota annuale di spese — specialmente per contributi su finanziamenti — destinate a riprodursi in più quote di eguale importo per periodi che vanno in genere da quindici ai venti anni. L'indicazione legislativa, quindi,

(16) V. elenco n. 1, alla fine del capitolo. Gli estremi completi dei provvedimenti, che nel testo e nelle note vengono indicati soltanto col numero e con l'anno, sono riportati in detto elenco.

(17) Tenendo conto dei 600 miliardi annui, decorrenti dal 1978, di cui al decreto legge n. 13 del 1976.

(18) Legge n. 183 del 1976.

esprime solo una modesta frazione dell'onere complessivo effettivamente assunto dallo Stato, con carattere di assoluta rigidità una volta deliberati dall'Amministrazione i singoli interventi (19).

La copertura delle spese pluriennali è stata reperita nella maggioranza dei casi a carico dei fondi globali, mediante riferimento a quelli iscritti nel bilancio di previsione per il 1976 per le quote imputate a detto esercizio. L'importo delle quote gravanti sugli esercizi successivi ascende nel complesso a circa 5.000 miliardi.

In una prospettazione generale e salvo specifico approfondimento nella competente sede, ciò fornisce motivo sufficiente a richiamare le perplessità più volte manifestate in proposito gli scorsi anni, tanto più che anche nelle Note informative per il Parlamento sulla relazione della Corte dei conti per il 1975, il Ministero del Tesoro è tornato a ribadire i motivi che a suo avviso renderebbero il sistema idoneo a soddisfare — per l'intero ammontare degli oneri pluriennali deliberati — il dettato dell'articolo 81, 4° comma, della Costituzione, nella nota interpretazione datane dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 1966.

Premesso che la stessa Amministrazione limita la validità della propria tesi al caso di oneri ad andamento costante o decrescente rispetto al primo esercizio, mentre neppure nel periodo qui esaminato sono mancate fattispecie di oneri crescenti (20),

(19) Nel citato elenco n. 1 questo tipo di spesa è appositamente evidenziato.

(20) Leggi nn. 50, 52, 124, 178 e 352, e decreto legge n. 156, del 1976.

si deve anzitutto osservare, nuovamente, come il pensiero della Corte costituzionale circa la non necessità di una indicazione di copertura, per gli esercizi successivi, altrettanto « puntuale e rigorosa » che per quello iniziale, non sembri consentire che detta indicazione possa addirittura mancare.

A parte poi, questo aspetto formale — pur rilevante sul piano del rispetto della Costituzione — le perplessità continuano ad investire la stessa sostanziale idoneità del sistema a rappresentare una ragionevole ponderazione della disponibilità di nuove o maggiori risorse atte a fronteggiare anche in futuro i nuovi o maggiori oneri deliberati.

Anche a voler prescindere, infatti, della stessa ammissibilità dell'iscrizione in bilancio di poste destinate a finanziare leggi non ancora approvate — cioè della stessa ammissibilità dei « fondi globali » come mezzo di copertura per l'esercizio in corso — parrebbe difficile contestare che la validità di siffatta copertura resti circoscritta entro l'*equilibrio proprio del bilancio* nel quale la medesima viene apprestata.

Giova in proposito ricordare come il significato più pregnante della menzionata sentenza della Corte costituzionale sia ravvisabile nella distinzione, che essa ha implicitamente accolto, fra l'*equilibrio* ora indicato, già oggetto di tutela ad opera dell'articolo 43, terzo comma, della legge di contabilità generale dello Stato, e l'*equilibrio della gestione nella sua continuità*, che il sopravvenuto precetto della Costituzione ha voluto fosse ponderato dal legislatore: con riferimento, cioè, ai riflessi dei nuovi o maggiori oneri sulla finanza statale per l'intero loro ammontare, e quindi non solamente per le quote destinate a gravare sull'esercizio iniziale.

La distinzione fra il primo e il secondo tipo di equilibrio è qualitativa e sostanziale, poiché dal rapporto che in ciascun bilancio si stabilisce fra la globalità indifferenziata delle risorse e quella altrettanto indifferenziata degli impieghi, e che si esprime nell'avanzo o nel disavanzo, nulla è dato presumere in ordine agli analoghi rapporti che fra le due grandezze verranno ad istituir-

si in futuro, imponendosi per questo aspetto una analisi delle risorse o degli impieghi riferita alla *natura* delle loro singole e varie componenti (fra le quali, per la parte passiva, incidono sempre più quelle a lievitazione automatica).

Ciò aiuta altresì a cogliere la portata profondamente logica della diversità stabilita dalla Corte costituzionale fra le modalità dell'indicazione di copertura per l'esercizio in corso, da un lato, e quelli successivi, dall'altro: per il primo, infatti, la preesistenza di una previsione contabilmente quantificata di avanzo o disavanzo — cioè di equilibrio del bilancio — non può non imporre indicazioni puntuali e rigorose in ordine agli effetti che su di essa producono nuove autorizzazioni di spesa; per i secondi, invece, mancando tale previsione, è il distinto piano di *equilibrio della gestione* ad assumere rilevanza: su tale piano, le indicazioni di copertura, necessariamente meno puntuali e rigorose in senso contabile, debbono invece collegarsi a ragionevoli prospettive di evoluzione dell'intero quadro finanziario — meglio se risultanti da documenti programmatici — avendo anche riguardo alla normativa *sostanziale* ed eventualmente modificandola, tanto per l'entrata che per la spesa, affinché la *natura* dei mezzi di finanziamento (maggiori entrate, riduzione o cessazione di precedenti autorizzazioni *sostanziali* di spesa) sia adeguata alla natura dei nuovi o maggiori oneri deliberati (21).

Se tale è l'esigenza da soddisfare, appare ad essa del tutto estraneo il riferimento

(21) Questa impostazione appare del resto condivisa dalla stessa Amministrazione nelle citate Note informative, quando ad altro proposito concorda nelle osservazioni della Corte (in tema di rinvio ai bilanci successivi per le spese continuative).

La distinzione illustrata nel testo verrebbe ovviamente ad attenuarsi, con riflessi sulle modalità di indicazione della copertura, quando venisse adottato anche per lo Stato il sistema di bilancio pluriennale oggi introdotto nel regime della contabilità regionale (v. in proposito la relazione della 5^a Commissione permanente del Senato, n. 281-A al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale per il 1975, pag. 3).

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ad una posta di spesa di un determinato bilancio, qual è il fondo globale.

È da dire, fra l'altro, che nella logica delle considerazioni svolte diverrebbe scarsamente rilevante persino la ricordata ipotesi di oneri ad andamento crescente, nulla escludendo che questi possano risultare compatibili nel quadro di un'avveduta valutazione delle prospettive di equilibrio della gestione, una volta svincolato il discorso dal diverso ed insoddisfacente aspetto dell'equilibrio del bilancio, sul quale si fonda invece il sistema qui criticato.

Nonostante la formale diversità, il sistema di copertura mediante contrazione di prestiti dà luogo alle medesime considerazioni quando, pur conformandosi all'insegnamento della Corte costituzionale circa l'obbligo di indicare i mezzi per fronteggiare gli oneri per interessi, spese e quote di rimborso, le leggi autorizzative facciano anche esse riferimento, allo scopo, ai fondi globali iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso (nel quale, fra l'altro, è in pratica piuttosto raro che detti oneri vengano a maturare, sicché l'indicazione viene ad assumere come fine primario se non esclusivo proprio quello di assolvere — incongruamente — a detto obbligo per gli esercizi successivi).

In tal senso hanno disposto le leggi numeri 206 e 864 del 1976, che hanno autorizzato prestiti rispettivamente per 2.000 e per 30,7 miliardi, mentre soltanto la legge n. 72 del 1976, relativa all'emissione di ulteriori prestiti per 1.400 miliardi destinati all'estinzione dei debiti degli enti mutualistici, ha correttamente previsto che gli oneri conseguenti siano fronteggiati con le maggiorazioni contributive introdotte dall'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 (22).

(22) Per l'esattezza, si osserva che la legge n. 72 ha fatto diretto riferimento alle disponibilità recate dal citato articolo 4, mentre il decreto legge stabilisce che queste confluiscono in un apposito conto di tesoreria istituito col successivo articolo 5, a sua volta destinato a coprire, fra l'altro, anche gli oneri derivanti dai mutui, mediante prelevamenti a favore dell'entrata del bilancio.

Nella citata legge n. 183 di rifinanziamento della Cassa per il Mezzogiorno (cui si deve, come si è visto, la parte di gran lunga più cospicua dei nuovi oneri in esame) i sistemi di copertura fin qui considerati si combinano fra di loro, unitamente ad altre anomalie, in un coacervo non facilmente interpretabile nel contenuto e nei criteri che lo ispirano.

Per la spesa di 3.200 miliardi prevista dall'articolo 15, settimo comma, non viene determinata la durata del periodo pluriennale di effettuazione, delegandosi al governo la quantificazione delle quote annuali, mentre alla copertura si provvede per soli 20 miliardi a carico del fondo globale per il 1976, e per il restante importo « anche » mediante autorizzazione a contrarre mutui, senza indicazione alcuna dei mezzi per fronteggiarne gli oneri ed il rimborso.

L'articolo 22, terzo comma, poi, si limita a demandare alle leggi di approvazione dei bilanci dal 1977 al 1980 la determinazione della quota di stanziamenti da coprire con ricorso al mercato. Il totale di detti stanziamenti, risultante dalla prima e dalla seconda parte del medesimo comma (al quale l'indicazione di copertura fa riferimento espresso), è di 14.500 miliardi, 3.500 dei quali posti a carico di esercizi successivi al 1980, fino al 1990: sicché per questi ultimi non sembrerebbe valere l'autorizzazione a contrarre prestiti, per il cui servizio manca comunque qualsiasi previsione di copertura.

Il quadro è reso più complesso dalla norma di cui all'ultimo comma del precedente articolo 20, che pone a carico dello Stato — senza indicare i mezzi per fronteggiare la spesa — gli oneri per i prestiti eventualmente contratti dalla Cassa con la Banca europea degli investimenti, l'importo netto dei quali deve essere portato a scoppio della assegnazione prevista dal citato articolo 22 (23).

Nessuna indicazione di copertura si rinviene, altresì, per la complessiva spesa di

(23) I primi due commi dell'articolo 20 dispongono la garanzia dello Stato sia sui prestiti della B.E.I. che su tutte le obbligazioni di natura pecuniaria assunte dalla Cassa per il Mezzogiorno.

1.500 miliardi stabilita dal comma settimo dell'articolo 22 a carico degli esercizi 1981-1985, per fronteggiare impegni di pari importo che la Cassa è autorizzata ad assumere, nel quinquennio precedente, dall'ultima parte del primo comma; ed altrettanto dicasi degli oneri per i mutui autorizzati dall'ultimo comma ai fini del rimborso all'INPS di sgravi contributivi, la cui entità non viene neppure determinata (24).

Il rinvio alle leggi di approvazione dei bilanci per la determinazione delle quote da coprire con operazioni creditizie, adottato dalla legge ora esaminata, è presente anche in altre leggi, talora in maniera esclusiva, nel caso di spese decorrenti da esercizio successivo a quello in corso (legge n. 86 del 1976), tal'altra in concorso con la copertura a carico del fondo globale, in quasi tutte le fattispecie, già ricordate, di oneri ad andamento crescente (25).

Ipotesi del genere, a ben vedere, non differiscono, nella sostanza, da quella del puro e semplice rinvio, ai fini della copertura, ai bilanci degli esercizi successivi, che pure si è riscontrato in diverse leggi (26).

Del resto, quale che sia la formale diversità (spesso non spiegabile) dei sistemi o espedienti adottati, la mancanza di un

(24) La nota preliminare al bilancio di previsione 1977 (A.C. n. 203) indica in 1.981 miliardi, a pagina 6, l'importo delle operazioni da effettuare al riguardo nel 1977, mentre a pagina 28 i contributi statali dovuti all'Istituto con specifico riferimento agli anni 1976 e 1977, sempre per lo stesso scopo, risultano rispettivamente di 669 e 778 miliardi.

(25) V. nota 20.

(26) Trattasi per la maggior parte di norme recanti oneri non quantificati, ma non per questo discrezionali. Detti oneri, posti in evidenza nell'allegato elenco n. 1, hanno spesso carattere continuativo.

Diverso è il significato che la rimessione alla legge di bilancio delle determinazioni circa la contrazione dei prestiti acquista nel sistema introdotto con la legge n. 335 del 1976 sulla contabilità regionale, soprattutto per i limiti che tali determinazioni incontrano nell'art. 22 di detta legge, in rapporto all'entità delle entrate tributarie ed alla possibilità di copertura degli oneri di rimborso.

collegamento della legislazione di spesa con l'evoluzione delle risorse effettive (per naturale lievitazione, per aumenti nella imposizione, per cessazione di precedenti impieghi, come già accennato), si risolve sempre in un incremento del saldo netto da finanziare, che nell'ultimo quinquennio ha raggiunto il complessivo ammontare di 46.950 miliardi, senza che la dinamica del connesso indebitamento sia finora apparsa inquadrata in una prospettiva di tendenziale e ragionevole compatibilità con la situazione del mercato finanziario.

E negli ultimi tempi è stata sempre più diffusamente posta in rilievo, come noto, la peculiarità della situazione italiana rispetto alla media degli altri paesi europei, circa il dislivello fra pressione fiscale, sensibilmente inferiore a tale media, ed incidenza della spesa pubblica sul prodotto nazionale, da essa invece non lontana.

L'auspicio che i dati dell'ultimo esercizio chiuso — almeno per la finanza statale — rappresentino l'inizio di una vera e propria inversione di tendenza, si fa ancora più accentuato per quanto concerne il saldo di parte corrente, sul quale incide particolarmente la legislazione di spesa continuativa, che soprattutto per gli automatismi accrescitivi da essa determinati toglie spazio alla concreta realizzabilità dei pur deliberati interventi di carattere produttivo (così facendo meglio risaltare, fra l'altro, la fragilità dei sistemi di copertura apprestati per questi ultimi).

La cifra stimata in circa 1.200 miliardi di nuove spese annuali, recate dalla legislazione che qui si esamina, ha fra le sue principali componenti i maggiori oneri retributivi e pensionistici introdotti dal decreto legge n. 13 (600 miliardi calcolati in rapporto al pieno regime del provvedimento, decorrente dal 1978), e dalle leggi n. 155 (208 miliardi stimati per il 1976, con l'approssimazione accentuata dal fatto che trattasi di anticipazioni sui futuri miglioramenti agli statali, e salvo quanto appresso per una parte non quantificata) e n. 177 (182 miliardi valutati per il 1976, in relazione al collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni).

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mentre per quest'ultimo provvedimento la copertura, sia pure non completamente, viene apprestata con maggiorazioni contributive (solo una quota di 15 miliardi è imputata al fondo globale), a delle notazioni dà invece luogo la relativa indicazione per gli altri due.

Deve dirsi in modo particolare che per il citato decreto-legge (riguardante il personale della scuola), la Sezione del controllo (27), pur ammettendolo al visto, aveva prospettato l'eventualità che in sede di conversione le Camere provvedessero ad una più specifica indicazione di finanziamento, considerati i dubbi sulla legittimità dell'apposito fondo accantonato al riguardo nel bilancio 1976 (cap. 6011 pubblica istruzione), fondo per di più limitato a soli 150 miliardi, mentre la spesa — per lo stesso meccanismo normativo — era destinata ad accrescersi già sensibilmente nel corrente anno, fino a raggiungere il già indicato importo in quello prossimo, sommandosi alla lievitazione dovuta ad altri fattori (28).

Quanto, poi, alla legge n. 155, la copertura dell'onere annuo viene imputata a fondi globali (anche in conto capitale e per rimborso di prestiti), ma solo per una parte (101 miliardi) l'operazione è collegata al reperimento di maggiori risorse effettive, cioè di entrate tributarie, secondo il disposto dell'articolo 6. Inoltre, il quarto comma di questo articolo riferisce la cifra ora citata alle spese conseguenti agli articoli sia 4 che 5, mentre essa in realtà coincide con l'entità dell'onere previsto dal solo articolo 4, restandone quindi escluso quello recato dall'altra norma (per il personale dirigenziale), che fra l'altro non è neppure quantificato.

Quasi tutte le altre leggi autorizzanti nuove o maggiori spese continuative provvedono alla copertura mediante il fondo globale: valgono, pertanto, ed a maggior

(27) Sez. controllo, 13 febbraio 1976, n. 665.

(28) Già per lo stesso 1976, la legge 5 maggio 1977, n. 188 ha recato aumenti per 165 miliardi complessivi ai capitoli 1502, 2001 e 2401 dello stato di previsione della spesa per la pubblica istruzione, relativi a stipendi.

ragione, quando ciò non avvenga con riferimento ad un maggior gettito tributario (29), le riserve ribadite più indietro circa la idoneità di tale sistema per gli esercizi successivi a quello iniziale.

Altro sistema di copertura di spese continuative, che nelle citate Note informative per il Parlamento lo stesso Ministero del Tesoro ha mostrato di riconoscere inidoneo, è quello della riduzione, per il primo esercizio, di capitoli concernenti spese (specialmente di funzionamento per acquisti), suscettibili in futuro di lievitazione naturale, in quanto la riduzione non opera — e non potrebbe — sul terreno della normativa sostanziale: ciò si è verificato nel 1976 ad opera della legge n. 245, concernente l'istituzione di mense per il personale postelegrafonico.

Sulle cosiddette deroghe alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, consistenti nell'utilizzo di disponibilità di esercizi anteriori a quello precedente, e per giunta contenute talora in stanziamenti diversi dai fondi globali, la già citata relazione della 5^a Commissione permanente del Senato sul rendiconto 1975 (pagina 3) ha ribadito il proprio giudizio negativo, concorde con quello più volte espresso dalla Corte, mentre il Tesoro (sempre nelle Note informative) ha continuato a sostenerne la correttezza. In fatto, sei provvedimenti legislativi hanno disposto nel periodo in esame tali deroghe (30), per un totale di oltre 110 miliardi.

Non può che rinviarsi, al riguardo, alle osservazioni ripetutamente mosse in passa-

(29) Oltre al caso della citata legge n. 155, altrettanto si è verificato per la legge n. 156 del 1976. La legge n. 162 dello stesso anno, invece, ha fatto diretto riferimento all'incremento fiscale, senza un intermedio impinguamento del fondo globale, come per le prime due. Riesce difficile scorgere le ragioni della diversità di criteri, il secondo dei quali appare certamente più semplice e logico.

(30) Leggi n. 771 del 1975, nn. 105, 356, 384, 386 e 427 del 1976. La legge n. 386 dispone di fondi (per 82,4 miliardi) risalenti fino al 1972, senza neppure determinare la ripartizione di tale copertura fra i diversi esercizi. La legge n. 427, poi, non stabilisce espressamente la deroga.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to, poiché la tesi favorevole alle deroghe in parola appare ispirata ad una concezione alquanto formalistica delle « disponibilità », non soddisfacente ai fini della ponderazione dell'equilibrio finanziario sostanziale, da effettuare nel momento in cui la spesa viene approvata.

Resta ancora da dire della copertura con fondi globali di spese non contemplate negli « elenchi » che corredano il bilancio di previsione. I casi verificatisi, piuttosto numerosi anche prescindendo dai decreti-legge emanati nell'anno, risultano dall'allegato elenco n. 2. Anche in materia non può che ribadirsi quanto rilevato in passato, e cioè che la discrezionalità lasciata al Ministero del Tesoro, nel ricorrente silenzio delle leggi e dei relativi atti preparatori, circa la scelta delle quote accantonate da utilizzare per gli oneri non previsti, contrasta col carattere programmatico degli elenchi suddetti, approvati dal Parlamento. La contraria tesi sostenuta dall'Amministrazione si richiama ad un « deliberato proposito delle Assemblee di non dar corso a taluni provvedimenti per i quali erano stati predisposti i relativi mezzi di copertura (31) », ma

(31) Note informative, cit., pag. 209.

il problema concerne proprio l'individuazione specifica di tali provvedimenti, posto che un siffatto proposito, se non espresso, non può desumersi fino alla conclusione del periodo di utilizzabilità dei fondi globali.

Deve, infine, menzionarsi il caso della legge n. 705 del 1975, che ha indicato a copertura i residui del capitolo 1571 (1581 per il 1976) della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Poiché i residui di stanziamento su detto capitolo risultavano al 31 dicembre 1975 dell'ammontare di 1.773 milioni, mentre l'importo della spesa è di 3.400 milioni, parte della disponibilità è stata così reperita a carico di somme già impegnate, in contrasto, a tacere d'altro, con quanto ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 16 del 1961, la quale espressamente esclude che somme del genere possano destinarsi a copertura di nuove o maggiori spese (32).

(32) « Le giacenze di bilancio, cioè le somme destinate a spese impegnate e non effettivamente erogate nel corso di un esercizio hanno la natura e la disciplina dei residui passivi, e pertanto non possono essere destinate a copertura di nuove o maggiori spese ».

ELENCO N. 1

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1976

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
<i>Legge 5 dicembre 1975, n. 703</i> - Contributo annuo dello Stato all'Istituto Nazionale per studi ed esperienze di architettura navali	100	
<i>Legge 9 dicembre 1975, n. 705</i> - Revisione dei prezzi e degli importi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47 (per il 1976)		3.400
<i>Legge 18 dicembre 1975, n. 708</i> - Istituzione della Corte d'Assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla Sezione di Corte di appello di Reggio Calabria	(1)	
<i>Legge 11 novembre 1975, n. 718</i> - Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) per il quinquennio 1975-79 (5 anni dal 1975)		2.000
<i>Legge 23 dicembre 1975, n. 720</i> - Modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale, le provvidenze a favore delle costruzioni navali e la sostituzione del naviglio vetusto (5 anni dal 1976)		52.500 12.500*
<i>Legge 5 dicembre 1975, n. 722</i> - Rinnovo del contributo a favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) per il quadriennio 1975-78 (4 anni dal 1975)		400
<i>Legge 22 dicembre 1975, n. 726</i> - Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di L. 440.000.000.000 per il quadriennio 1975-78 (4 anni dal 1975)		440.000
<i>Legge 22 dicembre 1975, n. 727</i> - Sistemazione di lavoratori dipendenti da imprese e cooperative appaltatrici di servizi presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato	1.841	

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo l'oggetto delle leggi si riferiscono a questa colonna. L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti di impegno.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
<i>Legge 9 dicembre 1975, n. 749</i> - Assegnazione di un contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti da destinarsi alla gestione delle Istituzioni scolastiche dell'Ente stesso	900	
<i>Legge 5 dicembre 1975, n. 757</i> - Concessione di un contributo annuo all'Università degli studi di Napoli per il funzionamento del centro di specializzazione e ricerche economico-agrario per il Mezzogiorno (dal 1974)	300	
<i>Legge 18 novembre 1975, n. 764</i> - Soppressione dell'ente « Gioventù italiana »	100	10.000 (2)
<i>Legge 27 dicembre 1975, n. 771</i> - Autorizzazione a concedere un contributo straordinario di L. 1.000.000.000. in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi (per il 1976)		1.000
<i>Legge 27 dicembre 1975, n. 780</i> - Norme concernenti la silicosi e asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale		
<i>Decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito nella legge n. 60</i> - Norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria	500 (3)	
<i>Decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, convertito nella legge numero 62 del 29 marzo 1976</i> - Interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni (per il 1976)		10.000
<i>Legge 3 febbraio 1976, n. 11</i> - Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli stati membri CEE ed il consiglio delle Comunità Europee da una parte e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CEA firmati a Lomé il 28 febbraio 1975, nonché gli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere e alle procedure da eseguire per l'applicazione delle predette convenzioni CEE-Stati ACP ed al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975 (fino a 5 anni dal 1976)		338.000
<i>Decreto legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88</i> - Riordinamento dei ruoli del personale docente direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato	600.000 (4)	

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
<i>Legge 6 marzo 1976, n. 50</i> - Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria (6 anni dal 1976)		550.000 (5)
<i>Legge 6 marzo 1976, n. 52</i> - Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato (4 anni dal 1976)		125.000
<i>Legge 18 marzo 1976, n. 64</i> - Istituzione del Comitato internazionale per l'emigrazione (CIEm)	50	
<i>Legge 16 marzo 1976, n. 71</i> - Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane	(6)	
<i>Legge 31 marzo 1976, n. 72</i> - Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici e dei comuni nei confronti degli istituti ospedalieri pubblici e privati		1.400.000
<i>Legge 9 marzo 1976, n. 75</i> - Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (10 anni dal 1975)		4.000
<i>Legge 16 marzo 1976, n. 86</i> - Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento della ferrovia Alifana (5 anni dal 1977)		63.000
<i>Legge 2 aprile 1976, n. 105</i> - Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971 (5 anni dal 1975)		20.000
<i>Legge 8 aprile 1976, n. 115</i> - Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali (per il 1976)		44.000 (7)
<i>Legge 29 marzo 1976, n. 119</i> - Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)	600	
<i>Legge 31 marzo 1976, n. 124</i> - Rifi nanziamen to delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 31 gennaio 1968, n. 33 e 1 marzo 1972, n. 42, concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti della tubercolosi e della brucellosi e modifiche al decreto presidenziale 8 febbraio 1954, n. 320 (7 anni dal 1975)		80.000

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
<i>Decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 320 (v. decreto-legge n. 832, infra)</i> . . .		
<i>Legge 7 aprile 1976, n. 135 - Concessione di un contributo straordinario a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) (per il 1976)</i>		100
<i>Legge 28 aprile 1976, n. 155 - Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della P.A.</i>	208.500 (8)	
<i>Decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge n. 350 del 24 maggio 1976 - Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato (13 anni dal 1976)</i>		300.000* 1.311.000
<i>Legge 28 aprile 1976, n. 158 - Regolamento finanziario per le funzioni trasferite dalla regione Friuli-Venezia Giulia con decreto del P.R. 25 novembre 1975, n. 902</i>	(9)	
<i>Legge 30 aprile 1976, n. 159 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie</i>	400	
<i>Decreto-legge 3 maggio 1976, n. 162, convertito con la legge 14 maggio 1976, n. 390 - Finanziamento delle spese elettorali</i>		70.000
<i>Legge 26 aprile 1976, n. 176 - Norme per l'istituzione del servizio sismico e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del 1971, del novembre e dicembre 1972, del dicembre 1974 e del gennaio 1975, in comuni della provincia di Perugia (3 anni, dal 1976)</i>		30.000
<i>Legge 29 aprile 1976, n. 177 - Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza</i>	182.540	
<i>Legge 29 aprile 1976, n. 178 - Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (5 anni, dal 1976)</i>		282.700
<i>Legge 2 maggio 1976, n. 183 - Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 (periodi vari dal 1976, fino al 1990)</i>		18.200.000 (10)

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
<i>Legge 29 aprile 1976, n. 186</i> - Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia con sede in Milano (dal 1975)	75	
<i>Legge 5 maggio 1976, n. 187</i> - Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze Armate	88.500	
<i>Legge 20 aprile 1976, n. 188</i> - Adeguamento dell'organico del personale di dattilografia della Corte dei conti	780	
<i>Legge 26 aprile 1976, n. 189</i> - Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977		225.500 (11)
<i>Legge 28 aprile 1976, n. 192</i> - Norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito	45	
<i>Legge 30 aprile 1976, n. 198</i> - Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908 (4 anni dal 1976)		100.000
<i>Legge 5 aprile 1976, n. 199</i> - Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale	15	
<i>Legge 8 aprile 1976, n. 203</i> - Norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere (5 anni dal 1976)		40.000
<i>Legge 5 maggio 1976, n. 206</i> - Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL - (5 anni, dal 1976)		2.000.000
<i>Legge 5 maggio 1976, n. 207</i> - Modifica degli articoli 33 e 34 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena	174	
<i>Legge 8 aprile 1976, n. 214</i> - Aumento del contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione Nazionale mutilati per servizio	150	
<i>Legge 12 aprile 1976, n. 216</i> - Provvedimento per il complesso archeologico di Pompei (5 anni, dal 1976)		3.000
<i>Legge 12 aprile 1976, n. 217</i> - Concessione di un contributo annuo a favore della società italiana di fisica per la pubblicazione della rivista « Il Nuovo Cimento » (5 anni, dal 1975)		500

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
<i>Legge 20 aprile 1976, n. 220</i> - Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle Telecomunicazioni ed alla Azienda di Stato per i Servizi Telefonici a superare per il 1975 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie (per il 1975)		10.820
<i>Legge 28 aprile 1976, n. 224</i> - Partecipazione italiana alle manifestazioni culturali indette nel 1976 per il secondo centenario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America (per il 1976)		220
<i>Legge 28 aprile 1976, n. 225</i> - Contributo annuo a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNMCR) per il triennio 1975-1977 (3 anni, dal 1975)		97
<i>Decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge n. 336 del 29 maggio 1976</i> - Provvidenze per le popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del maggio 1976 (quote varie, fino al 1996)	(18)	784.100 (19)
<i>Legge 28 aprile 1976, n. 235</i> - Proroga del contributo italiano all'Agenzia delle Nazioni Unite per l'aiuto ai rifugiati palestinesi (UNRWA) per il triennio 1976-1978 (3 anni, dal 1976)		600
<i>Legge 28 aprile 1976, n. 236</i> - Concessione di una pensione straordinaria allo scrittore Riccardo Bacchelli	3,6	
<i>Legge 28 aprile 1976, n. 237</i> - Norme per l'autorizzazione della spesa di lire 30 miliardi per lavori su linee di navigazione interna di 2 ^a classe (3 anni, dal 1976)		30.000
<i>Legge 29 aprile 1976, n. 238</i> - Modifica della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 per la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia	(12)	
<i>Legge 5 maggio 1976, n. 245</i> - Disciplina per la istituzione e la gestione delle mense nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni	3.000	
<i>Legge 5 maggio 1976, n. 246</i> - Modifiche della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria (dal 1975)		148

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
<i>Legge 5 maggio 1976, n. 247</i> - Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionali ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . .	223	
<i>Legge 5 maggio 1976, n. 257</i> - Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica	45	
<i>Legge 5 maggio 1976, n. 259</i> - Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale (9 anni dal 1976)		27.000
<i>Legge 10 maggio 1976, n. 261</i> - Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco (25 anni, per quote varie dal 1975)		65.500 (20) 1.371*
<i>Legge 10 maggio 1976, n. 264</i> - Miglioramenti degli assegni di quiescenza erogati dall'Ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » . . .	1.110	
<i>Legge 30 aprile 1976, n. 312</i> - Estensione in favore del personale dipendente del ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente deroga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari dell'anno 1975		(1)
<i>Legge 10 maggio 1976, n. 314</i> - Immissione in ruolo degli idonei dei concorsi distrettuali per la qualifica di segretario negli uffici giudiziari indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973	7.400	
<i>Legge 10 maggio 1976, n. 317</i> - Nomina in ruolo del personale docente incaricato a tempo indeterminato delle scuole elementari statali, nonché disposizioni per il personale docente ed assistente con incarico a tempo indeterminato negli istituti statali per sordomuti	7.200	
<i>Legge 19 maggio 1976, n. 326</i> - Proroga della legge 18 luglio 1975, n. 356, per le provvidenze a favore dei profughi		(1)
<i>Legge 5 maggio 1976, n. 341</i> - Concessione di un contributo straordinario all'Istituto sperimentale per il tabacco (per il 1976)		465

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
<i>Legge 10 maggio 1976, n. 343</i> - Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci (6 anni dal 1975)		900
<i>Legge 10 maggio 1976, n. 344</i> - Incremento del fondo speciale per lo sviluppo e il potenziamento delle attività cinematografiche	700	
<i>Legge 10 maggio 1976, n. 347</i> - Provvedimenti per i capitani dei servizi logistici dell'Esercito	25	
<i>Legge 11 maggio 1976, n. 348</i> - Contributo straordinario all'ente autonomo « La Biennale di Venezia » (per il 1976)		1.500
<i>Legge 10 maggio 1976, n. 352</i> - Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (5 anni dal 1976)		326.500 7.500*
<i>Legge 26 aprile 1976, n. 353</i> - Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia	(1)	
<i>Legge 29 aprile 1976, n. 354</i> - Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » in Milano	55	
<i>Legge 10 maggio 1976, n. 356</i> - Nuove disposizioni per la finanza regionale (1975 e 1976)		262.600
<i>Legge 10 maggio 1976, n. 357</i> - Acquedotto sussidiario per la città di Pisa per la integrale sostituzione degli emungimenti della falda interessante la Torre pendente (1976 e 1977)		10.468
<i>Legge 11 maggio 1976, n. 359</i> - Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena	50	
<i>Legge 30 aprile 1976, n. 373</i> - Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici	1.500	
<i>Legge 30 aprile 1976, n. 374</i> - Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese (5 anni dal 1976)		35.000

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
<i>Legge 10 maggio 1976, n. 375</i> - Spesa di lire 2.300 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto comunale di Gorizia (4 anni dal 1976)		2.300
<i>Legge 10 maggio 1976, n. 376</i> - Proroga del contributo alla società nazionale « Dante Alighieri » per il quinquennio 1976-1980 (5 anni dal 1976)		1.000
<i>Legge 11 maggio 1976, n. 378</i> - Contributo straordinario all'ente autonomo « Esposizione quadriennale nazionale di arte di Roma » (per il 1976)		250
<i>Legge 11 maggio 1976, n. 379</i> - Contributo straordinario all'ente autonomo denominato « Triennale di Milano » (per il 1976)		250
<i>Legge 11 maggio 1976, n. 380</i> - Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione « Don Giuseppe De Luca » con sede in Roma	50	
<i>Legge 5 maggio 1976, n. 384</i> - Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (AIEA) concernente i contributi al finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, firmato il 7-8 agosto 1974 (dal luglio 1974 al giugno 1978)		Doll. USA 350.000
<i>Legge 30 aprile 1976, n. 386</i> - Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo artt. 8-9	(1)	
artt. 13-16 (unica soluzione)		116.652
art. 14, 3° comma (durata imprecisata per accollo mutuo)		95.000
art. 18 (5 anni, dal 1976)	3.000	465.000
<i>Legge 14 maggio 1976, n. 389</i> - Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima (durate varie, dal 1975 al 1980)		16.800
<i>Legge 30 aprile 1976, n. 397</i> - Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (per il 1976)		8.000
<i>Legge 28 aprile 1976, n. 399</i> - Ratifica ed esecuzione delle convenzioni tra l'Italia e la Svizzera concernenti la sistemazione idraulica del torrente Breggia e la rettifica del confine lungo il torrente stesso, firmate a Berna il 23 giugno 1972 (per il 1975)		180

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
<i>Decreto legge 11 giugno 1976, n. 406, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 555 - Corsi straordinari di addestramento per il personale paramedico della regione Campania (per il 1976)</i>		1.500
<i>Legge 19 maggio 1976, n. 421 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche e consolari (1976 e 1977)</i>		8.000
<i>Legge 28 aprile 1976, n. 424 - Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967 (dal 1975)</i>	24	
<i>Legge 19 maggio 1976, n. 427 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973 (dal 1975) .</i>	1.128	
<i>Decreto legge 3 luglio 1976, n. 452, convertito nella legge 19 agosto 1976, n. 590 - Proroga al 30 giugno 1977 della riduzione all'1 per cento dell'aliquota I.V.A. sui fertilizzanti</i>		(13)
<i>Decreto legge 3 luglio 1976, n. 453, convertito nella legge 19 agosto 1976, n. 601 - Finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo (per il 1976)</i>		7.000
<i>Decreto legge 3 luglio 1976, n. 455, convertito nella legge 19 agosto 1976, n. 568 - Modificazioni della legge 4 agosto 1975, n. 389 (concernente il funzionamento dei servizi doganali) (per il 1977)</i>		850
<i>Decreto legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557 - Norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi di protezione civile (dal 1° luglio 1976)</i>	2.980 (14)	
<i>Decreto legge 29 luglio 1976, n. 516, convertito nella legge 19 agosto 1976, n. 591 - Norme urgenti per interventi in agricoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia in dipendenza del terremoto del maggio 1976 (per il 1976) . .</i>		29.000

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
<i>Decreto legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito nella legge n. 688 dell'8 ottobre 1976 - Interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976 (per il 1976)</i>	400 (15)	40.000
<i>Decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 - Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dall'anno 1976 (1976-1977)</i>		219.650 (21)
<i>Decreto legge 23 settembre 1976, n. 663, convertito nella legge 22 ottobre 1976, n. 750 - Integrazione straordinaria del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (per il 1976)</i>		50.000
<i>Legge 30 novembre 1976, n. 796 - Garanzia statale di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) e dal fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e trattamento fiscale per le operazioni di quest'ultimo</i>		(16)
<i>Decreto legge 10 dicembre 1976, n. 831, convertito nella legge 12 febbraio 1977, n. 23 - Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche nelle province di Trapani e di Agrigento a seguito di eccezionali eventi alluvionali dall'ottobre-novembre 1976 (3 anni dal 1977 per 85 miliardi, acollo mutuo trentacinquennale per 15 miliardi)</i>		100.000
<i>Decreto legge 10 dicembre 1976, n. 832, convertito nella legge 8 febbraio 1977, n. 18 - Riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis (3 anni dal 1976)</i>		8.000
<i>Legge 14 dicembre 1976, n. 847 - Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, e delega al Governo ad apportare modifiche integrative e correttive al testo unico in materia doganale approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (3 anni dal 1976)</i>		18
<i>Decreto legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito nella legge del 21 febbraio 1977, n. 29 - Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti</i>	30.000	

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
<i>Decreto legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito nella legge del 21 febbraio 1977, n. 31 - Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti</i>		(13)
<i>Legge 18 dicembre 1976, n. 856 - Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni sul trattamento economico del personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria, artistica e delle istituzioni educative dello Stato</i>	29.160 (17)	
<i>Legge 23 dicembre 1976, n. 864 - Partecipazione italiana al Fondo asiatico di sviluppo (3 anni, dal 1976)</i>		30.709

(1) Non quantificato.

(2) Spesa autorizzata per il 1976. Si stabiliscono ulteriori apporti per gli anni successivi (art. 9) da determinare con le leggi di bilancio.

(3) Gli altri oneri continuativi previsti non sono quantificati.

(4) Onere decorrente dal 1978. Per il 1976 è di 150 miliardi, per il 1977 di 300.

(5) Si demanda alla legge di bilancio la determinazione degli stanziamenti per i programmi successivi al 1981 (art. 1 quarto comma). L'art. 10, inoltre, consente la contrazione di mutui garantiti dallo Stato e la concessione di contributi statali nel pagamento dei relativi interessi, stabilendo che dal 1977 sia iscritto in bilancio un apposito limite di impegno, non quantificato.

(6) Non quantificato.

(7) L'art. 3 prevede un onere ulteriore, non quantificato.

(8) La cifra indica la spesa annua autorizzata per il 1976, cui si aggiungono 78 miliardi per il 1975 oltre ad un onere non quantificato previsto dall'art. 5 (e non considerato in sede di copertura).

(9) Devoluzione di maggiori entrate tributarie.

(10) L'art. 22, ultimo comma, prevede un ulteriore onere non quantificato, per rimborso all'INPS di sgravi contributivi, da coprire con prestiti.

(11) Fabbisogno stimato, ai fini della copertura, in 222,5 miliardi per il 1976 (art. 6), anno sul quale grava la quasi totalità della spesa, peraltro non quantificata (art. 3), essendo la parte quantificata di 16.250 milioni, per un periodo di 5 anni (artt. 4 e 5).

(12) Spesa non quantificata, con rinvio ai normali stanziamenti di bilancio.

(13) Minore entrata non quantificata.

(14) Onere valutato per sei mesi.

(15) Sono previsti ulteriori oneri non quantificati (artt. 9 e 12).

(16) Onere eventuale, non quantificato.

(17) Spesa valutata per gli anni 1976 e 1977.

(18) Oneri continuativi, non quantificati (artt. 12 e 39), dal 1977.

(19) La quota a carico del 1976 è di 361,5 miliardi.

(20) Ulteriori oneri non quantificati, per sgravi contributivi e attribuzioni di somme agli enti locali (artt. 7, 8 e 12).

(21) Ulteriori oneri retributivi non quantificati (artt. 7, 7-bis, 7-ter, 8).

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO N. 2

Leggi intervenute nell'anno 1976 con copertura a carico dei fondi globali dello stesso anno, finanziate con accantonamenti destinati ad altre finalità (con l'indicazione degli accantonamenti utilizzati)

	Onere 1976 (in milioni)
1) <i>Con utilizzo del Cap. 6856 (elenco n. 5)</i>	
<i>Legge 28 aprile 1976, n. 236 - Concessione di una pensione straordinaria allo scrittore Riccardo Bacchelli</i>	3.6
<i>Integrato con parziale utilizzo dell'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di nuovi codici ».</i>	
<i>Legge 18 marzo 1976, n. 64 - Contributo al Comitato interministeriale per la emigrazione</i>	50
<i>Con parziale utilizzo dell'accantonamento « Indennità di rischio ».</i>	
<i>Legge 20 aprile 1976, n. 188 - Organico personale dattilografia della Corte dei conti</i>	780
<i>Con parziale utilizzo dell'accantonamento « Provvedimenti vari nel settore della Istruzione ».</i>	
<i>Legge 11 maggio 1976, n. 348 - Biennale di Venezia</i>	1.500
<i>Con parziale utilizzo dell'accantonamento « Cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo ».</i>	
<i>D.L. 10 agosto 1976, n. 542 conv. in legge 8 ottobre 1976, n. 688 - Interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano</i>	40.400
<i>Con parziale utilizzo dell'accantonamento « Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi - interessi e spese ».</i>	
<i>D.L. 13 maggio 1976, n. 227 conv. in legge 29 maggio 1976, n. 336 - Provvedimenti per il Friuli</i>	70.000
<i>Con utilizzo dell'accantonamento « Legge esercito » e « Legge aeronautica ».</i>	
<i>Legge 30 aprile 1976, n. 159 - Infrazioni valutarie</i>	400
<i>Con parziale utilizzo dell'accantonamento « Ripristino ed armamento del panfilo Elettra » e totale utilizzo dell'accantonamento « Pensione sociale alle guide alpine ».</i>	

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Onere 1976 (in milioni)
<i>Legge 28 aprile 1976, n. 224 - Bicentenario indipendenza americana .</i>	220
Con parziale utilizzo dell'accantonamento « Trattamento economico delle suore infermiere presso gli ospedali militari ».	
<i>Legge 10 maggio 1976, n. 359 - Contributo alla Scuola di cultura italiana in Siena</i>	50
Con parziale utilizzo dell'accantonamento « Ripristino ed armamento del panfilo Elettra ».	
<i>Legge 11 maggio 1976, n. 378 - Contributo alla Triennale di Milano .</i>	250
Con parziale utilizzo dell'accantonamento « Ripristino ed armamento del panfilo Elettra ».	
<i>Legge 11 maggio 1976, n. 379 - Contributo alla Quadriennale di Roma</i>	250
Con parziale utilizzo dell'accantonamento « Ripristino ed armamento del panfilo Elettra ».	
<i>Legge 10 maggio 1976, n. 347 - Provvedimenti per i capitani dei servizi logistici dell'Esercito</i>	25
Con parziale utilizzo dell'accantonamento « Contributo all'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati del volo ».	
<i>Legge 2 dicembre 1975, n. 626 - Ruolo speciale unico difesa . . .</i>	200
Con parziale utilizzo dell'accantonamento « Applicazione dell'art. 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, al personale della difesa ».	
<i>Legge 5 maggio 1976, n. 187 - Provvedimenti in favore delle Forze Armate</i>	14.000
Integrato con parziale utilizzo dell'accantonamento « Provvedimenti vari nel settore della Istruzione ».	
<i>D.L. 11 giugno 1976, n. 406, conv. in legge 10 agosto 1976, n. 555 - Corsi infermieri in Campania</i>	1.500
Con parziale utilizzo dell'accantonamento « Adesione alla Convenzione per l'istituzione di un sistema europeo di rilascio di brevetti ».	
<i>Legge 12 aprile 1976, n. 216 - Complesso archeologico di Pompei . .</i>	1.000
Con parziale utilizzo dell'accantonamento « Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinati al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi - interessi e spese ».	

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Onere 1976 (in milioni)
<i>Legge 29 aprile 1976, n. 177 - Miglioramenti pensionistici al personale statale</i>	15.000
Con parziale utilizzo dell'accantonamento « Provvedimenti vari nel settore della Istruzione ».	
<i>Legge 24 dicembre 1976, n. 898 - Nuove norme sulle servitù militari</i>	1.200
Integrato con utilizzo degli accantonamenti « Riordinamento ruolo servizi Aeronautica militare »; « Costituzione dell'Unione nazionale sottufficiali in congedo d'Italia »; e parziale utilizzo degli accantonamenti: « Applicazione dell'art. 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 al personale della difesa » e « Indennità di rischio ».	
2) Con utilizzo del capitolo 9001 (elenco n. 6)	
<i>D.L. 22 aprile 1976, n. 127 conv. in legge 10 maggio 1976, n. 320 - Bacino carbonifero del Sulcis</i>	2.000
Con utilizzo dell'accantonamento « Legge quadro per i parchi e le riserve naturali ».	
<i>D.L. 30 gennaio 1976, n. 9 conv. in legge 29 marzo 1976, n. 62 - Provvedimenti per la GEPI</i>	10.000
Mediante utilizzo parziale dell'accantonamento « Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo ».	
<i>Legge 3 febbraio 1976, n. 11 - Accordo di Lomé del 28 febbraio 1975, tra la C.E.E. ed i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico</i>	17.000
Integrato con parziale utilizzo dell'accantonamento « Norme per provvedimenti urgenti per la edilizia residenziale pubblica ».	
<i>D.L. 13 maggio 1976, n. 227 conv. in legge 29 maggio 1976, n. 336 - Provvedimenti urgenti per il Friuli</i>	30.000
Con utilizzo parziale degli accantonamenti: « Interventi calamità »; « Direttiva comunitaria n. 268/75 sulle zone agricole svantaggiate »; « Fondo addestramento professionale dei lavoratori »; « Interventi a favore dei settori produttivi ».	
<i>Legge 28 aprile 1976, n. 155 - Trattamento economico personale statale e Aziende autonome</i>	141.000
Con parziale utilizzo dell'accantonamento « Interventi a favore dei settori produttivi ».	

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Onere 1976 (in milioni)
<i>Legge 10 maggio 1976, n. 356 - Integrazione fondo regionale di sviluppo</i>	24.600
<p>Con parziale utilizzo degli accantonamenti: « Norme per provvedimenti urgenti per l'edilizia residenziale pubblica »; « Interventi a favore dei settori produttivi »; « Interventi calamità »; « Fondo addestramento professionale dei lavoratori »; « Provvidenze a favore del credito navale, dell'industria cantieristica e per altri interventi interessanti la marina mercantile »; « Provvedimenti per il risanamento e consolidamento del Colle di Todi e per la salvaguardia del carattere artistico e storico della città di Todi »; « Provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni del Lazio, Marche, Umbria, Abruzzi, Calabria e Sicilia nonché Toscana e Pomezio, colpite da calamità naturali »; « Università internazionale dell'O.N.U.: candidatura italiana per la facoltà di scienze a Trieste »; « Predisposizione delle strutture per l'utilizzo dei dati trasmessi dal satellite geostazionario "Meteosat" ».</p>	
<i>Legge 29 aprile 1976, n. 178 - Ricostruzione Belice</i>	6.800
<p>Con utilizzo degli accantonamenti: « Proroga o rifinanziamento della legge 29 maggio 1951, n. 457, concernente sovvenzioni per la nuova produzione di energia elettrica nell'Italia meridionale e insulare »; « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) »; e con parziale utilizzo dell'accantonamento « Predisposizione delle strutture per l'utilizzo dei dati trasmessi dal satellite geostazionario "Meteosat" ».</p>	
<i>Legge 19 agosto 1976, n. 591 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 luglio 1976, n. 516, recante norme urgenti per interventi in agricoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia in dipendenza del terremoto del maggio 1976</i>	29.000
<p>Con parziale utilizzo dell'accantonamento « Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo ».</p>	
<i>Legge 30 aprile 1976, n. 374 - Organismi associativi fra piccole e medie imprese</i>	7.000
<p>Con parziale utilizzo dell'accantonamento « Norme per provvedimenti urgenti per l'edilizia residenziale pubblica ».</p>	
<p>3) <i>Con utilizzo del capitolo 9516 (elenco n. 7)</i></p>	
<i>Legge 18 dicembre 1976, n. 856 - Trattamento economico del personale non insegnante delle scuole</i>	12.960

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sezione II

ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

CONSIDERAZIONI GENERALI

Premessa

Ancora una volta la Corte deve richiamare l'attenzione dei competenti organi sulla esigenza di ovviare a quelle remore che impediscono attualmente una più sollecita definizione dei conti dell'esercizio scaduto da parte dell'Amministrazione, sembrando che una efficiente organizzazione dei servizi, sorretta dalle moderne strumentazioni tecniche, ben possa consentire una notevole abbreviazione dei tempi rispetto a quelli attualmente previsti per legge.

Il persistere delle suddette remore, fra l'altro, è causa del carattere largamente approssimativo dei dati di consuntivo anticipati nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese (che inoltre, quanto ai residui, non è aggiornata a quelli dell'anno cui si riferisce), e lascia alla Corte tempi eccessivamente ristretti a fronte di quelli che richiederebbe una approfondita e significativa analisi dell'intera gestione del bilancio, anche ai fini di un migliore raccordo fra le considerazioni relative ai risultati finanziari e gli elementi acquisiti dalla Corte nell'esercizio del proprio controllo.

1. — *Risultati d'insieme e differenziali*

Il raffronto dell'andamento della gestione statale con quello del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato conduce, per il 1976, a risultati in parte diversi rispetto a quelli dell'anno precedente.

In quest'ultimo, infatti, tanto l'entrata che la spesa (in termini di cassa), e la prima molto più che la seconda, presentarono incrementi sensibilmente superiori a quello del prodotto interno, in lire correnti. Nel-

l'esercizio in esame, invece, a fronte di una crescita del prodotto interno pari al 24,4 per cento, gli scostamenti sono stati innanzitutto meno marcati, ma quello dell'entrata complessiva (+ 13,9 per cento) — cioè dell'insieme dei mezzi finanziari contabilmente acquisiti al bilancio, e quindi salve più analitiche precisazioni — è restato inferiore al tasso suddetto, mentre quello della spesa (+ 36,6 per cento) lo ha superato (33).

Il differente andamento dei due aggregati e delle loro rispettive componenti interne si riflette in vario modo sui risultati differenziali di consuntivo, tanto nella competenza che nella cassa (34).

La situazione definitiva appare in generale migliorata rispetto alle previsioni di bilancio ed anche ai dati provvisori di consuntivo esposti nella Relazione generale sul-

(33) La sfasatura fra la contabilità nazionale e quella del bilancio dello Stato rende approssimativi i confronti basati sui risultati di consuntivo.

Può osservarsi, comunque, che la considerazione formulata nel testo rimane sostanzialmente valida anche se riferita ai dati della gestione statale calcolati secondo i metodi della contabilità nazionale, quali possono ricavarsi dalla Relazione generale sulla situazione economica del Paese per il 1976, pagg. 200 e 201.

(34) Si vedano, alla fine del capitolo, le tabelle recanti le serie storiche dei risultati differenziali, delle entrate e delle spese per titoli e per totali, nonché la ripartizione della spesa complessiva fra i Ministeri.

I dati oggetto delle analisi, che seguono in questo capitolo e nei successivi, sono quelli esposti dal rendiconto generale, indipendentemente dalle pronunce contenute nella decisione delle Sezioni riunite sulla regolarità di singole poste.

la situazione economica del Paese, nella parte relativa ai bilanci di competenza (pagg. 405 e seguenti), anche se per il disavanzo di bilancio — che ha superato i 10.000 miliardi — la relazione illustrativa al disegno di legge recante variazioni al bilancio stesso, e tradottosi nella legge 5 maggio 1977, n. 188, aveva preannunciato una riduzione a 9.092 miliardi (35).

Il dato di maggiore spicco è offerto dalla nettissima flessione del disavanzo di parte corrente, sceso nella competenza a 114 miliardi, dai 4.805 toccati nell'anno precedente, e per di più ad un livello molto inferiore a quelli degli ultimi sei anni, pur senza ancora riuscire a convertirsi di nuovo in un saldo positivo (l'ultimo si ebbe nel 1970), e cioè in quel « risparmio pubblico » da destinare a finalità produttive, che fisiologicamente dovrebbe caratterizzare il rapporto fra entrate e spese correnti.

È da aggiungere che nella componente attiva del saldo in esame sono comprese entrate per ben 1.756 miliardi, relative al rientro di fondi per il rilancio dell'economia (e quindi non gravanti, nella spesa, sulla parte corrente), la cui natura solo fittiziamente corrente viene illustrata nel capitolo che segue, trattandosi di mezzi acquisiti con ricorso a prestiti. Il risultato esposto nelle cifre ufficiali è pertanto molto più favorevole di quello effettivo, il quale al lordo della posta indicata ascenderebbe a circa 1.900 miliardi, cifra che comunque resta inferiore a quella dei saldi negativi degli ultimi quattro anni.

Notevole pure, nel confronto con gli anni precedenti, a partire dal 1972, il sensibile miglioramento del saldo medesimo in termini di cassa (per competenza e residui), pur dovendo osservarsi come, tenendo con-

to del rilievo ora formulato, esso assumerebbe in realtà proporzioni non lontane da quelle raggiunte negli anni suddetti. Inoltre, per quanto fattori del genere agiscano in varia misura in ogni esercizio, si rileva per il 1976 il rinvio del pagamento di importanti voci di spesa: infatti, dei 1.402 miliardi impegnati, a seguito di assunzione di prestiti, per il ripiano dei debiti degli enti mutualistici (capitolo 4572 Tesoro), soltanto una quota modesta, pari a 352 miliardi, è stata effettivamente pagata (a differenza dei 952 miliardi di impegno totalmente pagati nel 1975), il che ha prodotto residui passivi per 1.050 miliardi. Rilevante pure la mancata contabilizzazione fra i pagamenti di bilancio di spese per interessi, specialmente sul debito fluttuante, che fa risultare il totale delle somme pagate, per competenza e residui (3.758 miliardi) di quasi 1.000 miliardi inferiore ai soli impegni di competenza (4.701 miliardi).

A tali dati si contrappone, comunque, il formarsi di residui attivi di una certa entità, come si precisa nel capitolo seguente.

Il disavanzo per operazioni finali (saldo netto da finanziare) si presenta anch'esso meno elevato rispetto alle previsioni definitive (36), e ancor più favorevole rispetto al corrispondente dato di consuntivo dell'anno precedente (essendo sceso da 14.395 a 11.049 miliardi). Determinante, sotto quest'ultimo profilo, è stato il miglioramento di 4.691 miliardi del saldo di parte corrente, il cui effetto è stato solo limitatamente ridotto dall'aumento, non eccessivo, delle spese in conto capitale (+ 1.248 miliardi) — per di più influenzato da una sostanziale duplicazione di impegni fra i due esercizi in rapporto alla ricordata operazione connessa ai fondi per il rilancio dell'economia — e dalla diminuzione di 97 miliardi nelle entrate del titolo III.

Nelle risultanze di cassa (per competenza e residui) il saldo in parola appare invece

(35) Senato, disegno di legge n. 336, pag. 4, presentato il 25 novembre 1976. Nello stesso senso, la relazione della 5ª Commissione dello stesso ramo del Parlamento, prodotta in epoca più recente, cioè nel febbraio 1977 (*id.*, n. 336-A, pag. 2).

La legge, fra l'altro, scontava un maggior gettito dell'IRPEF di circa 1.700 miliardi, previsione avvertasi per meno della metà (v. capitolo seguente).

(36) Non è significativo, come più volte si è rilevato, il raffronto con quelle iniziali, che non esprimono fedelmente il piano di gestione in quanto non comprensive delle spese da coprire con prestiti.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sensibilmente peggiorato, (da 8.846 miliardi a 12.003), e ciò principalmente perchè ai già ricordati fattori migliorativi del saldo di parte corrente si è contrapposto un sensibile incremento dei pagamenti in conto capitale. Fra questi ultimi sono compresi quelli relativi all'anomalo giro contabile dei fondi per il rilancio dell'economia, pagamenti dai quali deriva una duplicazione anche nelle operazioni di cassa, come si chiarisce nel successivo capitolo III.

Il disavanzo complessivo di competenza, del quale si è già fatto cenno, risente dei fattori qui esaminati nonché dell'assai più contenuto indebitamento patrimoniale netto, cui è dedicato il paragrafo che segue, con particolare riferimento alle conseguenze derivatene in termini di cassa.

Rispetto alle previsioni sono mancati, nell'esercizio in esame, elementi peggiorativi dell'entità di quelli relativi nel 1975. Non può tacersi comunque della circostanza che, pur non essendosi fatto ricorso ad assegnazioni ai sensi dell'articolo 41, primo comma, della legge di contabilità, il consuntivo esponga eccedenze di impegno per 477 miliardi. Di queste, anche a prescindere dalla maggiore, relativa alle regolazioni contabili con la Regione siciliana (289 miliardi) assumono comunque rilievo le eccedenze che riguardano voci retributive nel settore della pubblica istruzione, il che sembra richiedere una più oculata formulazione nelle previsioni ed un più efficiente funzionamento dei servizi contabili, per la tempestiva individuazione dei maggiori fabbisogni.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Risultati differenziali dal 1972 al 1976
(in miliardi di lire)

	1972 Importo	1973		1974		1975		1976		Totale	% Media
		Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%		
Avanzo (+) o disavanzo (-) di parte corrente (a)											
(1)	285,1 +	699,1 -	345,21 -	2.533,5 -	262,39 -	1.211,3 -	52,19 +	3.162,7 -	(b)	7.321,5 -	(b) 179,12 -
(2)	814,8 -	2.126,7 -	161,00 -	4.852,5 -	128,17 -	4.336,5 -	10,64 +	549,4 -	87,34 +	12.679,9 -	47,79 -
(3)	1.094,9 -	2.393,0 -	118,55 -	3.543,9 -	48,09 -	4.805,5 -	35,59 -	114,3 -	97,63 +	11.951,6 -	26,15 -
(4)	602,4 -	2.360,8 -	291,89 -	2.776,1 -	17,59 -	2.515,4 -	9,40 +	593,1 -	76,43 +	8.847,8 -	55,91 -
Avanzo (+) o disavanzo (-) per operazioni finali (a)											
(1)	2.742,7 -	4.122,7 -	50,31 -	6.719,0 -	62,97 -	6.416,8 -	4,50 +	10.413,6 -	62,28 -	30.414,8 -	42,76 -
(2)	4.922,0 -	7.462,7 -	51,61 -	10.369,2 -	38,95 -	14.100,0 -	35,97 -	11.540,2 -	18,16 +	48.394,1 -	27,09 -
(3)	5.085,0 -	7.573,2 -	48,93 -	8.847,3 -	16,82 -	14.395,1 -	62,70 -	11.049,5 -	23,25 +	46.950,1 -	26,30 -
(4)	3.380,9 -	7.754,6 -	129,36 -	7.570,5 -	2,37 +	8.846,6 -	16,85 -	12.003,3 -	35,68 -	39.555,9 -	44,88 -
Avanzo (+) o disavanzo (-) finanziario (a)											
(1)	3.164,0 -	4.677,5 -	47,83 -	7.375,3 -	57,68 -	7.172,8 -	2,75 +	11.515,6 -	60,54 -	33.905,2 -	40,82 -
(2)	3.389,5 -	5.073,8 -	49,69 -	8.183,4 -	61,29 -	7.646,7 -	6,56 +	10.072,3 -	31,72 -	34.365,7 -	34,03 -
(3)	3.539,2 -	5.167,0 -	45,99 -	6.627,0 -	28,26 -	7.888,5 -	19,03 -	10.003,5 -	26,81 -	33.225,2 -	30,02 -
(4)	1.827,8 -	5.352,0 -	192,81 -	5.349,7 -	0,04 +	2.364,3 -	55,81 +	10.510,5 -	344,55 -	25.404,3 -	120,37 -

(a) (1) — Previsioni iniziali;
(2) — Previsioni definitive;
(3) — Accertamenti;

(4) — Gestione di cassa (competenza e residui).

(b) Il segno posto accanto al valore della percentuale indica il miglioramento (+) o il peggioramento (-) rispetto all'esercizio precedente.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Entrate per titoli
(in miliardi di lire)

TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE

	1972	1973	%	1974	%	1975	%	1976	%	Totale	% media
Previsioni iniziali	12.614,0	14.601,2	15,8 +	16.107,7	10,3 +	20.391,2	26,6 +	23.431,6	14,9 +	87.145,7	16,9 +
Previsioni definitive	12.615,1	14.607,9	15,8 +	17.020,6	16,5 +	19.113,7	12,3 +	27.600,8	44,4 +	90.958,1	22,3 +
Residui al 31 dicembre	2.213,3	2.779,1	25,6 +	3.072,3	10,6 +	2.865,5	6,7 —	2.854,8	0,4 —	—	7,3 +
Accertamenti	12.075,0	14.276,2	18,2 +	18.627,4	30,5 +	19.720,6	5,9 +	27.674,7	40,3 +	92.373,9	23,7 +
Versamenti	11.778,8	13.713,4	16,4 +	18.301,6	33,5 +	19.772,2	8,0 +	27.123,1	37,2 +	90.689,1	23,8 +

TITOLO II. — ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Previsioni iniziali	657,4	752,2	14,4 +	822,6	9,4 +	1.710,6	108,0 +	2.516,1	47,1 +	6.458,9	44,7 +
Previsioni definitive	1.214,9	976,8	19,6 —	986,9	1,0 +	4.334,6	339,2 +	7.797,3	79,9 +	15.310,5	100,1 +
Residui al 31 dicembre	497,3	576,3	15,9 +	676,9	17,5 +	841,8	24,4 +	2.442,4	190,1 +	—	62,0 +
Accertamenti	1.291,6	981,5	24,0 —	1.006,8	2,6 +	4.130,0	310,2 +	8.134,3	97,0 +	15.544,2	96,5 +
Versamenti	1.221,5	923,2	24,4 —	935,2	1,3 +	3.953,8	322,8 +	6.704,3	69,6 +	13.738,0	92,3 +

TITOLI I E II

Previsioni iniziali	13.271,4	15.353,4	15,7 +	16.930,3	10,3 +	22.101,8	30,5 +	25.947,7	17,4 +	93.604,6	18,5 +
Previsioni definitive	13.830,0	15.584,7	12,7 +	18.007,5	15,5 +	23.448,3	30,2 +	35.398,1	51,0 +	106.268,6	27,4 +
Residui al 31 dicembre	2.710,6	3.355,4	23,8 +	3.749,2	11,7 +	3.707,3	1,1 —	5.297,2	42,9 +	—	19,3 +
Accertamenti	13.366,6	15.257,7	14,1 +	19.634,2	28,7 +	23.850,6	21,5 +	35.809,0	50,1 +	107.918,1	28,6 +
Versamenti	13.000,3	14.636,6	12,6 +	19.236,8	31,4 +	23.726,0	23,3 +	33.827,4	42,6 +	104.427,1	27,5 +

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI • DOCUMENTI

TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI, ECC.

	1972	1973	%	1974	%	1975	%	1976	%	Totale	% media
Previsioni iniziali	42,5	65,8	54,8 +	50,7	22,9 —	59,3	17,0 +	66,4	12,0 +	284,7	15,2 +
Previsioni definitive	208,8	206,5	1,1 —	173,7	15,9 —	217,6	25,3 +	117,9	45,8 —	924,5	9,4 —
Residui al 31 dicembre	30,8	32,4	5,2 +	26,7	17,6 —	30,0	12,4 +	29,6	1,3 —	—	0,3 —
Accertamenti	227,7	216,0	5,1 —	169,7	21,4 —	223,1	31,5 +	126,4	43,3 —	962,9	9,6 —
Versamenti	228,6	215,3	5,8 —	178,1	17,3 —	219,4	23,2 +	128,7	41,3 —	970,1	10,3 —
ACCENSIONE DI PRESTITI											
Previsioni iniziali	5,0	241,5	4730,0 +	305,6	26,5 +	1.040,0	240,3 +	542,0	47,9 —	2.134,1	1237,2 +
Previsioni definitive	1.957,2	3.151,0	61,0 +	3.100,8	1,6 —	8.220,1	165,1 +	3.118,1	62,1 —	19.547,2	40,6 +
Residui al 31 dicembre	9,4	11,3	20,2 +	14,4	27,4 +	76,8	433,3 +	29,4	61,7 —	—	104,8 +
Accertamenti	1.969,1	3.167,2	60,8 +	3.126,9	1,3 —	8.239,3	163,5 +	2.601,9	68,4 —	19.104,4	38,7 +
Versamenti	1.970,4	3.165,2	60,6 +	3.124,0	1,3 —	8.177,0	161,7 +	2.646,9	67,6 —	19.083,5	38,4 +
TOTALE COMPLESSIVO											
Previsioni iniziali	13.318,9	15.660,7	17,6 +	17.286,6	10,4 +	23.201,1	34,2 +	26.556,1	14,5 +	96.023,4	19,2 +
Previsioni definitive	15.996,0	18.942,2	18,4 +	21.282,0	12,4 +	31.886,0	49,8 +	38.634,1	21,2 +	126.740,3	25,5 +
Residui al 31 dicembre	2.750,8	3.399,1	23,6 +	3.790,3	11,5 +	3.814,1	0,6 +	5.356,2	40,4 +	—	19,0 +
Accertamenti	15.563,4	18.640,9	19,8 +	22.930,8	23,0 +	32.313,0	40,9 +	38.537,3	19,3 +	127.985,4	25,8 +
Versamenti	15.199,3	18.017,1	18,5 +	22.538,9	25,1 +	32.122,4	42,5 +	36.603,0	13,9 +	124.480,7	25,0 +

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spese per titoli
(in miliardi di lire)

TITOLO I. — SPESE CORRENTI

	1972	1973	1974	1975	1976	%	Totale	% media
Previsioni iniziali	12.986,2	16.052,5	19.463,8	23.313,0	29.110,4	19,8 +	100.925,9	22,4 +
Previsioni definitive	14.644,8	17.711,4	22.860,0	27.784,8	35.947,5	21,5 +	118.948,5	25,2 +
Residui al 31 dicembre	4.446,7	4.989,9	5.899,6	8.119,6	9.011,0	37,6 +	—	19,8 +
Residui stanz. 31 dicembre	577,3	414,7	490,3	763,3	907,5	55,7 +	—	16,2 +
Impegni	14.461,5	17.650,7	23.178,1	28.656,1	35.923,3	23,6 +	119.869,7	25,6 +
Pagamenti	13.602,7	16.997,4	22.012,9	26.241,4	34.420,5	19,2 +	113.274,9	26,2 +

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE

Previsioni iniziali	3.070,4	3.489,4	4.236,2	5.264,8	7.317,3	24,3 +	23.378,1	24,6 +
Previsioni definitive	4.316,0	5.542,4	5.690,4	9.981,1	11.108,7	75,4 +	36.638,6	29,5 +
Residui al 31 dicembre	6.224,2	6.000,8	6.433,8	9.635,8	9.120,7	49,8 +	—	12,0 +
Residui stanz. 31 dicembre	2.269,4	2.719,8	2.503,1	5.094,7	3.512,0	103,5 +	—	21,1 +
Impegni	4.217,8	5.396,2	5.473,1	9.812,7	11.061,6	79,3 +	35.961,4	30,3 +
Pagamenti	3.007,2	5.609,1	4.972,5	6.550,6	11.538,9	31,7 +	31.678,3	45,8 +

TITOLI I E II

Previsioni iniziali	16.056,6	19.541,9	23.700,0	28.577,8	36.427,7	20,6 +	124.304,0	22,8 +
Previsioni definitive	18.960,8	23.253,8	28.550,4	37.765,9	47.056,2	32,3 +	155.587,1	25,6 +
Residui al 31 dicembre	10.670,9	10.990,7	12.333,4	17.755,4	18.131,7	44,0 +	—	15,3 +
Residui stanz. 31 dicembre	2.846,7	3.134,5	2.993,4	5.858,0	4.419,5	95,7 +	—	19,2 +
Impegni	18.679,3	23.046,9	28.651,2	38.468,8	46.984,9	34,3 +	155.831,1	26,0 +
Pagamenti	16.609,9	22.606,5	26.985,4	32.792,0	45.959,4	21,5 +	144.953,2	29,3 +

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIMBORSO DI PRESTITI

	1972	1973	1974	1975	1976	Totale	% media
		%	%	%	%		
Previsioni iniziali	426,2	796,3	961,9	1.796,1	1.644,0	5.624,5	46,5 +
Previsioni definitive	424,6	762,2	915,0	1.766,8	1.650,2	5.518,8	46,5 +
Residui al 31 dicembre	31,0	29,4	31,7	69,4	471,3	—	175,2 +
Residui stanz. 31 dicembre	1,3	3,0	3,0	1,1	0,3	—	1,3 —
Impegni	423,3	761,0	906,6	1.732,7	1.555,9	5.379,5	45,0 +
Pagamenti	417,3	762,6	903,2	1.694,7	1.154,1	4.931,9	39,2 +
TOTALE COMPLESSIVO							
Previsioni iniziali	16.482,8	20.338,2	24.661,9	30.373,9	38.071,7	129.928,5	23,3 +
Previsioni definitive	19.385,4	24.016,0	29.465,4	39.532,7	48.706,4	161.105,9	26,0 +
Residui al 31 dicembre	10.701,9	11.020,1	12.365,1	17.824,8	18.603,0	—	16,0 +
Residui stanz. 31 dicembre	2.848,0	3.137,5	2.996,4	5.859,1	4.419,8	—	19,2 +
Impegni	19.102,6	23.807,9	29.557,8	40.201,5	48.540,8	161.210,6	26,4 +
Pagamenti	17.027,2	23.369,1	27.888,6	34.486,7	47.113,5	149.885,1	29,2 +

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esercizio finanziario 1976 — Spesa complessiva per Ministeri

(in milioni, con percentuali di incidenza sui totali complessivi)

AMMINISTRAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI				PAGAMENTI (competenza e residui)	
	Spesa impegnata		Residui di stanz.		Totale		Complessivi		Di stanziamento		Importo	%
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%		
											Importo	%
02/A Tesoro (ministero)	19.267.994,1	42,11	886.939,4	31,81	20.154.933,5	41,52	7.610.698,9	40,00	1.089.248,5	24,64	19.234.822,5	40,82
02/B Presidenza	373.654,7	0,81			373.654,7	0,76	86.663,2	0,00	2.178,3	0,04	375.689,2	0,79
02/C Tesoro (altre spese) (1)	1.732.395,7	3,78	2.940,6	0,10	1.735.336,4	3,57	483.525,7	2,00	3.241,9	0,07	1.333.042,5	2,82
02 Tesoro (totale)	21.374.044,5	46,71	889.880,1	31,92	22.263.924,6	45,86	8.180.887,8	43,00	1.094.668,7	24,76	20.943.554,3	44,45
03 Finanze	4.602.078,4	10,05	183.128,6	6,56	4.785.207,0	9,85	808.521,2	4,00	322.141,7	7,28	4.891.544,8	10,38
04 Bilancio	458.647,2	1,00	700,0	0,02	459.347,2	0,94	5.572,1	0,00	4.140,0	0,09	772.395,7	1,63
05 Giustizia	396.784,6	0,86	3.229,0	0,11	400.013,6	0,82	153.020,7	0,00	9.343,0	0,21	372.843,1	0,79
06 Esteri	260.939,8	0,57	18.225,3	0,65	279.165,1	0,57	64.239,4	0,00	18.842,4	0,42	280.775,9	0,59
07 Pubblica istruzione	5.373.821,8	11,74	56.055,9	2,01	5.429.877,8	11,18	893.275,4	4,00	70.871,9	1,60	5.339.161,5	11,33
08 Interno	1.144.756,9	2,50	19.179,5	0,68	1.163.936,4	2,39	280.485,2	1,00	30.092,6	0,68	1.186.639,9	2,51
09 Lavori pubblici	831.858,6	1,81	603.984,8	21,66	1.435.843,4	2,95	3.800.813,1	20,00	1.138.779,0	25,76	1.016.273,1	2,15
10 Trasporti	392.827,4	0,85	23.716,7	0,85	416.544,1	0,85	326.272,4	1,00	40.894,9	0,92	353.675,1	0,75
11 Poste	315,6	0,00			315,6	0,00	196,8	0,00			196,8	0,00
12 Difesa	2.927.811,4	6,39	320.572,5	11,50	3.248.383,9	6,69	1.451.812,4	7,00	377.237,0	8,53	2.933.595,6	6,22
13 Agricoltura	876.821,8	1,91	244.877,6	8,78	1.121.699,4	2,31	1.310.832,5	7,00	455.570,2	10,30	1.002.043,9	2,12
14 Industria	271.614,9	0,59	244.253,5	8,76	515.873,4	1,06	612.540,7	3,00	552.622,4	12,50	321.393,4	0,68
15 Lavoro	2.942.123,7	6,43			2.942.123,7	6,06	115.359,2	0,00			3.665.882,4	7,78
16 Commercio estero	42.640,8	0,09	2.317,1	0,08	44.957,9	0,09	21.453,4	0,00	2.974,8	0,06	39.407,0	0,08
17 Marina mercantile	363.419,7	0,79	82.881,6	2,97	446.301,3	0,91	195.986,7	1,00	104.924,4	2,37	347.817,5	0,73
18 Partecipazioni statali	145.551,1	0,31	12.000,0	0,43	157.551,1	0,32	22.511,0	0,00	22.062,5	0,49	169.430,7	0,35
19 Sanità	3.126.181,5	6,83	56.278,8	2,01	3.182.460,3	6,55	193.013,9	1,00	124.368,8	2,81	3.214.552,7	6,82
20 Turismo	111.705,1	0,24	21.573,6	0,77	133.278,7	0,27	119.687,9	0,00	42.063,9	0,95	157.336,5	0,33
21 Beni culturali	109.435,6	0,23	4.596,2	0,16	114.031,8	0,23	46.545,2	0,00	8.119,8	0,18	104.996,9	0,22
Totale complessivo	45.753.380,3	—	2.787.455,8	—	48.540.836,1	—	18.603.927,0	—	4.419.717,8	—	47.113.516,9	—

(1) Organi costituzionali, magistrature amministrative, fondi speciali e rimborso prestiti

2. — Operazioni d'indebitamento

L'entità dell'indebitamento patrimoniale netto (1.045 miliardi) è stata nel 1976 di gran lunga inferiore non soltanto a quella del 1975, nel quale aveva raggiunto l'eccezionale livello di 6.506 miliardi, ma anche rispetto ai più ridotti valori — in lire correnti — degli ultimi nove anni (37).

La differenza rispetto al 1975 sta principalmente nella assai minore entità delle accensioni di nuovi prestiti (da 8.239 a 2.601 miliardi), essendosi avuta una certa diminuzione anche nei rimborsi (da 1.733 a 1.556 miliardi), mentre il livello comunque elevato mantenuto da quest'ultimo fattore è stato causa prevalente della differenza rispetto agli anni anteriori, tanto da potersi dire che circa il 60 per cento di detti prestiti è stato assorbito dalla restituzione di quelli precedenti (a non voler considerare gli oneri per interessi, lievitati nel 1976 a circa 4.700 miliardi, compresi quelli sul debito fluttuante, con un incremento di oltre il 50 per cento).

E da precisare, peraltro (oltre al fatto che per la prima volta, a quanto risulta, gli accertamenti per entrate da prestiti sono inferiori alle previsioni definitive), che fra le operazioni di accensione figuranti nel rendiconto generale non è compresa una emissione di Buoni poliennali del Tesoro per il valore nominale di 1.500 miliardi, avendone l'Amministrazione effettuato l'imputazione alla competenza dell'esercizio in corso, anziché del 1976.

Tale emissione ha presentato caratteri anomali, essendo stata disposta congiuntamente sulla base sia dell'articolo 188 della legge di approvazione del bilancio 1976 — sicché almeno per questa parte essa doveva considerarsi di stretta pertinenza del bilancio medesimo, riferendosi la norma citata alla copertura del relativo disavanzo di competenza — sia della legge 5 maggio 1976, n. 206 — col richiamo alla quale l'originario provvedimento ministeriale è

(37) Per il quinquennio, si vedano i dati sulla accensione e sui rimborsi nelle serie storiche allegate al paragrafo precedente.

stato integrato a seguito di rilievo della Corte — per una quota di 500 miliardi acquisita dal mercato finanziario al diverso e specifico scopo di provvedere al fondo di dotazione dell'ENEL, secondo quanto stabilito dalla legge suddetta (38).

Per la ragione suddetta, e non essendo vi stata nel 1976 contrazione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche (CREDIOP), l'unica forma di ricorso al mercato finanziario riferibile a tale esercizio è stata l'emissione di speciali certificati di credito, rappresentata nel prospetto allegato al presente paragrafo, che dal confronto fra importi nominali e ricavi netti consente di stabilire il diverso costo che hanno avuto le singole operazioni, alquanto limitato in vari casi (intorno al 4 per cento) ma molto più elevato in altri (enti mutualistici, ENEL: 13-15 per cento), sicché l'incidenza complessiva si avvicina all'11 per cento, con un tasso generale d'interesse del 10 per cento annuo.

Per attinenza con una delle operazioni esaminate, si fa breve cenno qui di quanto si è avuto modo di rilevare in materia di interventi a favore dell'A.I.M.A., ai sensi della legge 31 marzo 1971, n. 744: premesso che il Tesoro rilascia alla Banca d'Italia certificati di credito in contropartita di anticipazioni erogate da detta Banca per il fabbisogno di cassa dell'Azienda, e che le somme corrisposte dalla Comunità europea (e imputate al capitolo 3497 dell'entrata) sono destinate al rimborso della quota di tali anticipazioni inerenti ad interventi effettuati dall'Azienda in applicazione di nor-

(38) Allo stesso scopo erano stati in precedenza emessi certificati speciali di credito per un complessivo ricavo netto di circa 500 miliardi, sicché nei confronti dell'operazione citata nel testo — in quanto materialmente effettuata nel 1976, salva poi l'imputazione che formalmente ne è stata fatta — era stato anche osservato come non potesse ritenersi consentito il ricorso al mercato per un'autorizzazione di spesa riferentesi all'esercizio successivo (cioè per la quota di fondo di dotazione relativa al 1977).

Gli aspetti esaminati toccano i più generali problemi della discrezionalità dell'esecutivo in tema di indebitamento, più volte considerati dalla Corte.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

me comunitarie (oppure versate alla « gestione finanziaria »), è emerso che la medesima non sarebbe in grado di fornire analitica dimostrazione, per le singole gestioni, delle restanti spese che debbono effettivamente rimanere a carico del bilancio dello Stato.

È emerso, inoltre, che somme dovute dall'Italia alla Comunità (nella specie, 2,5 miliardi, per concorso nel programma 1968-1969 di aiuto alimentare ai Paesi in via di sviluppo) sono state trattenute dalla Comunità medesima, a titolo compensativo, in sede di corresponsione dei fondi prima menzionati, e che questi ultimi sono stati introitati in bilancio al netto di tale detrazione, anziché al lordo di essa e con conseguente iscrizione del corrispondente importo nella spesa, come dovrebbe invece operarsi in ottemperanza all'articolo 134 del regolamento di contabilità generale, espressione del principio di integrità del bilancio.

Va altresì considerato che oltre ai suddetti certificati di credito, di durata annuale, altri ne vengono emessi, decennali, a consolidamento dei debiti contratti in base ai primi, ma il loro introito (36 miliardi nel 1976, netto ricavo su un valore nominale di 39,2 miliardi) non viene acquisito fra le entrate di bilancio.

In definitiva, non pare che le esigenze di semplificazione adottate dal Ministero del Tesoro a sostegno dei criteri seguiti possono prevalere su quelle di chiarezza dei conti, le quali richiedono che gli oneri destinati a gravare sullo Stato, sempreché analiticamente giustificati, trovino specifica rappresentazione nel bilancio, nonché collocazione corrispondente alla natura di spesa effettiva che ad essi è propria.

Il notevole aumento delle entrate per operazioni finali non è valso a compensare, rispetto al precedente anno, la sensibile

flessione intervenuta nell'indebitamento patrimoniale, — come si è visto a proposito del saldo negativo di cassa, pari a 10.510 miliardi — e ciò ha contribuito ad accentuare assai sensibilmente il concorso alla copertura del *deficit* di bilancio da parte della tesoreria (sulla quale si è altresì riflesso il mancato versamento di entrate, per competenza e residui, causa dell'elevato incremento dei residui attivi, che hanno raggiunto l'importo di 5.356 miliardi).

I dati disponibili circa la gestione di quest'ultima (che in quanto formalmente distinta da quella del bilancio sfugge al controllo della Corte), sono quelli esposti nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese e nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* recante il conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1976 supplementivo (periodo non considerato da detta relazione).

Può solo brevemente notarsi al riguardo, che nella copertura del fabbisogno ha assunto rilievo l'intervento dell'Istituto di emissione (39) sia nel conto corrente di tesoreria provinciale sia con l'assorbimento di gran parte dei Buoni ordinari del Tesoro, come pure di titoli a medio termine (in misura anzi proporzionalmente superiore a quella dell'anno precedente, considerate le minori emissioni), sì da attenuare gli effetti di limitazione della liquidità perseguiti col deposito previo sulle importazioni e con l'aumento delle riserve obbligatorie delle Aziende di credito.

(39) Quanto alla circolazione di Stato, cui fa riferimento la Relazione citata, il cap. 5010, relativo alle monete metalliche, reca un accertamento di 25,5 miliardi (19 miliardi del 1975). Nessun accertamento, invece (al pari che in detto anno), figura sul cap. 5023, concernente i biglietti di Stato da L. 500.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Certificati di credito
(in milioni di lire)

LEGGE	OGGETTO	Anno cui si riferisce	Importo nominale	Netto ricavato	Durata ammortam. Interesse	Natura del prestito
Decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e legge 31 marzo 1976, n. 72	Estinzione dei crediti vantati dagli Enti Ospedalieri nei confronti degli Enti Mutualistici	1976	1.233.600,0	1.077.001,3	10 - 10%	Certificati speciali di credito
C. S.	C. S.	1976	360.560,0	323.001,6	10 - 10%	C. S.
Legge 31 marzo 1971, n. 144	Interventi a favore dell'AIMA	1976	45.947,6	45.000,0	1 - 5,5%	C. S.
Legge 7 maggio 1973, n. 244	Fondo di dotazione EAGAT	1976	3.440,0	3.003,3	10 - 10%	C. S.
Legge 7 maggio 1973, n. 253	Fondo di dotazione ENEL	1976	52.040,0	50.001,7	11 - 10%	C. S.
Legge 5 maggio 1976, n. 206	Aumento fondo dotazione ENEL	1976	52.270,0	49.999,8	11 - 10%	C. S.
C. S.	C. S.	1976	288.460,0	249.998,6	11 - 10%	C. S.
C. S.	C. S.	1976	226.840,0	199.997,2	11 - 10%	C. S.
Legge 22 dicembre 1973, n. 825	Interventi a favore degli Aeroporti a traffico aereo civile	1976	17.190,0	15.007,8	11 - 10%	C. S.
Legge 7 marzo 1973, n. 69	Fondo di dotazione EGAM	1976	46.840,0	45.005,4	11 - 10%	C. S.
Legge 7 maggio 1973, n. 243	Fondo di dotazione EFIM	1976	31.230,0	30.006,8	11 - 10%	C. S.
Legge 4 agosto 1975, n. 394	Fondo di dotazione GEPI	1976	49.960,0	48.003,2	11 - 10%	C. S.
Legge 12 agosto 1974, n. 371	Finanziamento degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno	1975	364.270,0	350.002,7	11 - 10%	C. S.
Legge 10 ottobre 1975, n. 524	Fondo di dotazione Cassa per il credito alle imprese artigiane	1976	36.430,0	35.003,0	10 - 10%	C. S.
Decreto legge 29 novembre 1975, n. 573 convertito in legge 26 gennaio 1976, n. 4	Finanziamento a favore di piccole e medie imprese industriali	1976	41.640,0	40.009,0	11 - 10%	C. S.
				2.561.041,5		

CAPITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

1. — Risultati della gestione

Come può ricavarsi dalle serie storiche per titoli e totali, allegate al precedente capitolo (40), le grandi linee della gestione 1976 ne mostrano un andamento particolarmente favorevole, anche nel quadro di medio periodo, per quanto concerne i comparti principali, cioè le entrate correnti (titoli I e II), mentre più contenuto in percentuale appare l'incremento del totale generale rispetto al 1975, anno caratterizzato da un ricorso eccezionalmente ampio al mercato finanziario.

Nelle entrate tributarie, nonostante la riduzione di aliquote disposta a fine 1975 nell'imposizione diretta personale, gli svariati inasprimenti fiscali e le modifiche al regime di riscossione (autotassazione), sopravvenuti alla definizione delle previsioni iniziali, spiegano in buona parte il fatto che queste siano state di gran lunga superate dagli accertamenti.

Superiori, nell'insieme, risultano gli accertamenti stessi anche rispetto alle previsioni definitive, ma non va trascurato che a casi, anche piuttosto rilevanti, di maggiore gettito — imposta sul reddito delle persone giuridiche (capitolo 1024), imposta sui redditi da capitale (capitolo 1026), imposta sul consumo dei tabacchi (capitolo 1601) — se ne contrappongono altri di gettito inferiore al previsto, il più importante dei quali è quello dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (capitolo 1023), con una differenza in meno di circa 800 miliardi, pur

(40) Le serie per categorie sono invece allegate al presente capitolo.

essendone il gettito aumentato di oltre il 60 per cento rispetto al 1975 (41).

Analogo fenomeno si è avuto per voci minori, ma pur significative, come quelle relative al settore automobilistico, cioè le tasse automobilistiche (capitolo 1218) e la imposta straordinaria « una tantum » sui veicoli a motore, istituita in occasione del terremoto del Friuli (capitolo 1233, con un accertamento di 242 miliardi rispetto ai 341 previsti).

Sempre in termini di confronto fra accertamenti e previsioni, va rilevato come sui risultati globali agiscano in senso migliorativo casi di mancata formulazione delle previsioni stesse, con relativa iscrizione in bilancio, come quello relativo al diritto sulle cessioni di valuta e sui pagamenti all'estero (capitolo 1234), il cui gettito viene indicato nel consuntivo in 413 miliardi, senza che sia possibile un confronto con una stima dei proventi che si contava di realizzare, e che secondo i principi del bilancio di competenza avrebbero dovuto essere quantificati.

Circa l'incremento dell'intero gettito tributario rispetto all'anno precedente, può osservarsi come il tasso percentuale piuttosto elevato di esso (42) faccia seguito a quello molto ridotto dell'incremento stesso in tale anno rispetto al 1974, sicché nel biennio il tasso medio coincide sostanzialmente con quello di più lungo periodo, e

(41) La previsione iniziale era stata accresciuta di 1.690 miliardi con la citata legge di variazione n. 188 del maggio 1977.

(42) 40 per cento negli accertamenti e 37 per cento nei versamenti per competenza e residui.

sarebbe quindi rimasto al di sotto di esso senza le sopravvenute misure normative (alcune delle quali di portata contingente).

L'osservazione riguarda particolarmente l'imposizione indiretta (per quella diretta l'incremento medio del biennio è del 36 per cento), la quale nel 1975 subì una flessione anche in valori assoluti, soprattutto per il negativo andamento della imposta sul valore aggiunto, benché quest'ultima fosse stata accertata al lordo dei rimborsi nel periodo anteriore al già citato decreto presidenziale del luglio di detto anno (43).

Per una giusta valutazione dei risultati esposti nei prospetti allegati, occorre tener conto non soltanto della precisazione ora fatta (44), bensì pure del raggruppamento della suddetta imposta in un unico capitolo della categoria II, riguardante le tasse ed imposte sugli affari, capitolo (1203) che comprende quindi anche la quota attribuita fino al 1975 alla categoria III, relativa alle imposte sulla produzione e sui consumi e alle dogane.

Resi così omogenei i termini del raffronto fra i due esercizi, anche la citata categoria III presenta un incremento percentuale (+ 26,5 per cento) in luogo della diminuzione risultante contabilmente, mentre l'incremento della categoria II si riduce alla misura del 46 per cento, nell'ambito del quale quello dell'imposta in parola si ragguaglia al 42 per cento (al netto però dei rimborsi di cui si è detto).

Negli ultimi due anni, il comparto delle entrate extratributarie ha visto crescere in misura sensibilissima la propria incidenza rispetto al passato: il gettito di poco più che 1000 miliardi, registrato nel 1974, si è infatti più che quadruplicato nel 1975, au-

(43) Si vedano il capitolo I della Sez. I e le osservazioni critiche ivi formulate in ordine al nuovo sistema di iscrizione al netto.

(44) I rimborsi IVA effettuati nel 1976 vengono indicati in 1.285 miliardi a pag. 226 della Relazione generale sulla situazione economica del Paese (la quale peraltro prende a riferimento l'anno solare, con esclusione dell'esercizio supplementivo).

mentando ancora di oltre otto volte nel 1976.

I fattori di tale andamento, puntualmente evidenziati nei diversi documenti governativi di illustrazione finanziaria, si incentrano essenzialmente nelle categorie relative agli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro (per la retrocessione di interessi sui Buoni ordinari del Tesoro da parte della Banca d'Italia: capitolo 3234), e, in particolare modo, ai recuperi, rimborsi e contributi.

A parte la voce principale di quest'ultima categoria, relativa agli introiti destinati al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, passati da 1.775 miliardi nel 1975 a 2.545 nel 1976 (capitolo 3615), l'incremento complessivo registrato per quest'ultimo anno si deve per circa due terzi al rientro in bilancio (capitoli 3505 e 3506) di 1.756 miliardi acquisiti mediante prestiti nel 1975 per l'attuazione di interventi di rilancio dell'economia (45), e versati nello stesso 1976 su un apposito conto corrente di tesoreria.

Come già accennato trattando dei risultati differenziali, ed a parte i profili della spesa esaminati nel capitolo che segue, il giro contabile adottato ha alterato il significato del saldo di parte corrente, tenuto conto della natura dei mezzi finanziari in parola, in rapporto alla loro fonte originaria di acquisizione: ciò avrebbe dovuto indurre ad includerli quanto meno fra le entrate del titolo III, come già accade per casi non del tutto dissimili (v. ad esempio, il capitolo 4584), anche se ne avrebbe comunque risentito il saldo per operazioni finali, cui l'entrata in parola resta sostanzialmente estranea.

Deve rilevarsi, infine, il notevole aumento dei residui attivi (con conseguente aggravio della tesoreria) che appare prevalentemente dovuto proprio al mancato versamento di entrate del comparto da ultimo esaminato, quali segnatamente la ricordata retrocessione di interessi da parte della

(45) I due decreti legge emanati nel 1975, e ricordati nella precedente relazione (pag. 73, nota 1) autorizzavano interventi per un ammontare pressoché doppio, pari ad oltre 3.500 miliardi.

Banca d'Italia (617 miliardi), la ritenuta su stipendi, retribuzioni, ecc. (capitolo 3467, 318 miliardi), gli introiti destinati agli oneri connessi al ripiano dei debiti degli enti mutualistici (capitolo 3502, 471 miliardi) ed al fondo di solidarietà per il Friuli (capitolo 3511, 151 miliardi).

2. — *Vigilanza sulla gestione delle entrate*

In ordine alla situazione ed al funzionamento dei servizi principalmente adibiti alla gestione dell'entrata, notazioni varie sono esposte nel capitolo della successiva parte relativo al Ministero delle Finanze.

Si fa qui cenno di aspetti di carattere generale, o riguardanti pure altre Amministrazioni.

Alla vicenda relativa all'anagrafe tributaria, nei limiti degli elementi risultanti alla Corte, sono stati dedicati cenni nelle precedenti relazioni, in cui è stato posto in rilievo il duplice danno subito dall'Erario sia per il rinvio nell'attuazione di un fondamentale strumento di lotta all'evasione (nonché di perequazione fiscale), sia per le ingenti somme spese in attrezzature e macchinari dei quali è stato poi deciso di non fare più uso (46), a causa del radicale mutamento del programma di realizzazione definito con il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 27 marzo 1976, n. 60.

In conformità a quanto autorizzato con l'articolo 3 di quest'ultimo, il Ministero delle finanze ha stipulato in data 12 agosto 1976 una convenzione (47) con una società costituita con prevalente partecipazione sta-

(46) E' stata acquisita alla Procura generale della Corte, per l'accertamento di eventuali responsabilità, la circolare con cui nel corso del 1976 il Ministero delle finanze ha disposto la dismissione delle apparecchiature e dei terminali già installati, a seguito dello scioglimento dei contratti già conclusi con le società I.B.M.-Italia ed Olivetti.

(47) Il decreto ministeriale n. 17071 del 31 agosto 1976, approvativo della convenzione, è stato vistato e registrato dalla Corte dei conti il 2 settembre 1976.

tale — indiretta — e cioè con la S.p.A. « Società generale di informatica », convenzione che ha la durata di cinque anni e determina un compenso di 180,4 miliardi, per la realizzazione tecnica e la conduzione, nella fase iniziale, del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, allo scopo di porre le basi per l'attuazione dell'anagrafe (48).

Per quanto concerne la materia della riscossione, dal numero delle relazioni ispettive pervenute alla Corte (circa 1500) può rilevarsi una sensibile intensificazione della attività di verifica dell'Amministrazione sui servizi tuttora affidati alle esattorie, segnatamente per i versamenti diretti (49).

L'andamento di detti servizi, quale emerge dall'insieme delle relazioni medesime, appare nel complesso migliorato rispetto al precedente esercizio. Le principali irregolarità segnalate (che in qualche caso hanno condotto all'applicazione di sanzioni

(48) Come la Corte ha avuto cura di accertare, al capitale della Società contraente partecipano per il 95% la Soc. « Italsiel » e per il 5% la Soc. « C.I.S. » (Calcolo industriale scientifico), il cui capitale appartiene interamente alla stessa « Italsiel ».

Il capitale di quest'ultima, a sua volta, è distribuito per il 17,08% fra enti di diritto pubblico (Banca d'Italia 8%, B.N.L. 3%, EFIM 3,04%, ENI 3,04%), per il 55,04% fra società del gruppo I.R.I. (Alitalia 3,04%, Banca commerciale italiana 8%, Banco di Roma 8%, Credito italiano 8,04%, Finmeccanica 10,24%, Finsider 3,04%, RAI 3,04%, SAGEA 0,40%, STET 10,24%, oltre allo stesso IRI con l'1%), e per il 27,88% fra altri azionisti (Assicurazioni generali 3,04%, FIAT 5,04%, Olivetti 10,2%, Montedison 3%, Pirelli 2,4%, S.A.I. 3%, Snia Viscosa 1,2%).

Lo schema di convenzione non è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato, secondo la facoltà accordata al Ministero dallo stesso decreto-legge citato nel testo.

(49) Una certa flessione di tali attività, peraltro, è stata riscontrata per alcuni Ispettorati compartimentali dell'Italia settentrionale.

Non soddisfacenti, poi, appaiono le verifiche espletate in altri settori, come quello degli Uffici periferici delle tasse e imposte indirette sugli affari, in quanto limitate agli adempimenti dei titolari di detti Uffici come agenti contabili, e quindi carenti in ordine al loro operato nella concreta applicazione dei tributi.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pecuniarie ovvero alla pronuncia di decadenza dell'esattore) sono consistite: *a*) nella tardiva presentazione agli uffici finanziari degli elenchi decadali delle riscossioni, a sua volta determinata, peraltro, dalla tardiva restituzione di detti elenchi da parte del Consorzio nazionale fra gli esattori; *b*) nel tardivo versamento in Tesoreria (da parte di 156 esattori) di somme riscosse allo sportello o mediante l'apposito conto corrente postale vincolato, per un complessivo importo di circa 400 milioni; *c*) nella omessa presentazione del conto giudiziale da parte di 21 esattori; *d*) nella irregolare tenuta di registri e scritture contabili.

Direttamente imputabile alla stessa Amministrazione è invece la prassi del « pagamento differito », concesso dagli Uffici periferici delle dogane non soltanto ad Amministrazioni statali, specialmente militari, ma anche a soggetti privati, con crescente accumulo di crediti per imposte di fabbricazione e corrispondenti sovrimposte di confine sui prodotti petroliferi immessi al consumo o importati. Tali prassi ha continuato ad attuarsi sulla base dell'ormai remoto decreto ministeriale 19 maggio 1943, recante « Istruzioni sulla contabilità delle dogane e delle imposte di fabbricazione », anche dopo l'emanazione del testo unico sui servizi doganali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1973, n. 43, e prescindendo dalle condizioni, dai termini, dalle garanzie e dalle sanzioni cui gli articoli 79 e seguenti di quest'ultimo subordinano l'agevolazione in parola.

In materia sono in corso indagini da parte della Procura generale della Corte dei conti. Intanto, con apposita norma inserita nel disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato per il 1976 viene proposta l'eliminazione del credito, dell'importo di oltre 250 miliardi, maturato nei confronti dell'Amministrazione della difesa.

Gli adempimenti relativi alla esecuzione di decisioni di condanna della Corte nei confronti di funzionari ed agenti dello Stato sono apparsi in linea di massima regolari per ciò che riguarda le comunicazioni cui sono tenute le diverse Amministrazioni, sal-

ve difficoltà opposte da talune (Sanità, Lavoro, ANAS, e, in particolare Esteri, nei cui confronti si è reso necessario l'intervento della Procura generale). L'ammontare complessivo dei crediti, risultanti da 377 partite, è di oltre 1.800 milioni (di cui 411 per decisioni emesse negli ultimi due anni), per i quali sono stati recuperati 96 milioni nel 1975; dato, questo, che indica la particolare ampiezza delle dilazioni di pagamento accordate (50), sì da non garantire l'estinzione dei debiti in un ragionevole lasso di tempo, trattandosi di quote talvolta inferiori persino all'importo dei soli interessi.

Sono stati altresì rilevati ritardi, nonché irregolarità varie, in tema di imputazione dei versamenti, di applicazione dei vincoli di solidarietà, di ricorso alle procedure esecutive, di stipula (talora omessa) delle convenzioni nei casi di impossibilità a provvedere mediante trattenute, ecc.

Vanno, peraltro, tenute presenti le obiettive difficoltà nascenti talora dalle modeste condizioni economiche dei debitori.

A differenza che per l'Amministrazione statale, manca una apposita disciplina che vincoli a specifici adempimenti, in materia, quelle degli altri enti pubblici, sicché il recupero di somme dovute in base a condanna della Corte, da funzionari ed agenti di questi ultimi, non appare altrettanto garantito, pur non essendo mancate iniziative della Procura generale per sollecitare notizie sull'azione svolta da parte delle diverse Amministrazioni interessate.

In ordine ai recuperi di somme anticipate dallo Stato per l'esecuzione di opere pubbliche si è riferito nella scorsa relazione delle intese col Ministero del Tesoro per la comunicazione alla Corte dei dati risultanti dalle scritture degli uffici periferici di detto Ministero. Le notizie finora pervenute sono molto parziali, essendo limitate agli uffici di cinque regioni, che hanno segnalato prenotazioni per un complessivo importo di 3,5 miliardi.

(50) Non sono ancora pervenuti tutti i dati relativi al 1976. Dati parziali sono stati altresì forniti in ordine alle partite trasferite a campione demaniale, in numero di 169.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Resta infine da dire di un caso nel quale è stata rilevata l'indebita concessione, a favore di una Società editrice, dell'abbuono della somma di 1.135 milioni dovuta all'IMI a rimborso di finanziamenti accordati ai sensi delle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274, somma destinata ad affluire al bilancio dello Stato secondo quanto disposto dalla legge 4 agosto 1975, n. 403 (articolo 2).

La delibera dell'apposito Comitato, approvata con decreto del Ministro dell'Industria e commercio di concerto con quello del Tesoro, è apparsa infatti non conforme all'articolo 3 della citata legge n. 274, trattandosi (a parte la mancanza della prescritta richiesta dell'IMI), di impresa in istato di dissesto tale da rendere inevitabile che alla procedura di concordato preventivo in corso seguisse la dichiarazione di fallimento, e quindi da escludere che l'abbuono consen-

tisse il conseguimento degli obiettivi di risanamento economico e di mantenimento dell'occupazione, nonché di miglioramento delle prospettive di recupero del residuo credito, cui la norma suddetta condiziona le eventuali agevolazioni ai mutuatari.

A seguito dei rilievi della Corte (51), l'Amministrazione ha fatto conoscere di aver promosso una nuova pronuncia del Comitato, secondo la quale in caso di fallimento l'abbuono decadrebbe ed il credito statale riprenderebbe consistenza.

Tale pronuncia, peraltro, non risulta aver riportato la prescritta approvazione ministeriale, ed alla vicenda è stata interessata la Procura generale della Corte.

(51) Tali rilievi sono stati mossi nell'esercizio della funzione di vigilanza, avendo la Sezione del controllo escluso che il provvedimento fosse soggetto a visto di legittimità della Corte.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Entrate per categorie
(in miliardi di lire)

CATEGORIA I. — IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO

	1972	1973	%	1974	%	1975	%	1976	%	Totale	% media
Previsioni iniziali	3.542,0	4.027,8	13,7 +	4.259,6	5,8 +	5.500,0	29,1 +	9.570,4	74,0 +	26.899,8	30,7 +
Previsioni definitive	3.542,0	4.027,9	13,7 +	4.278,8	6,2 +	7.390,2	72,7 +	12.129,2	64,1 +	31.368,1	39,2 +
Residui al 31 dicembre	1.259,1	1.413,8	12,3 +	1.350,0	4,5 —	1.620,8	20,1 +	1.868,0	15,3 +	—	10,8 +
Accertamenti	3.987,7	4.510,2	13,1 +	6.341,0	40,6 +	8.014,7	26,4 +	11.707,3	46,1 +	34.560,9	31,6 +
Versamenti	3.754,6	4.394,9	17,1 +	6.374,0	45,0 +	7.648,9	20,0 +	11.330,1	48,1 +	33.502,5	32,6 +

CATEGORIA II. — TASSE E IMPOSTE SUGLI AFFARI

Previsioni iniziali	4.702,4	4.813,5	2,4 +	5.658,0	17,5 +	6.530,0	15,4 +	7.961,8	21,9 +	29.665,7	14,3 +
Previsioni definitive	4.703,6	4.815,6	2,4 +	6.551,6	36,0 +	4.276,6	34,7 —	9.672,1	126,2 +	30.019,5	32,5 +
Residui al 31 dicembre	298,8	718,4	140,4 +	940,9	31,0 +	716,1	23,9 —	647,1	9,6 —	—	34,5 +
Accertamenti	4.138,8	4.338,3	4,8 +	4.967,1	14,5 +	4.299,5	13,4 —	10.109,1	135,1 +	27.852,8	35,3 +
Versamenti	4.122,4	3.944,1	4,3 —	4.704,0	19,3 +	4.479,9	4,8 —	9.978,6	122,7 +	27.229,0	33,2 +

CATEGORIA III. — IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE

Previsioni iniziali	3.180,9	4.588,9	44,3 +	5.008,1	9,1 +	5.511,0	10,0 +	4.429,2	19,6 —	22.718,1	11,0 +
Previsioni definitive	3.180,9	4.593,6	44,4 +	5.008,1	9,0 +	6.199,2	23,8 +	4.429,2	28,6 —	23.411,0	12,2 +
Residui al 31 dicembre	487,9	458,6	6,0 —	586,8	28,0 +	314,5	46,4 —	123,6	60,7 —	—	21,3 —
Accertamenti	2.893,4	4.456,5	54,0 +	6.218,3	39,5 +	6.114,2	1,7 —	4.399,1	28,1 —	24.081,5	15,9 +
Versamenti	2.831,1	4.421,4	56,2 +	6.130,2	38,6 +	6.369,4	3,9 +	4.355,1	31,6 —	24.107,2	16,8 +

CATEGORIA IV. — MONOPOLI

Previsioni iniziali	935,1	976,0	4,4 +	976,0	0,0 +	1.206,0	23,6 +	1.230,0	2,0 +	5.323,1	7,5 +
Previsioni definitive	935,1	976,0	4,4 +	976,0	0,0 +	1.024,0	4,9 +	1.080,0	5,5 +	4.991,1	3,7 +
Residui al 31 dicembre	22,0	35,1	59,5 +	29,6	15,7 —	33,1	11,8 +	26,0	21,5 —	—	8,5 +
Accertamenti	888,0	781,5	12,0 —	891,0	14,0 +	1.046,0	17,4 +	1.164,5	11,3 +	4.771,0	7,7 +
Versamenti	878,1	769,7	12,3 —	896,8	16,5 +	1.042,7	16,3 +	1.171,8	12,4 +	4.759,1	8,2 +

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATEGORIA V. — LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO

	1972	1973	%	1974	%	1975	%	1976	%	Totale	% media
Previsioni iniziali	253,5	194,9	23,1 —	206,0	5,7 +	220,1	6,8 +	240,2	9,1 +	1.114,7	0,4 —
Previsioni definitive	253,5	194,9	23,1 —	206,0	5,7 +	223,6	8,5 +	290,3	29,8 +	1.168,3	5,2 +
Residui al 31 dicembre	145,5	153,1	5,2 +	165,8	8,3 +	182,1	9,8 +	190,0	4,3 +	—	6,9 +
Accertamenti	167,0	189,8	13,7 +	210,1	10,7 +	246,2	17,2 +	294,7	19,7 +	1.107,8	15,3 +
Versamenti	192,7	183,3	4,9 —	196,7	7,3 +	231,4	17,6 +	287,4	24,2 +	1.091,5	11,1 +

CATEGORIA VI. — PROVENTI SPECIALI

Previsioni iniziali	114,5	123,5	7,9 +	129,4	4,8 +	143,1	10,6 +	159,1	11,2 +	669,6	8,6 +
Previsioni definitive	123,0	142,3	15,7 +	150,7	5,9 +	172,0	14,1 +	195,0	13,4 +	783,0	12,3 +
Residui al 31 dicembre	8,0	7,9	1,3 —	7,3	7,6 —	6,2	15,1 —	8,1	30,6 +	—	1,7 +
Accertamenti	118,5	146,1	23,3 +	152,1	4,1 +	139,7	8,2 —	189,7	35,8 +	746,1	13,8 +
Versamenti	116,3	146,0	25,5 +	157,2	7,7 +	140,8	10,4 —	187,4	33,1 +	747,7	14,0 +

CATEGORIA VII. — PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI

Previsioni iniziali	141,2	164,1	16,2 +	167,6	2,1 +	237,2	41,5 +	187,0	21,2 —	897,1	9,7 +
Previsioni definitive	147,2	179,7	22,1 +	206,4	14,9 +	298,2	44,5 +	217,1	27,2 —	1.048,6	13,6 +
Residui al 31 dicembre	149,6	194,9	30,3 +	135,7	30,4 —	92,4	31,9 —	301,1	225,9 +	—	48,5 +
Accertamenti	164,8	166,7	1,2 +	204,3	22,6 +	260,7	27,6 +	413,0	58,4 +	1.209,5	27,5 +
Versamenti	115,4	124,1	7,5 +	292,6	135,8 +	292,6	0,0 +	250,5	14,4 —	1.075,2	32,2 +

CATEGORIA VIII. — PROVENTI DEI BENI DELLO STATO

Previsioni iniziali	25,8	27,3	5,8 +	30,8	12,8 +	32,7	6,2 +	35,9	9,8 +	152,5	8,7 +
Previsioni definitive	25,8	27,4	6,2 +	30,8	12,4 +	32,7	6,2 +	35,9	9,8 +	152,6	8,7 +
Residui al 31 dicembre	8,1	7,1	12,3 —	9,4	32,4 +	7,4	21,3 —	26,0	251,4 +	—	62,6 +
Accertamenti	28,4	27,7	2,5 —	28,4	2,5 +	32,2	13,4 +	46,2	43,5 +	162,9	14,2 +
Versamenti	28,8	27,4	4,9 —	26,8	2,2 —	32,4	20,9 +	43,0	32,7 +	158,4	11,6 +

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATEGORIA IX. — PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONE

	1972	1973	%	1974	%	1975	%	1976	%	Totale	% media
Previsioni iniziali	155,0	192,9	24,5 +	209,7	8,7 +	207,5	1,0 —	206,6	0,4 —	971,7	8,0 +
Previsioni definitive	154,1	193,6	25,6 +	210,2	8,6 +	207,5	1,3 —	210,0	1,2 +	975,4	8,5 +
Residui al 31 dicembre	163,9	192,5	17,4 +	306,2	59,1 +	458,3	49,7 +	469,6	2,5 +	—	32,2 +
Accertamenti	164,5	193,7	17,8 +	205,8	6,2 +	281,8	36,9 +	152,9	45,7 —	998,7	3,8 +
Versamenti	158,4	174,6	10,2 +	81,0	53,6 —	101,0	24,7 +	143,6	42,2 +	658,6	5,9 +

CATEGORIA X. — INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO

Previsioni iniziali	5,7	5,8	1,8 +	7,0	20,7 +	6,9	1,4 —	409,0	5827,5 +	434,4	1462,2 +
Previsioni definitive	5,7	5,8	1,8 +	7,0	20,7 +	49,8	611,4 +	709,0	1323,7 +	777,3	489,4 +
Residui al 31 dicembre	3,1	4,4	41,9 +	4,8	9,1 +	44,2	820,8 +	622,1	1307,5 +	—	544,8 +
Accertamenti	7,1	6,7	5,6 —	7,2	7,5 +	47,3	556,9 +	884,2	1769,3 +	952,5	582,0 +
Versamenti	7,5	5,5	26,7 —	6,6	20,0 +	7,0	6,1 +	313,3	4375,7 +	339,9	1093,8 +

CATEGORIA XI. — RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI

Previsioni iniziali	187,6	207,5	10,6 +	242,7	17,0 +	683,1	181,5 +	1.160,9	69,9 +	2.481,8	69,8 +
Previsioni definitive	719,3	371,6	48,3 —	343,8	7,5 —	3.173,4	823,0 +	5.793,7	82,6 +	10.401,8	212,5 +
Residui al 31 dicembre	131,9	134,6	2,0 +	175,1	30,1 +	182,0	3,9 +	993,5	445,9 +	—	120,5 +
Accertamenti	768,5	383,5	50,1 —	370,1	3,5 —	2.965,6	701,3 +	5.774,4	94,7 +	10.262,1	185,6 +
Versamenti	756,1	390,5	48,4 —	336,6	13,8 —	2.984,3	786,6 +	5.090,0	70,6 +	9.557,5	198,8 +

CATEGORIA XII. — PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA

Previsioni iniziali	27,5	31,1	13,1 +	35,4	13,8 +	400,1	1030,2 +	357,5	10,6 —	851,6	261,6 +
Previsioni definitive	39,9	56,5	41,6 +	38,0	32,7 —	401,0	955,3 +	636,5	58,7 +	1.171,9	255,7 +
Residui al 31 dicembre	32,6	34,9	7,1 +	39,0	11,7 +	51,3	31,5 +	22,1	56,9 —	—	1,7 —
Accertamenti	39,6	57,0	43,9 +	38,9	31,8 —	402,8	935,5 +	673,9	67,3 +	1.212,2	253,7 +
Versamenti	39,0	55,1	41,3 +	34,4	37,6 —	395,7	1050,3 +	676,4	70,9 +	1.200,6	281,2 +

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATEGORIA XIII. — VENDITA DI BENI IMMOBILI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI

	1972	1973	1974	1975	1976	Totale	% media
Previsioni iniziali	4,0	4,0	3,5	3,0	3,0	17,5	6,7 —
Previsioni definitive	4,2	4,0	3,5	4,2	3,0	18,9	6,5 —
Residui al 31 dicembre	0,8	0,8	0,5	0,1	0,2	—	4,4 —
Accertamenti	3,0	2,5	1,7	2,9	2,2	12,3	0,6 —
Versamenti	3,1	2,6	2,0	3,4	2,1	13,2	1,9 —

CATEGORIA XIV. — AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI

Previsioni iniziali	21,4	24,6	27,3	34,2	42,2	149,7	18,7 +
Previsioni definitive	21,9	24,6	27,8	35,3	42,2	151,8	18,0 +
Residui al 31 dicembre	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	—	100,0 —
Accertamenti	21,9	24,3	27,8	34,2	40,3	148,5	16,6 +
Versamenti	21,6	24,8	27,3	34,7	41,5	149,9	17,9 +

CATEGORIA XV. — RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO

Previsioni iniziali	17,1	37,2	19,9	22,1	21,2	117,5	19,5 +
Previsioni definitive	182,6	177,9	142,4	178,1	72,7	753,7	14,2 —
Residui al 31 dicembre	29,4	31,6	25,6	29,9	29,4	—	0,9 +
Accertamenti	202,8	189,2	140,3	186,0	83,9	802,2	13,7 —
Versamenti	204,0	187,9	148,8	181,3	85,1	807,1	15,0 —

CAPITOLO III

GESTIONE DELLE SPESE (*)

1. — *Analisi economica*

a) *Spese correnti* — Come appare dalle serie storiche per titoli, allegate al capitolo I (mentre quelle per categorie sono allegate al presente paragrafo), alle spese correnti si deve pressoché interamente l'aumento intervenuto, rispetto all'anno precedente, nel totale degli impegni di competenza, ed anzi l'incremento relativo di esse (benché in linea con quello di medio periodo) è stato alquanto superiore a quello del totale medesimo (rispettivamente 25,4 e 20,7 per cento).

Ciò a non tener conto, riguardo a quest'ultimo, dell'effetto duplicativo prodotto fra i due esercizi dell'operazione relativa ai fondi per il rilancio dell'economia, cui si è già accennato.

L'aumento del comparto in esame, pari a 7.267 miliardi, si attribuisce prevalentemente, sia in assoluto che in percentuale, alla voce principale di esso, cioè ai trasferimenti (+ 3.735 miliardi), e nell'ambito di quest'ultima ai trasferimenti in favore degli enti territoriali, che hanno dato luogo a

(*) Nel volume degli allegati alla presente relazione sono contenute le tabelle riportanti le risultanze di consuntivo, per competenza, residui (propri e di stanziamento) e pagamenti complessivi, relativi alle voci dei diversi livelli di analisi, sia economica che funzionale, con le rispettive percentuali d'incidenza.

I dati relativi ai Ministeri, considerati nel testo, sono ricavati da più analitiche elaborazioni, disponibili presso la Corte. Vengono qui accluse quelle riportanti, rispettivamente, la distribuzione fra i Ministeri delle spese correnti e di quelle in conto capitale.

maggiori impegni per 1.713 miliardi (52), fra i quali 911 per compartecipazioni ed altre assegnazioni di quote tributarie (53), 426 per il fondo nazionale ospedaliero ed altre erogazioni per assistenza sanitaria e psichiatrica, 100 per contributi agli enti locali in materia di istruzione pubblica (che sono così raddoppiati), e 80 per erogazioni alle Regioni in materia di assistenza e beneficenza (con un cospicuo aumento relativo rispetto ai 45 miliardi del 1975).

L'insieme di tali aumenti non ha comunque accresciuto l'incidenza percentuale, sul totale della categoria, delle somme destinate agli Enti suddetti.

Sensibili pure gli aumenti intervenuti nei trasferimenti agli organismi previdenziali (+ 1.160 miliardi, pari al 36 per cento), e specificamente all'INPS per il fondo sociale (54), ed agli enti mutualistici per il ripiano dei debiti con gli ospedali (55), nonché nelle sovvenzioni alle Aziende autonome, che in proporzione alle quote relative si sono maggiormente incrementate nei confronti

(52) Il confronto col 1975 considera unitariamente Regioni ed enti locali, poiché le erogazioni in favore dei due gruppi di enti erano comprese, in tale anno, in una unica sub-categoria.

(53) Per le quote dovute alle Regioni, a fronte di pagamenti per 950 miliardi, sono rimasti da pagare 851 miliardi.

(54) Da 1.951 a 2.702 miliardi nella competenza, mentre i pagamenti si sono quasi triplicati (da 1.197 a 3.456 miliardi), per lo smaltimento di residui dell'anno precedente.

(55) Da 952 a 1.400 miliardi, con pagamenti peraltro di soli 350 miliardi.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di quelle postale e telefonica e dei Monopoli di Stato (56).

Nei trasferimenti agli altri enti, le quote maggiori dell'aumento da 500 a 753 miliardi sono quelle erogate dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero del Tesoro, nonché da quelli della Pubblica Istruzione, del Turismo e delle Finanze.

Molto lieve, invece, l'incremento dei trasferimenti a famiglie ed istituzioni sociali, la cui quota prevalente, poco superiore alla metà, è data dalle pensioni di guerra (545 miliardi).

Meno elevato, in assoluto, ma assai più in percentuale (+ 52,6), è l'aumento della spesa per interessi (57), particolarmente per quelli relativi al debito fluttuante, e fra questi ai Buoni ordinari del Tesoro (+ 930 miliardi), peraltro con una notevole compressione dei pagamenti contabilizzati in bilancio, e conseguente formazione di residui di notevole entità.

Le spese per il personale, in servizio ed in quiescenza, segnano nel complesso un aumento (1.726 miliardi) percentualmente di poco superiore alla media del quadriennio nonché a quello del costo della vita

(56) Rispettivamente da 18 a 141, da 1 a 8, e da 3 a 15 miliardi.

(57) In assoluto, esso è di 1.621 miliardi, comunque molto inferiore ai 3.035 miliardi indicati dalla Relazione generale sulla situazione economica (pag. 416).

nell'ultimo anno. Nella distribuzione percentuale delle spese in parola fra le diverse Amministrazioni, ha ricevuto un certo accrescimento la quota della Pubblica Istruzione, passando dal 56,3 al 58,5 per cento.

Più analitiche notazioni circa tali oneri sono esposte in apposito capitolo della parte II di questa relazione.

Nelle spese per acquisto di beni e servizi, accresciutesi in proporzione meno delle altre voci di parte corrente, buona parte dell'aumento di 390 miliardi, e cioè 281 miliardi, ha interessato il Ministero della difesa, la cui quota di incidenza sul totale della categoria è passata dal 58 al 60 per cento. Proprio nella gestione di questo Ministero, peraltro, per quanto concerne le spese in esame, l'incremento dei pagamenti complessivi è stato piuttosto limitato (+ 12 per cento) facendo così lievitare i residui passivi di circa il 27 per cento, a fronte del 15 per cento circa dei residui dell'intera categoria.

A parte ciò, le proporzioni rispettive fra le altre componenti di quest'ultima non hanno subito sostanziali modifiche.

Quanto, infine, alla diminuzione intervenuta nelle poste correttive e compensative dell'entrata, essa è principalmente da ascrivere all'esclusione della voce relativa ai rimborsi dell'I.V.A., di cui si è già trattato (58).

(58) V. capitolo precedente, nonché il capitolo I della sez. I.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esercizio finanziario 1976 — Spesa corrente per ministeri

(in milioni, con percentuali di incidenza sui totali complessivi)

AMMINISTRAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI				PAGAMENTI (competenza e residui)	
	Spesa impegnata		Residui di stanz.		Totale		Complessivi		Di stanziamento		Importo	%
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%		
											Importo	%
02/A Tesoro (ministero)	13.139.869,1	37,23	22.206,1	3,50	13.162.075,3	36,63	4.923.423,3	54,63	42.896,5	4,72	11.253.313,2	32,69
02/B Presidenza	251.654,7	0,71			251.654,7	0,70	67.796,6	0,75	16,4	0,00	266.987,8	0,77
02/C Tesoro (altre spese) (1)	176.476,0	0,50	2.940,6	0,46	179.416,6	0,49	12.231,5	0,13	2.940,6	0,32	178.981,7	0,51
02 Tesoro (totale)	13.567.999,8	38,44	25.146,8	3,96	13.593.146,6	37,83	5.003.451,4	55,00	45.853,5	5,05	11.699.282,7	33,98
03 Finanze	4.597.930,5	13,02	173.414,5	27,34	4.771.344,9	13,28	776.650,0	8,61	304.953,8	33,60	4.888.078,6	14,20
04 Bilancio	5.357,2	0,01	700,0	0,11	6.057,2	0,01	5.315,6	0,05	4.140,0	0,45	5.740,7	0,01
05 Giustizia	392.513,6	1,11			392.513,6	1,09	127.425,3	1,41			369.005,6	1,07
06 Esteri	219.805,9	0,62	7.859,2	1,23	227.665,1	0,63	52.272,3	0,58	8.252,0	0,90	236.025,5	0,68
07 Pubblica istruzione	5.331.046,8	15,10			5.331.046,8	14,84	728.295,6	8,08	5.153,5	0,56	5.234.324,4	15,20
08 Interno	1.139.401,4	3,22	17.133,0	2,70	1.156.534,4	3,21	276.324,8	3,06	28.046,1	3,09	1.179.190,6	3,42
09 Lavori pubblici	75.277,4	0,21			75.277,4	0,20	42.455,6	0,47			62.264,7	0,18
10 Trasporti	300.940,2	0,85	788,7	0,12	301.728,9	0,83	69.598,9	0,77	788,7	0,08	277.819,6	0,80
11 Poste	315,6	0,00			315,6	0,00	196,8	0,00			196,8	0,00
12 Difesa	2.913.197,2	8,25	306.314,3	48,29	3.219.511,5	8,96	1.361.868,8	15,11	323.926,4	35,69	2.910.498,5	8,45
13 Agricoltura	148.545,1	0,42	3.171,6	0,50	151.716,7	0,42	84.831,0	0,94	3.612,5	0,39	148.978,0	0,43
14 Industria	21.990,4	0,06			21.990,4	0,06	11.442,8	0,12			20.600,0	0,05
15 Lavoro	2.915.238,7	8,26			2.915.238,7	8,11	110.359,2	1,22			3.642.497,4	10,58
16 Commercio estero	42.640,8	0,12	2.317,1	0,36	44.957,9	0,12	17.140,6	0,19	2.323,3	0,25	39.134,4	0,11
17 Marina mercantile	276.095,2	0,78	38.144,3	6,01	314.239,5	0,87	66.996,2	0,74	47.967,9	5,28	268.569,9	0,78
18 Partecipazioni statali	1.551,1	0,00			1.551,1	0,00	448,5	0,00			1.430,7	0,00
19 Sanità	3.125.612,7	8,85	50.350,0	7,93	3.175.962,8	8,84	186.174,9	2,06	118.399,8	13,04	3.213.565,8	9,33
20 Turismo	104.537,8	0,29	6.139,3	0,96	110.677,1	0,30	50.130,2	0,55	10.553,9	1,16	121.738,3	0,35
21 Beni culturali	109.145,3	0,30	2.720,2	0,42	111.865,6	0,31	39.634,4	0,43	3.442,1	0,37	101.601,9	0,29
Totale complessivo	35.289.142,5	—	634.199,1	—	35.923.341,7	—	9.011.012,9	—	907.418,5	—	34.420.544,3	—

(1) Organi costituzionali, magistrature amministrative, fondi speciali e rimborso prestiti

b) *Spese in conto capitale* — Si è già più volte fatto cenno dell'anomalo sistema adottato in tema di attuazione degli interventi per il rilancio dell'economia deliberati nel 1975, per le alterazioni che esso ha prodotto nei diversi saldi di bilancio e nella rappresentazione dell'entrata.

Per quanto attiene alla spesa, va ora notato più specificamente che l'importo di 1.860 miliardi, attinto al mercato finanziario, fu assegnato nello stesso 1975 — come posto in luce nella precedente relazione — ad appositi stanziamenti iscritti fra le anticipazioni per finalità non produttive (categoria XV) e quindi figurava già fra gli impegni in conto capitale di detto esercizio. Attraverso il giro contabile già descritto nel capitolo precedente, esso è stato redistribuito nel 1976 fra le dotazioni di competenza di altre categorie dello stesso comparto, nella misura di 1.756 miliardi, sicchè nei limiti di tale cifra gli impegni complessivi dei due esercizi contengono un fattore duplicativo che ne altera il confronto, inducendo a concludere che in luogo dell'aumento, peraltro modesto, risultante dai dati formali dei rispettivi rendiconti generali (+ 1.249 miliardi), si è avuta in realtà, nel 1976, una diminuzione di spesa impegnata (— 507 miliardi).

Considerazione analoga è da fare per quanto concerne i pagamenti, tenuto conto che i suddetti 1.756 miliardi figurano fra quelli effettuati nel 1976 a carico della categoria XV (in quanto versata in tesoreria per la successiva riassegnazione al bilancio), ma per questo secondo aspetto la duplicazione potrebbe riguardare lo stesso 1976 o esercizi successivi, per quote che non si è in grado di precisare.

Quanto precede, comunque, interessa il confronto fra gli impegni dell'intero titolo II della spesa, ma non inficia quello fra le singole categorie di essa.

Nella principale, cioè nei trasferimenti, l'incremento complessivo (da 4.735 a 7.045 miliardi), è stato di poco inferiore al 50 per cento, riducendosi però al 45 per cento in termini di impegni effettivi (da 3.907 a 5.680 miliardi), stante la più accentuata formazione di residui di stanziamento. Di circa il

50 per cento, d'altronde, è risultato lo smaltimento dei residui di stanziamento degli esercizi anteriori.

Fra detti trasferimenti, la quota maggiore (3.000 miliardi circa) è costituita da quelli in favore degli Enti pubblici dell'Amministrazione centrale (59), quota che è aumentata di circa il 60 per cento, principalmente per erogazioni di competenza del Ministero del Tesoro, (2.631 miliardi) e, in misure minori, di quelli dell'Industria (188 miliardi) e di altri. Particolarmente elevato, in rapporto ai 2,2 miliardi di pagamenti complessivi effettuati, l'ammontare di oltre 9 miliardi di residui (6,9 di stanziamento) a carico del Ministero dei Lavori pubblici.

Ancora superiore, in percentuale (73 per cento) la lievitazione dei trasferimenti in favore delle Regioni e degli enti locali, per questi ultimi prevalentemente di competenza del Ministero dei Lavori pubblici, che anche qui figura con rilevanti importi di resti passivi, in rapporto ai pagamenti disposti.

In favore delle imprese, gli impegni sono passati da 1.066 a 1.288 miliardi (in particolare a carico dei Ministeri dei Lavori pubblici, dell'Industria e della Marina mercantile, mentre è diminuita anche in assoluto la quota del Ministero del Tesoro), ma con pagamenti complessivi di poco più che 753 miliardi, mentre i residui a fine esercizio ammontano a 2.722 miliardi (1.241 di stanziamento) ed anche fra essi prevalgono quelli del Ministero dei Lavori pubblici.

Circa i trasferimenti ad enti dell'Amministrazione locale, notevole è l'aumento della quota di competenza del Ministero della Agricoltura (da 44 a 193 miliardi), che ha notevolmente incrementato i pagamenti, mentre molto basso è il rapporto fra questi ultimi ed i residui a fine esercizio per i Ministeri della Pubblica istruzione e dei Lavori pubblici.

A quest'ultimo Ministero si attribuisce la maggior parte degli aumenti negli impegni della categoria X, relativa a beni ed opere immobiliari, specie per interventi in materia di trasporti, edilizia ed opere idrau-

(59) Cassa per il Mezzogiorno, Cassa Depositi e prestiti, C.N.E.N., ecc.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

liche, e sempre con scarsi pagamenti rispetto ai residui passivi (per quasi la metà costituiti da residui di stanziamento).

La sensibile riduzione percentuale nelle spese della categoria XI (beni mobili, macchine, ecc.) ha interessato in particolare la quota del Ministero della Difesa, ma tale riduzione, e l'accentuazione dei pagamenti, non hanno impedito l'ulteriore aumento dei residui passivi (in gran parte di stanziamento), in misura preponderante relativi allo stesso Ministero.

Per quanto concerne, poi, le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, si rileva il cospicuo aumento relativo della quota di competenza del Ministero del Tesoro (dal 34 all'86 per cento), mentre si sono corrispondentemente ridotti (dal 65 al 14 per cento) gli impegni facenti carico a quello delle Partecipazioni statali, inversione di rapporto dovuta non soltanto alla diminu-

zione in assoluto di questi ultimi, ma ancora più all'accrescersi, da 242 a 901 miliardi, della quota suddetta.

Della spesa per anticipazioni per finalità produttive, va segnalato il raddoppio della parte destinata ad enti pubblici non territoriali, soprattutto per l'aumento degli impegni a carico del Ministero del Tesoro, pur restando prevalente la quota del Ministero dell'Agricoltura.

È appena il caso di avvertire, infine, che i dati concernenti le anticipazioni per finalità non produttive (categoria XV) rispecchiano essenzialmente la vicenda di cui si è parlato. Per il resto, essi riguardano in massima parte gli interventi a ripiano dei disavanzi delle Aziende autonome, nei quali si rilevano una certa flessione negli impegni di competenza, ed una compressione nei pagamenti, con rilevante accumulo di residui.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esercizio finanziario 1976 — Spesa in conto capitale per ministeri

(in milioni, con percentuali di incidenza sui totali complessivi)

AMMINISTRAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI				PAGAMENTI (competenza e residui)	
	Spesa impegnata		Residui di stanz.		Totale		Complessivi		Di stanziamento		Importo	%
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%		
											Importo	%
02/A Tesoro (ministero)	6.128.125,0	68,79	864.733,3	40,15	6.992.858,3	63,21	2.687.275,5	29,46	1.046.352,0	29,79	7.981.509,3	69,17
02/B Presidenza	122.000,0	1,36			122.000,0	1,10	18.866,6	0,20	2.161,9	0,06	108.701,4	0,94
02/C Tesoro (altre spese) (1)												
02 Tesoro (totale)	6.250.125,0	70,16	864.733,3	40,15	7.114.858,3	64,32	2.706.142,2	29,00	1.048.513,9	29,85	8.090.210,8	70,13
03 Finanze	4.147,9	0,04	9.714,2	0,45	13.862,1	0,12	31.871,2	0,34	17.187,9	0,48	3.466,2	0,03
04 Bilancio	453.290,0	5,08			453.290,0	4,09	256,5	0,00			766.654,9	6,64
05 Giustizia	4.271,0	0,04	3.229,0	0,14	7.500,0	0,06	25.595,4	0,28	9.343,0	0,26	3.837,5	0,03
06 Esteri	41.133,9	0,46	10.366,1	0,48	51.500,0	0,46	11.967,1	0,13	10.590,4	0,30	44.750,4	0,38
07 Pubblica istruzione	42.775,0	0,48	56.055,9	2,60	98.831,0	0,89	164.979,8	1,80	65.718,3	1,87	104.837,1	0,90
08 Interno	5.355,5	0,06	2.046,5	0,09	7.402,0	0,06	4.160,4	0,04	2.046,5	0,05	7.449,2	0,06
09 Lavori pubblici	756.581,2	8,49	603.984,8	28,04	1.360.566,0	12,29	3.758.357,6	41,20	1.138.779,0	32,42	954.008,4	8,26
10 Trasporti	91.887,2	1,03	22.927,9	1,06	114.815,1	1,03	256.673,5	2,81	40.106,2	1,14	75.855,5	0,65
11 Poste												
12 Difesa	14.614,2	0,16	14.258,2	0,66	28.872,4	0,26	89.943,6	0,98	53.310,6	1,51	23.097,1	0,20
13 Agricoltura	728.276,8	8,17	241.705,9	11,22	969.982,7	8,76	1.226.001,6	13,44	451.957,7	12,86	853.065,9	7,39
14 Industria	249.624,5	2,80	244.258,5	11,34	493.883,0	4,46	601.097,9	6,59	552.622,4	15,73	300.793,4	2,60
15 Lavoro	26.885,0	0,30			26.885,0	0,24	5.000,0	0,05			23.385,0	0,20
16 Commercio estero							4.312,8	0,04	646,5	0,01	272,6	0,00
17 Marina mercantile	87.324,5	0,98	44.737,3	2,07	132.061,8	1,19	128.990,5	1,41	56.956,6	1,62	79.247,6	0,68
18 Partecipazioni statali	144.000,0	1,61	12.000,0	0,55	156.000,0	1,41	22.062,5	0,24	22.062,5	0,62	168.000,0	1,45
19 Sanità	568,7	0,00	5.928,8	0,27	6.497,5	0,05	6.839,0	0,07	5.969,0	0,16	986,9	0,00
20 Turismo	7.167,3	0,08	15.434,3	0,71	22.601,6	0,20	69.557,7	0,76	31.509,9	0,89	35.598,2	0,30
21 Beni culturali	290,3	0,00	1.875,9	0,08	2.166,2	0,01	6.910,8	0,07	4.677,7	0,13	3.395,0	0,03
Totale complessivo	8.908.318,1	—	2.153.256,7	—	11.061.574,7	—	9.120.719,8	—	3.511.998,1	—	11.538.911,8	—

(1) Organi costituzionali, magistrature amministrative, fondi speciali e rimborso prestiti

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spese per categorie
(in miliardi di lire)

CATEGORIA I. — SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO

	1972	1973	1974	1975	1976	Totale	% media
Previsioni iniziali	52,9	57,7	67,5	125,2	139,3	442,6	30,7 +
Previsioni definitive	53,0	58,6	113,7	128,5	147,4	501,2	33,1 +
Residui al 31 dicembre	0,1	0,0	0,4	2,4	0,0	—	100,0 +
Residui stan. 31 dicembre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	—
Impegni	53,0	58,6	113,7	128,5	147,4	501,2	33,1 +
Pagamenti	57,5	58,7	113,3	126,5	149,8	505,8	31,3 +

CATEGORIA II. — PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

Previsioni iniziali	3.876,9	4.419,4	5.258,0	6.057,5	7.140,4	26.752,2	16,5 +
Previsioni definitive	4.219,1	5.116,6	5.788,1	6.848,4	8.235,6	30.207,8	18,3 +
Residui al 31 dicembre	612,5	846,8	629,8	910,7	1.049,0	—	18,1 +
Residui stan. 31 dicembre	3,2	2,5	1,5	0,3	1,4	—	56,2 +
Impegni	4.191,4	5.085,5	5.908,2	6.935,8	8.362,6	30.483,5	18,9 +
Pagamenti	4.022,5	4.802,6	6.032,8	6.642,0	8.131,2	29.631,1	19,4 +

CATEGORIA III. — PERSONALE IN QUIESCENZA

Previsioni iniziali	761,4	866,8	966,8	1.150,2	1.319,8	5.065,0	14,8 +
Previsioni definitive	789,0	919,5	1.061,1	1.322,3	1.623,6	5.715,5	19,8 +
Residui al 31 dicembre	118,3	99,7	144,8	241,2	115,9	—	11,1 +
Residui stan. 31 dicembre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	—
Impegni	813,5	921,3	1.061,2	1.320,7	1.618,0	5.734,7	18,9 +
Pagamenti	798,1	952,7	1.053,4	1.331,6	1.750,7	5.886,5	22,0 +

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Previsioni iniziali	1.441,1	1.648,8	1.661,3	1.906,3	2.463,1	9.120,6	14,8 +
Previsioni definitive	1.516,0	1.696,6	1.870,4	2.308,8	2.692,9	10.084,7	15,5 +
Residui al 31 dicembre	1.131,2	1.262,8	1.251,8	1.498,4	1.718,2	—	11,3 +
Residui stan. 31 dicembre	151,3	149,8	147,2	270,3	375,7	—	30,0 +
Impegni	1.474,8	1.656,0	1.815,3	2.231,3	2.620,0	9.797,4	15,6 +
Pagamenti	1.384,9	1.488,0	1.748,8	1.925,7	2.343,5	8.890,9	14,2 +

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI

	1972	1973	%	1974	%	1975	%	1976	%	Totale	% media
Previsioni iniziali	4.426,7	5.794,4	30,9 +	8.561,5	47,8 +	10.023,2	17,1 +	11.892,3	18,6 +	40.698,1	28,6 +
Previsioni definitive	6.325,3	8.061,9	27,5 +	11.217,9	39,1 +	13.621,4	21,4 +	17.202,0	26,3 +	56.428,5	28,6 +
Residui al 31 dicembre	2.103,2	2.157,2	2,6 +	2.289,2	6,1 +	3.169,5	38,5 +	3.281,7	3,5 +	—	12,7 +
Residui stanz. 31 dicembre	373,4	262,4	29,7 —	278,1	6,0 +	434,0	56,1 +	471,2	8,6 +	—	10,3 +
Impegni	6.323,1	8.041,1	27,2 +	11.181,3	39,1 +	13.640,9	22,0 +	17.375,4	27,4 +	56.561,8	28,9 +
Pagamenti	5.880,4	7.976,9	35,7 +	10.968,2	37,5 +	12.574,6	14,6 +	17.115,8	36,1 +	54.515,9	31,0 +

CATEGORIA VI. — INTERESSI

Previsioni iniziali	908,0	1.131,6	24,6 +	1.310,4	15,8 +	1.740,3	32,8 +	3.238,9	86,1 +	8.329,2	39,8 +
Previsioni definitive	865,9	1.110,2	28,2 +	1.291,0	16,3 +	1.995,7	54,6 +	4.799,8	140,5 +	10.062,6	59,9 +
Residui al 31 dicembre	156,2	276,5	77,0 +	666,4	141,0 +	1.717,9	157,8 +	2.659,3	54,8 +	—	107,7 +
Residui stanz. 31 dicembre	0,0	0,0	—	0,0	—	0,0	—	0,0	—	—	—
Impegni	962,8	1.236,6	28,4 +	1.732,2	40,1 +	3.080,7	77,8 +	4.701,4	52,6 +	11.713,7	49,7 +
Pagamenti	860,5	1.116,1	29,7 +	1.338,9	20,0 +	2.027,7	51,4 +	3.758,5	85,4 +	9.101,7	46,6 +

CATEGORIA VII. — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE

Previsioni iniziali	513,2	517,3	0,8 +	346,5	33,0 —	1.147,7	231,2 +	763,3	33,5 —	3.288,0	41,4 +
Previsioni definitive	600,7	614,4	2,3 +	1.342,1	118,4 +	1.307,3	2,6 —	1.057,8	19,1 —	4.922,3	24,8 +
Residui al 31 dicembre	307,0	335,8	9,4 +	911,1	171,3 +	570,4	37,4 —	174,7	69,4 —	—	18,5 +
Residui stanz. 31 dicembre	49,3	0,0	100,0 —	63,5	—	58,7	7,6 —	59,3	1,0 +	—	35,5 —
Impegni	561,6	604,3	7,6 +	1.312,1	117,1 +	1.252,6	4,5 —	1.024,1	18,2 —	4.754,7	25,5 +
Pagamenti	523,5	548,3	3,7 +	700,4	27,7 +	1.551,2	121,5 +	1.101,1	29,0 —	4.429,5	31,0 +

CATEGORIA VIII. — AMMORTAMENTI

Previsioni iniziali	21,4	24,6	15,0 +	27,3	11,0 +	34,2	25,3 +	42,2	23,4 +	149,7	18,7 +
Previsioni definitive	21,9	24,6	12,3 +	27,8	13,0 +	35,3	27,0 +	42,2	19,5 +	151,8	18,0 +
Residui al 31 dicembre	0,5	0,0	100,0 —	0,5	—	1,2	140,0 +	0,0	100,0 —	—	20,0 —
Residui stanz. 31 dicembre	0,0	0,0	—	0,0	—	0,0	—	0,0	—	—	—
Impegni	21,9	24,3	11,0 +	27,8	14,4 +	35,3	27,0 +	40,3	14,2 +	149,6	16,7 +
Pagamenti	21,6	24,8	14,8 +	27,3	10,1 +	34,7	27,1 +	41,5	19,6 +	149,9	17,9 +

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBIBILI

	1972	1973	%	1974	%	1975	%	1976	%	Totale	% media
Previsioni iniziali	984,5	1.591,8	61,7 +	1.264,5	20,6 —	1.128,5	10,8 —	2.111,2	87,1 +	7.080,5	29,4 +
Previsioni definitive	253,8	109,2	57,0 —	148,0	35,5 +	217,2	46,8 +	146,4	32,6 —	874,6	1,8 —
Residui al 31 dicembre	17,9	11,2	37,4 —	5,7	49,1 —	8,0	40,4 +	12,1	51,3 +	—	1,3 +
Residui stanz. 31 dicembre	0,0	0,0	—	0,0	—	0,0	—	0,0	—	—	—
Impegni	59,4	22,9	61,4 —	26,4	15,3 +	30,2	14,4 +	34,1	12,9 +	173,0	4,7 —
Pagamenti	48,8	29,2	40,2 —	29,7	1,7 +	27,4	7,7 —	28,4	3,6 +	163,5	10,7 —

CATEGORIA X. — BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO

Previsioni iniziali	156,8	160,2	2,2 +	198,0	23,6 +	278,1	40,5 +	386,8	39,1 +	1.179,9	26,4 +
Previsioni definitive	295,1	337,7	14,4 +	335,5	0,7 —	777,4	131,7 +	975,1	25,4 +	2.720,8	42,7 +
Residui al 31 dicembre	1.860,4	1.755,0	5,7 —	1.590,5	9,4 —	1.863,9	17,2 +	2.159,2	15,8 +	—	4,5 +
Residui stanz. 31 dicembre	673,0	629,8	6,4 —	536,3	14,8 —	820,9	53,1 +	951,7	15,9 +	—	12,0 +
Impegni	294,8	337,7	14,6 +	334,5	0,9 —	777,3	132,4 +	975,1	25,4 +	2.719,4	42,9 +
Pagamenti	381,6	434,6	13,9 +	476,3	9,6 +	494,1	3,7 +	672,1	36,0 +	2.458,7	15,8 +

CATEGORIA XI. — BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO

Previsioni iniziali	17,1	18,6	8,8 +	34,1	83,3 +	37,8	10,9 +	55,3	46,3 +	162,9	37,3 +
Previsioni definitive	18,2	19,0	4,4 +	36,5	92,1 +	84,0	130,1 +	53,8	36,0 —	211,5	47,7 +
Residui al 31 dicembre	46,4	48,4	4,3 +	65,5	35,3 +	113,2	72,8 +	116,1	2,6 +	—	28,8 +
Residui stanz. 31 dicembre	18,6	9,8	47,3 —	18,6	89,8 +	53,0	184,9 +	72,6	37,0 +	—	66,1 +
Impegni	18,1	18,9	4,4 +	36,4	92,6 +	83,9	130,5 +	53,7	36,0 —	211,0	47,9 +
Pagamenti	13,4	16,6	23,9 +	43,8	163,9 +	35,5	18,9 —	50,9	43,4 +	160,2	53,1 +

CATEGORIA XII. — TRASFERIMENTI

Previsioni iniziali	1.300,5	1.730,7	33,1 +	2.137,9	23,5 +	2.744,4	28,4 +	3.553,9	29,5 +	11.467,4	28,6 +
Previsioni definitive	2.258,9	2.726,9	20,7 +	2.969,3	8,9 +	4.746,1	59,8 +	7.054,8	48,6 +	19.756,0	34,5 +
Residui al 31 dicembre	3.403,9	3.460,1	1,7 +	3.733,9	7,9 +	4.114,9	10,2 +	5.272,0	28,1 +	—	12,0 +
Residui stanz. 31 dicembre	1.341,7	1.365,6	1,8 +	1.429,1	4,6 +	1.527,7	6,9 +	2.136,9	39,9 +	—	13,3 +
Impegni	2.247,9	2.704,3	20,3 +	2.947,8	9,0 +	4.734,9	60,6 +	7.044,6	48,8 +	19.679,5	34,7 +
Pagamenti	1.743,7	2.651,0	52,0 +	2.616,1	1,3 —	4.323,9	65,3 +	5.879,0	36,0 +	17.213,7	38,0 +

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATEGORIA XIII. — PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI

	1972	1973	1974	1975	1976	%	Totale	%	media
Previsioni iniziali	27,7	16,2	16,2	16,4	15,4	1,2 +	91,9	6,1 —	11,6 —
Previsioni definitive	681,6	857,5	510,6	704,8	1.048,1	40,5 —	3.802,6	48,7 +	18,0 +
Residui al 31 dicembre	6,1	2,9	1,4	145,4	23,6	51,7 —	—	83,8 —	2524,4 +
Residui stanz. 31 dicembre	0,0	0,5	0,0	24,5	7,1	100,0 —	—	71,0 —	85,5 —
Impegni	681,6	857,5	510,6	704,8	1.048,1	40,5 —	3.802,6	48,7 +	18,0 +
Pagamenti	683,3	860,6	512,1	560,4	1.169,9	40,5 —	3.786,3	108,8 +	25,9 +

CATEGORIA XIV. — CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE

Previsioni iniziali	7,3	52,1	57,0	56,9	146,7	0,2 —	320,0	157,8 +	195,2 +
Previsioni definitive	109,3	317,7	323,3	269,8	388,1	16,5 —	1.408,2	43,8 +	55,0 +
Residui al 31 dicembre	105,4	144,2	59,2	179,2	131,0	202,7 +	—	26,9 —	38,4 +
Residui stanz. 31 dicembre	46,1	128,1	52,2	172,1	124,7	229,7 +	—	27,5 —	80,2 +
Impegni	109,2	317,7	323,3	269,8	388,1	16,5 —	1.408,1	43,8 +	55,0 +
Pagamenti	94,5	279,0	408,2	149,7	436,3	63,3 —	1.367,7	191,4 +	92,4 +

CATEGORIA XV. — CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE

Previsioni iniziali	843,6	999,3	1.206,6	1.157,4	1.258,1	4,1 —	5.465,0	8,7 +	11,0 +
Previsioni definitive	866,3	1.160,1	1.320,5	3.242,1	1.580,2	145,5 +	8.169,2	51,3 —	35,5 +
Residui al 31 dicembre	802,0	590,1	983,4	3.219,3	1.418,9	227,4 +	—	55,9 —	52,9 +
Residui stanz. 31 dicembre	190,0	586,1	466,9	2.496,6	219,1	434,7 +	—	91,2 —	132,9 +
Impegni	866,2	1.160,1	1.320,5	3.242,1	1.551,9	145,5 +	8.140,8	52,1 —	35,3 +
Pagamenti	90,7	1.367,3	915,9	987,0	3.330,7	7,8 +	6.691,6	237,5 +	405,0 +

CATEGORIA XVI. — SOMME NON ATTRIBIBILI

Previsioni iniziali	717,3	512,3	586,4	973,8	1.901,1	66,1 +	4.690,9	95,2 +	36,8 +
Previsioni definitive	86,7	123,4	194,7	156,9	8,5	19,4 —	570,2	94,6 —	3,5 —
Residui al 31 dicembre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	—	—	—
Residui stanz. 31 dicembre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	—	—	—
Impegni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	—	—	—
Pagamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	—	—	—

2. — *Analisi funzionale*

L'aumento nella spesa per operazioni finali (60), che al netto della più volte ricordata partita duplicativa si riduce a 6.760 miliardi (pari al 17,6 per cento) rispetto ai dati ufficiali di consuntivo assunti come tali nelle serie storiche allegate al presente paragrafo, si è distribuito in maniera diversa anche fra le diverse voci funzionali, maggiormente avvantaggiando quelle che interessano lo sviluppo sociale ed economico della collettività, e soprattutto, fra queste, sia il principale aggregato (sezione X), relativo agli interventi in campo economico, che si è incrementato di circa il 43 per cento, sia gli interventi in materia di abitazioni, i cui impegni si sono più che raddoppiati.

Gli incrementi sono in parte da attribuire anche alla partita suddetta, cioè alla riassegnazione dei fondi per il rilancio dell'economia, senza che ciò alteri il confronto per singole sezioni, come già avvertito per le categorie della classificazione economica (61).

In un più ampio arco di tempo, l'andamento dell'insieme degli oneri per lo sviluppo (compresi nelle sezioni dalla VI alla X), conferma il dato relativo al confronto annuale, presentando nel quadriennio una media di incremento annuo che può considerarsi più sostenuta di quella generale, in quanto la maggiore elevatezza della media relativa agli interventi per la finanza regionale e locale ed agli oneri non ripartibili deriva, per i primi, dei ritmi necessariamente elevati di accrescimento della fase

(60) Sul totale di questo aggregato, e quindi con esclusione del rimborso di prestiti, sono calcolate le percentuali di incidenza delle diverse sezioni che figurano nell'elaborazione secondo l'analisi funzionale contenuta nel volume degli allegati alla presente relazione.

(61) Sotto il profilo funzionale i fondi furono inclusi nel 1975 fra gli « oneri non ripartibili », il che spiega il decremento che questi presentano per il 1976.

iniziale (62), e per i secondi da fatti redistributivi, quali l'inclusione fra essi delle spese per le pensioni ed il « passaggio » dei fondi per il rilancio dell'economia entrambi avvenuti nel 1975. Fa eccezione, nel citato gruppo di sezioni, quella relativa all'istruzione e cultura (sezione VI), le spese della quale continuano da diversi anni a mantenere un ritmo di incremento inferiore a quello generale (63), indipendentemente dall'esclusione della spesa per le pensioni.

Il gruppo di oneri concernenti le attività istituzionali (sezioni dalla I alla V) ha ricevuto invece nel 1976 incrementi inferiori a quello generale (salvo il caso delle spese per le relazioni internazionali), e nello stesso senso depone l'andamento di medio periodo, pur avendo maggiore rilevanza, a quest'ultimo riguardo, la flessione intervenuta nel 1975 per l'esclusione delle spese di quiescenza. Particolarmente bassa (+ 3,9 per cento) la percentuale di aumento della spesa nel settore della giustizia, la cui media quadriennale resta fra le meno elevate, nonostante la sensibile accentuazione registrata nel 1975, a causa di un andamento declinante che nel 1976 ne ha portato l'incidenza sul totale a meno dello 0,9 per cento.

Gli specifici interventi di maggior rilievo, nei quali si sono tradotti gli incrementi di spesa, sono indicati nella Relazione generale sulla situazione economica, ed a taluni di essi si è fatto pure riferimento nel precedente paragrafo.

(62) Pare utile precisare che le somme comprese fra tali oneri, pari a 5.880 miliardi per il 1976, non comprendono tutti i passaggi di fondi alle Regioni ed agli enti locali, ove si consideri che l'ammontare complessivo delle erogazioni ad essi destinate, classificate nell'analisi economica fra i trasferimenti correnti ed in conto capitale, è stato nello stesso anno di oltre 10.000 miliardi, senza escludere ulteriori erogazioni classificate sotto altre voci.

(63) Le considerazioni del testo ricevono conferma dal rilievo che, prescindendo dalle spese per istruzione e cultura, la somma dalle percentuali di incidenza degli altri oneri di sviluppo sul totale (percentuali riportate a pag. 414 dell'ultima Relazione generale sulla situazione economica) risulta aumentata dal 44,6 per cento del 1972 al 46,0% del 1976.

Per quanto concerne le modifiche più significative intervenute nelle quote di competenza delle diverse Amministrazioni, specie con aumenti più marcati di quelli complessivi di ciascun comparto, può osservarsi che particolarmente diffusi sono stati gli aumenti interessanti il Ministero del Tesoro, essendosi verificati in misura particolarmente rilevante nelle materie degli interventi per abitazioni (sotto forma di trasferimenti alla Cassa depositi e prestiti, il che spiega gran parte dell'incremento complessivo della relativa voce funzionale), dell'agricoltura e foreste, dell'industria commercio e artigianato, nonché degli oneri in campo economico connessi a pubbliche calamità, e riscontrandosi altresì nei settori delle relazioni internazionali, della previdenza sociale (principalmente per il ripiano dei debiti degli enti mutualistici), dello sviluppo del Mezzogiorno e della finanza regionale e locale. Una riduzione, invece, si rileva nella partecipazione percentuale di questo Ministero nelle spese in campo di trasporti, il che è accaduto pure per quelle dell'omonimo dicastero, essendosi accresciuta invece la quota del Ministero dei Lavori pubblici.

Anche per quest'ultimo Ministero (che ha visto ridursi, in connessione con l'aumentata incidenza del Tesoro, quella propria in materia di abitazioni) si hanno incrementi di rilievo in più di un settore, e specificamente, oltre a quello dei trasporti, già citato, in quelli della giustizia e della finanza regionale e locale, nonché — in misura più accentuata — delle opere varie in campo economico.

In materia di industria e commercio, rilevante è pure l'aumento relativo al Ministero dell'Industria, mentre è diminuita la incidenza delle spese di quelli del Turismo e del Commercio con l'estero, ed ancor maggiormente di quello delle Partecipazioni statali.

Degni di nota altresì l'incremento, molto sensibile, della spesa del Ministero della Marina mercantile in tema di pesca, nonché del Ministero del Lavoro per il fondo sociale, e d'altra parte le sensibili diminuzioni, anche in assoluto, degli oneri in mate-

ria di finanza regionale e locale dei Ministeri del Bilancio (per il fondo per i programmi regionali di sviluppo) e dell'Interno.

A tutto ciò non può non farsi seguire qualche notazione, necessariamente esemplificativa, in ordine alla concreta attuazione di svariati interventi, con quel grado di analisi che consenta di individuare fattispecie non sempre emergenti a livello dei grandi aggregati della spesa.

Numerosi, in proposito, appaiono i casi in cui, proporzionalmente all'entità degli oneri considerati, l'attuazione è da ritenere ampiamente insoddisfacente, sol che si tenga conto dell'importo dei pagamenti complessivamente disposti in relazione a quello dei residui passivi risultanti a fine esercizio; e senza, di frequente, che ciò possa apparire almeno in parte giustificato dalla elevatezza degli impegni sopravvenuti nello stesso esercizio.

Gli interventi nei quali il fenomeno è più marcato e diffuso sono, come è del resto noto, quelli di competenza del Ministero dei Lavori pubblici, e si rinvengono in pressoché tutti i settori considerati dell'analisi funzionale.

Basterà — a titolo, ripetesi, di esempio — rilevare che nella sezione I (Amministrazione generale) risultano effettuati da detto Ministero pagamenti per 9 miliardi, con residui a fine esercizio per 70 miliardi; nel settore della giustizia (per l'edilizia giudiziaria e penitenziaria) pagamenti per 11 miliardi e residui per 107 miliardi (di cui ben 78 di stanziamento); in quello della sicurezza pubblica, pagamenti per 1,3 e residui per 5,9 miliardi, a fronte di una dotazione di competenza di 125 milioni; in tema di istruzione e cultura, per l'edilizia scolastica risultano pagati 202 miliardi e sussistono residui per 901 miliardi (dei quali 306 di stanziamento), per gli archivi di Stato pagamenti per 75 milioni e residui per 15 miliardi, di cui 12 di stanziamento (nessuna dotazione di competenza) e per le antichità e belle arti pagamenti per 2,4 miliardi e residui per 43 miliardi (29 di stanziamento).

Circa il settore delle abitazioni, la situazione emerge già dai dati relativi all'intera

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sezione, esposti nelle allegate serie storiche: più analiticamente, può notarsi che in materia di edilizia economica e popolare figurano 1.059 miliardi di residui contro 92 di pagamenti (64).

(64) Non diversa è la situazione per Ministeri anch'essi operanti, per quote molto inferiori, in materia: per quello dell'Interno, pagamenti per 24 e residui per 1.200 milioni; per quello della Difesa, pagamenti per 141 milioni e residui per 12,4 miliardi (di cui 5 di stanziamento).

Per le opere igieniche e per quelle ospedaliere, il totale dei pagamenti è stato di 78 miliardi, con residui a fine esercizio per 427 miliardi; nei settori della marina e dell'aviazione civile, complessivamente, pagamenti per 115 miliardi e residui per 381 miliardi; per interventi vari in favore di comuni e province, pagamenti per 978 milioni e residui per 10 miliardi.

Ad una visione d'insieme della gestione e formazione dei residui per tutti i Ministeri è dedicato il paragrafo seguente.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spese per sezioni
(in miliardi di lire)

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE

	1972	1973	%	1974	%	1975	%	1976	%	Totale	% media
Previsioni iniziali	863,0	1.078,8	25,0 +	1.165,0	8,0 +	1.224,9	5,1 +	1.267,7	3,5 +	5.599,4	10,4 +
Previsioni definitive	957,7	1.135,0	18,5 +	1.347,5	18,7 +	1.257,0	6,7 —	1.479,6	17,7 +	6.176,8	12,1 +
Residui al 31 dicembre	352,1	566,9	61,0 +	630,1	11,1 +	419,8	33,4 —	424,0	1,0 +	—	9,9 +
Residui stanz. 31 dicembre	28,3	37,4	32,2 +	38,5	2,9 +	41,6	8,1 +	54,9	32,0 +	—	18,8 +
Impegni	922,8	1.096,1	18,8 +	1.301,0	18,7 +	1.191,2	8,4 —	1.434,1	20,4 +	5.945,2	12,4 +
Pagamenti	955,7	880,9	7,8 —	1.222,8	38,8 +	1.350,9	10,5 +	1.373,6	1,7 +	5.783,9	10,8 +

SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE

Previsioni iniziali	1.583,8	1.934,7	22,2 +	1.991,3	2,9 +	2.059,7	3,4 +	2.456,7	19,3 +	10.026,2	12,0 +
Previsioni definitive	1.741,9	2.092,4	20,1 +	2.234,7	6,8 +	2.279,5	2,0 +	2.712,9	19,0 +	11.061,4	12,0 +
Residui al 31 dicembre	773,4	947,4	22,5 +	873,6	7,8 —	1.010,5	15,7 +	1.288,7	27,5 +	—	14,5 +
Residui stanz. 31 dicembre	97,7	97,8	0,1 +	114,6	17,2 +	200,1	74,6 +	323,5	61,7 +	—	38,4 +
Impegni	1.763,5	2.087,3	18,4 +	2.237,8	7,2 +	2.250,2	0,6 +	2.681,4	19,2 +	11.020,2	11,4 +
Pagamenti	1.693,2	1.900,1	12,2 +	2.308,6	21,5 +	2.093,2	9,3 —	2.386,0	14,0 +	10.381,1	9,6 +

SEZIONE III. — GIUSTIZIA

Previsioni iniziali	243,6	275,3	13,0 +	299,8	8,9 +	310,6	3,6 +	381,0	22,7 +	1.510,3	12,1 +
Previsioni definitive	273,8	299,2	9,3 +	327,3	9,4 +	416,9	27,4 +	438,5	5,2 +	1.755,7	12,8 +
Residui al 31 dicembre	99,7	140,4	40,8 +	156,8	11,7 +	231,8	47,8 +	261,6	12,9 +	—	28,3 +
Residui stanz. 31 dicembre	41,3	51,4	24,5 +	68,4	33,1 +	70,4	2,9 +	87,4	24,1 +	—	21,2 +
Impegni	264,2	299,0	13,2 +	321,7	7,6 +	406,5	26,4 +	422,3	3,9 +	1.713,7	12,8 +
Pagamenti	228,1	259,0	13,5 +	307,8	18,8 +	328,8	6,8 +	381,9	16,1 +	1.505,6	13,8 +

SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA

Previsioni iniziali	723,2	821,0	13,5 +	847,3	3,2 +	876,2	3,4 +	1.106,9	26,3 +	4.374,6	11,6 +
Previsioni definitive	768,1	937,2	22,0 +	1.047,5	11,8 +	1.089,2	4,0 +	1.239,9	13,8 +	5.081,9	12,9 +
Residui al 31 dicembre	98,6	203,3	106,2 +	184,4	9,3 —	172,8	6,3 —	198,0	14,6 +	—	26,3 +
Residui stanz. 31 dicembre	4,7	13,2	180,9 +	7,9	40,2 —	11,6	46,8 +	6,5	44,0 —	—	35,9 +
Impegni	765,7	934,2	22,0 +	1.045,4	11,9 +	1.079,9	3,3 +	1.237,4	14,6 +	5.062,6	13,0 +
Pagamenti	777,4	836,0	7,5 +	1.060,7	26,9 +	1.047,9	1,2 —	1.205,8	15,1 +	4.927,8	12,1 +

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI

	1972	1973	%	1974	%	1975	%	1976	%	Totale	% media
Previsioni iniziali	431,8	552,2	27,9 +	777,9	40,9 +	783,1	0,7 +	846,9	8,1 +	3.391,9	19,4 +
Previsioni definitive	590,4	713,6	20,9 +	835,6	17,1 +	971,4	16,3 +	1.181,8	21,7 +	4.292,8	19,0 +
Residui al 31 dicembre	78,3	67,4	13,9 —	56,2	16,6 —	64,4	14,6 +	41,0	36,3 —	—	13,1 —
Residui stanz. 31 dicembre	8,8	9,9	12,5 +	5,5	44,4 —	9,5	72,7 +	10,7	12,6 +	—	13,4 +
Impegni	590,1	713,0	20,8 +	835,1	17,1 +	951,0	13,9 +	1.168,1	22,8 +	4.257,3	18,7 +
Pagamenti	566,6	721,2	27,3 +	845,1	17,2 +	940,1	11,2 +	1.189,0	26,5 +	4.262,0	20,6 +

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA

Previsioni iniziali	3.068,3	3.411,9	11,2 +	4.217,9	23,6 +	4.420,1	4,8 +	5.434,7	23,0 +	20.552,9	15,7 +
Previsioni definitive	3.362,8	3.835,8	14,1 +	4.394,5	14,6 +	5.267,1	19,9 +	6.462,4	22,7 +	23.322,6	17,8 +
Residui al 31 dicembre	1.982,8	1.823,9	8,0 —	1.641,6	10,0 —	2.031,0	23,7 +	2.011,7	1,0 —	—	1,2 +
Residui stanz. 31 dicembre	444,1	357,5	19,5 —	216,3	39,5 —	329,4	52,3 +	438,3	33,1 +	—	6,6 +
Impegni	3.326,7	3.820,0	14,8 +	4.512,4	18,1 +	5.366,4	18,9 +	6.504,4	21,2 +	23.529,9	18,3 +
Pagamenti	3.185,7	3.921,3	23,1 +	4.625,5	18,0 +	4.919,7	6,4 +	6.450,1	31,1 +	23.102,3	19,7 +

SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI

Previsioni iniziali	170,9	255,4	49,4 +	254,0	0,5 —	280,9	10,6 +	617,2	119,7 +	1.578,4	44,8 +
Previsioni definitive	246,4	309,8	25,7 +	265,3	14,4 —	398,4	50,2 +	831,9	108,8 +	2.051,8	42,6 +
Residui al 31 dicembre	494,9	647,4	30,8 +	705,2	8,9 +	927,7	31,6 +	1.140,3	22,9 +	—	23,6 +
Residui stanz. 31 dicembre	91,6	303,4	231,2 +	232,9	23,2 —	265,0	13,8 +	284,9	7,5 +	—	57,3 +
Impegni	246,2	308,3	25,2 +	264,5	14,2 —	390,9	47,8 +	824,0	110,8 +	2.033,9	42,4 +
Pagamenti	150,4	155,2	3,2 +	204,2	31,6 +	162,7	20,3 —	607,8	273,6 +	1.280,3	72,0 +

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

Previsioni iniziali	2.055,6	2.276,6	10,8 +	2.898,9	27,3 +	3.899,1	34,5 +	5.040,9	29,3 +	16.171,1	25,5 +
Previsioni definitive	2.969,5	3.463,4	16,6 +	5.124,8	48,0 +	7.417,1	44,7 +	9.392,3	26,6 +	28.367,1	34,0 +
Residui al 31 dicembre	1.375,2	1.069,4	22,2 —	1.055,8	1,3 —	1.990,2	88,5 +	2.245,1	12,8 +	—	19,5 +
Residui stanz. 31 dicembre	133,3	194,7	46,1 +	150,1	22,9 —	172,1	14,7 +	157,0	8,8 —	—	7,3 +
Impegni	2.998,2	3.450,6	15,1 +	5.096,5	47,7 +	7.403,6	45,3 +	9.372,8	26,6 +	28.321,7	33,7 +
Pagamenti	2.481,7	3.746,3	51,0 +	5.081,9	35,7 +	6.387,8	25,7 +	9.035,1	41,4 +	26.732,8	38,5 +

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI

	1972	1973	%	1974	%	1975	%	1976	%	Totale	% media
Previsioni iniziali	1.816,2	2.213,9	21,9 +	2.519,1	13,8 +	3.121,4	23,9 +	3.601,2	15,4 +	13.271,8	18,8 +
Previsioni definitive	1.846,7	2.557,3	38,5 +	2.931,7	14,6 +	3.442,4	17,4 +	4.225,0	22,7 +	15.003,1	23,3 +
Residui al 31 dicembre	1.587,0	1.435,7	9,5 —	1.866,3	30,0 +	2.201,5	18,0 +	2.444,1	11,0 +	—	12,4 +
Residui stanz. 31 dicembre	382,3	747,5	95,5 +	627,1	16,1 —	1.288,9	105,5 +	452,2	64,9 —	—	30,0 +
Impegni	1.843,9	2.554,4	38,5 +	2.927,6	14,6 +	3.438,5	17,5 +	4.194,7	22,0 +	14.959,1	23,2 +
Pagamenti	1.140,4	2.679,5	135,0 +	2.473,2	7,7 —	3.075,4	24,3 +	3.924,3	27,6 +	13.292,8	44,8 +

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

Previsioni iniziali	1.182,2	1.716,7	45,2 +	2.140,1	24,7 +	2.726,1	27,4 +	3.508,7	28,7 +	11.273,8	31,5 +
Previsioni definitive	3.243,4	3.801,9	17,2 +	3.753,1	1,3 —	5.436,1	44,8 +	7.810,6	43,7 +	24.045,1	26,1 +
Residui al 31 dicembre	2.618,0	2.437,3	6,9 —	2.482,7	1,9 +	2.933,9	18,2 +	3.842,3	31,0 +	—	11,1 +
Residui stanz. 31 dicembre	1.329,5	1.189,8	10,5 —	1.311,1	10,2 +	1.483,6	13,2 +	2.143,4	44,5 +	—	14,4 +
Impegni	3.224,9	3.768,2	16,8 +	3.718,5	1,3 —	5.414,5	45,6 +	7.727,1	42,7 +	23.853,2	26,0 +
Pagamenti	2.871,0	3.920,4	36,6 +	3.563,7	9,1 —	4.860,3	36,4 +	6.773,2	39,4 +	21.988,6	25,8 +

SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE

Previsioni iniziali	1.217,6	1.927,5	58,3 +	3.857,3	100,1 +	4.141,6	7,4 +	4.641,4	12,1 +	15.785,4	44,5 +
Previsioni definitive	1.634,1	2.769,6	69,5 +	4.034,1	45,7 +	4.540,9	12,6 +	5.604,5	23,4 +	18.583,2	37,8 +
Residui al 31 dicembre	653,1	1.007,8	54,3 +	1.084,5	7,6 +	1.381,0	27,3 +	1.176,5	14,8 —	—	18,6 +
Residui stanz. 31 dicembre	205,1	112,0	45,4 —	142,4	27,1 +	442,9	211,0 +	260,6	41,2 —	—	37,9 +
Impegni	1.628,2	2.770,5	70,2 +	4.043,3	45,9 +	4.618,7	14,2 +	5.880,4	27,3 +	18.941,1	39,4 +
Pagamenti	1.571,7	2.456,3	56,3 +	3.936,1	60,2 +	4.279,9	8,7 +	6.067,9	41,8 +	18.311,9	41,8 +

SEZIONE XII. — ONERI NON RIPARTIBILI

Previsioni iniziali	2.700,3	3.078,0	14,0 +	2.731,5	11,3 —	4.734,2	73,3 +	7.524,4	58,9 +	20.768,4	33,7 +
Previsioni definitive	1.326,0	1.338,6	1,0 +	2.254,3	68,4 +	5.249,8	132,9 +	5.676,8	8,1 +	15.845,5	52,6 +
Residui al 31 dicembre	557,8	643,8	15,4 +	1.596,2	147,9 +	4.390,9	175,1 +	3.058,3	30,3 —	—	77,0 +
Residui stanz. 31 dicembre	80,0	19,9	75,1 —	78,5	294,5 +	1.543,0	1865,6 +	200,4	87,0 —	—	499,5 +
Impegni	1.104,9	1.245,4	12,7 +	2.347,4	88,5 +	5.957,3	153,8 +	5.538,3	7,0 —	16.193,3	62,0 +
Pagamenti	987,9	1.130,5	14,4 +	1.355,8	19,9 +	3.345,3	146,7 +	6.564,7	96,2 +	13.384,2	69,3 +

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONI I.-V.

	1972	1973	%	1974	%	1975	%	1976	%	Totale	% media
Previsioni iniziali	3.845,4	4.662,0	21,2 +	5.081,3	9,0 +	5.254,5	3,4 +	6.059,2	15,3 +	24.902,4	12,2 +
Previsioni definitive	4.331,9	5.177,4	19,5 +	5.792,6	11,9 +	6.014,0	3,8 +	7.052,7	17,3 +	28.368,6	13,1 +
Residui al 31 dicembre	1.402,1	1.925,4	37,3 +	1.901,1	1,3 —	1.899,3	0,1 —	2.213,3	16,5 +	—	13,1 +
Residui stanz. 31 dicembre	180,8	209,7	16,0 +	234,9	12,0 +	333,2	41,8 +	483,0	45,0 +	—	28,7 +
Impegni	4.306,3	5.129,6	19,1 +	5.741,0	11,9 +	5.878,8	2,4 +	6.943,3	18,1 +	27.999,0	12,9 +
Pagamenti	4.221,0	4.597,2	8,9 +	5.745,0	25,0 +	5.760,9	0,3 +	6.536,3	13,5 +	26.860,4	11,9 +

SEZIONI VI.-X.

Previsioni iniziali	8.293,2	9.874,5	19,1 +	12.030,0	21,8 +	14.447,6	20,1 +	18.202,7	26,0 +	62.848,0	21,8 +
Previsioni definitive	11.668,8	13.968,2	19,7 +	16.469,4	17,9 +	21.961,1	33,3 +	28.722,2	30,8 +	92.789,7	25,4 +
Residui al 31 dicembre	8.057,9	7.413,7	8,0 —	7.751,6	4,6 +	10.084,3	30,1 +	11.683,5	15,9 +	—	10,7 +
Residui stanz. 31 dicembre	2.380,8	2.792,9	17,3 +	2.537,5	9,1 —	3.539,0	39,5 +	3.475,8	1,8 —	—	11,5 +
Impegni	11.639,9	13.901,5	19,4 +	16.519,5	18,8 +	22.013,9	33,3 +	28.623,0	30,0 +	92.697,8	25,4 +
Pagamenti	9.829,2	14.422,7	46,7 +	15.948,5	10,6 +	19.405,9	21,7 +	26.790,5	38,1 +	86.396,8	29,3 +

SEZIONI XI.-XII.

Previsioni iniziali	3.917,9	5.005,5	27,8 +	6.588,8	31,6 +	8.875,8	34,7 +	12.165,8	37,1 +	36.553,8	32,8 +
Previsioni definitive	2.960,1	4.108,2	38,8 +	6.288,4	53,1 +	9.790,7	55,7 +	11.281,3	15,2 +	34.428,7	40,7 +
Residui al 31 dicembre	1.210,9	1.651,6	36,4 +	2.680,7	62,3 +	5.771,9	115,3 +	4.234,8	26,6 —	—	46,9 +
Residui stanz. 31 dicembre	285,1	131,9	53,7 —	220,9	67,5 +	1.985,9	799,0 +	461,0	76,8 —	—	184,0 +
Impegni	2.733,1	4.015,9	46,9 +	6.390,7	59,1 +	10.576,0	65,5 +	11.418,7	8,0 +	35.134,4	44,9 +
Pagamenti	2.559,6	3.586,8	40,1 +	5.291,9	47,5 +	7.625,2	44,1 +	12.632,6	65,7 +	31.696,1	49,4 +

3. — *Situazione dei residui passivi*

In aggiunta alle diverse notazioni già formulate nei paragrafi precedenti, si considerano qui i dati dei residui passivi raggruppati per Ministeri, quali risultano dai prospetti allegati al presente paragrafo, concernenti rispettivamente i residui complessivi e quelli di stanziamento.

La più accentuata incidenza dei pagamenti sui residui degli esercizi anteriori, l'assai maggiore entità delle economie (in gran parte riguardante i residui del Ministero delle finanze), nonché il fatto che i residui di nuova formazione siano di poco superiori o addirittura inferiori a quelli formati nel 1975 (anche in collegamento col minore incremento degli impegni di competenza), spiegano l'entità alquanto modesta dell'incremento intervenuto nella massa dei residui al 31 dicembre 1976.

Quanto al primo dei fattori indicati, esso si è manifestato diffusamente per quasi tutti i Ministeri, compresi quelli con tasso solitamente ridotto di smaltimento (Lavori pubblici, Commercio con l'estero, anche se i tassi del 1976 continuano ad essere piuttosto contenuti), con la sola eccezione del Ministero dell'Industria, la cui percentuale di pagamenti sui residui si è ulteriormente abbassata.

Percentuali minori dell'anno precedente si hanno altresì per i Ministeri del Tesoro, di Grazia e giustizia, della Pubblica istruzione, della Difesa e della Marina mercantile.

Per circa la metà dei Ministeri, poi, l'importo dei residui formati sulla competenza dell'esercizio è inferiore a quello corrispondente dell'esercizio precedente (65).

Anche per quanto concerne i residui di stanziamento, la complessiva diminuzione di quelli degli esercizi anteriori è più elevata, ed in misura assai notevole, rispetto a quella registrata nel 1975. Pur prescindendo dal caso eccezionale del Ministero del Tesoro, in buona parte connesso alla vicenda dei fondi per il rilancio dell'economia, il dato ricorre per pressoché tutti i Ministeri, eccettuati soltanto quelli della Pubblica istruzione, dell'Industria e della Marina mercantile (66).

Peraltro, pur essendosi ridotta, nel totale, l'entità percentuale della quota dei residui di stanziamento al 31 dicembre rispetto a quelli complessivi, alquanto numerosi sono i Ministeri le cui rispettive quote risultano aumentate; tali i Ministeri delle Finanze, del Bilancio, di Grazia e giustizia, degli Esteri, dei Lavori pubblici, della Difesa, dell'Industria e del Commercio con l'estero, e ciò quasi sempre in collegamento con una maggiore entità dei residui di stanziamento provenienti dalla competenza.

(65) Tesoro, Bilancio, Finanze, Grazia e giustizia, Pubblica istruzione, Interno, Agricoltura, Lavoro, Sanità, Turismo.

(66) Per il Ministero del Commercio con l'estero si riscontra il fenomeno, del tutto anomalo, di un incremento.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione dei residui passivi al 31 dicembre 1976

(in milioni di lire)

	(a)	(b)	% (b)/(a)	(c)	(d)	(e)	(d) + (e)
Tesoro	6.936.322,3	4.361.640,9	62,88	75.804,8 —	2.498.876,6	5.682.011,2	8.180.887,8
Finanze	1.271.374,9	615.560,6	48,41	356.515,9 —	299.298,4	509.222,8	808.521,2
Bilancio	319.395,1	314.995,2	98,62	774,4 —	3.625,4	1.946,7	5.572,1
Giustizia	135.115,7	52.011,2	38,48	9.265,5 —	73.839,1	79.181,6	153.020,7
Esteri	70.741,3	56.469,0	79,82	4.891,2 —	9.381,2	54.858,2	64.239,4
Pubblica Istruzione	865.504,1	525.885,6	60,76	62.945,0 —	276.673,5	616.601,9	893.275,4
Interno	338.713,9	235.669,4	69,57	35.525,3 —	67.519,2	212.966,0	280.485,2
Lavori Pubblici	3.395.506,9	670.663,3	19,75	14.264,0 —	2.710.579,6	1.090.233,5	3.800.813,1
Trasporti	265.283,4	99.910,3	37,66	1.880,0 —	163.493,1	162.779,3	326.272,4
Poste	78,0	78,0	99,98	0,0 +		196,8	196,8
Difesa	1.155.241,5	665.102,7	57,57	18.217,4 —	471.921,5	979.890,9	1.451.812,4
Agricoltura	1.207.640,1	421.464,0	34,89	16.463,0 —	769.713,1	541.119,4	1.310.832,5
Industria	419.636,1	63.631,7	15,16	1.575,5 —	354.429,0	258.111,7	612.540,7
Lavoro	873.771,8	823.636,5	94,26	34.653,7 —	15.481,5	99.877,7	115.359,2
Commercio Estero	17.367,0	3.799,9	21,88	1.464,6 —	12.102,5	9.350,9	21.453,4
Marina Mercantile	98.372,1	37.146,5	37,76	869,3 —	60.356,4	135.630,2	195.986,7
Partecipazioni Statali	34.555,4	24.266,8	70,22	164,7 —	10.123,9	12.387,1	22.511,0
Sanità	229.956,7	137.218,7	59,67	4.850,5 —	87.887,6	105.126,3	193.013,9
Turismo	148.488,2	68.288,7	45,98	4.742,4 —	75.457,1	44.230,8	119.687,9
Beni Culturali	41.813,6	21.526,9	51,48	4.303,4 —	15.983,3	30.561,9	46.545,2
Totale generale	17.824.878,1	9.198.965,8	51,60	649.170,4 —	7.976.741,9	10.626.285,0	18.603.027,0

(a) Residui complessivi al 1° gennaio 1976.

(b) Pagamenti in conto residui.

(c) Economie (—) oppure eccedenze (+) sui residui.

(d) Residui complessivi al 31 dicembre da anni precedenti.

(e) Residui complessivi al 31 dicembre da competenza.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione dei residui di stanziamento al 31 dicembre 1976

(in milioni di lire)

	(a)	(b)	% (b)/(a)	(c)	(d)	(c) + (d)	(e)
Tesoro	2.870.922,5	2.666.133,9—	92,87—	204.788,6	889.880,1	1.094.668,7	13,38
Finanze	288.618,7	149.605,7—	51,84—	139.013,0	183.128,6	322.141,7	39,84
Bilancio	173.440,0	170.000,0—	98,02—	3.440,0	700,0	4.140,0	74,29
Giustizia	7.859,7	1.745,7—	22,21—	6.114,0	3.229,0	9.343,0	6,10
Esteri	10.229,0	9.611,9—	93,97—	617,1	18.225,3	18.842,4	29,33
Pubblica Istruzione	26.028,5	11.212,6—	43,08—	14.815,9	56.085,9	70.871,9	7,93
Interno	40.653,6	29.740,5—	73,16—	10.913,1	19.179,5	30.092,6	10,72
Lavori Pubblici	926.440,3	391.646,1—	42,27—	534.794,2	603.984,8	1.138.779,0	29,96
Trasporti	118.341,7	101.163,5—	85,48—	17.178,2	23.716,7	40.894,9	12,53
Poste							
Difesa	257.869,2	201.204,7—	78,03—	56.664,5	320.572,5	377.237,0	25,98
Agricoltura	495.173,5	284.480,8—	57,45—	210.692,7	244.877,6	455.570,2	34,75
Industria	361.162,5	52.798,6—	14,62—	308.363,9	244.258,5	552.622,4	90,21
Lavoro							
Commercio Estero	472,4	185,2 +	39,21 +	657,6	2.317,1	2.974,8	13,86
Marina Mercantile	52.863,4	30.820,6—	58,30—	22.042,8	82.881,6	104.924,4	53,53
Partecipazioni Statali		10.062,5 +		10.062,5	12.000,0	22.062,5	98,00
Sanità	149.636,4	81.546,4—	54,50—	68.090,0	56.278,8	124.368,8	64,43
Turismo	70.683,7	50.193,4—	71,01—	20.490,3	21.573,6	42.063,9	35,14
Beni Culturali	8.757,7	5.234,1—	59,77—	3.523,6	4.596,2	3.119,8	17,44
Totale generale	5.859.152,8	4.226.890,8—	72,14—	1.632.262,0	2.787.455,8	4.419.717,8	23,75

(a) Residui di stanziamento al 1° gennaio 1976.

(b) Variazioni intervenute nel 1976.

(c) Residui di stanziamento provenienti da esercizi precedenti.

(d) Residui di stanziamento provenienti dalla competenza 1976.

(e) Percentuali dei residui di stanziamento complessivi al 31 dicembre rispetto al totale dei residui al 31 dicembre.

CAPITOLO IV

GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. — *Considerazioni generali*

Il ritardo nella trasmissione alla Corte del Conto generale del Patrimonio (67) non consente l'esercizio della funzione referente sulla componente patrimoniale del rendiconto generale dello Stato, prescritta dall'articolo 149 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità di Stato.

Come altre volte rilevato, concorrono a determinare il fenomeno le variazioni postume di bilancio, che vengono ad incidere sulla concordanza tra gestione finanziaria e gestione patrimoniale.

Ulteriore ostacolo ad una adeguata analisi della situazione patrimoniale è stato, per anni, l'inosservanza da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'obbligo di inviare alla Corte il riepilogo dell'inventario generale dei beni immobili patrimoniali — a norma dell'articolo 13, ultimo comma del Regolamento di contabilità generale — che si caratterizza, tuttora, per l'estrema sinteticità dei dati esposti (68).

A parte, quindi, l'esposizione dei dati attinenti alle risultanze finali della situazione patrimoniale in atto alla fine del 1976, le considerazioni che seguono sono, prevalentemente, basate sul documento riferito al precedente esercizio finanziario.

(67) Pervenuto alla Corte in data 22 luglio 1977.

(68) Il più recente riepilogo, riferito all'esercizio 1976, è stato trasmesso alla Corte con nota del 13 luglio 1977.

2. — *La situazione patrimoniale*

Le risultanze del conto del Patrimonio evidenziano una complessiva eccedenza delle passività per 48.900 miliardi, risultante da passività per 99.924 miliardi (81.340 nel 1975) e da attività per 51.024 miliardi (43 mila 215 miliardi nel 1975), con un peggioramento di 10.775 miliardi rispetto al precedente esercizio.

Nel valutare i dati suesposti deve, ancora una volta, avvertirsi che essi rappresentano solo parzialmente i valori effettivi dei beni costituenti il Patrimonio dello Stato. Si richiamano a tal proposito le vigenti norme in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato (articolo 78 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; articoli 15 e 23 del relativo regolamento) che fanno espresso riferimento al « valore » delle diverse componenti attive e passive del patrimonio « con le variazioni che hanno subito » nel corso dell'esercizio.

Come altra volta osservato (69), le partite esposte nel conto del Patrimonio risultano, in genere, corrispondenti ai valori effettivi dei beni e delle passività che rappresentano limitatamente alle attività e passività finanziarie, quali i residui attivi e passivi di bilancio, i crediti e debiti di tesoreria, le giacenze di cassa, nonché per i debiti e crediti dello Stato derivanti dalla contrazione di prestiti o dalla concessione di finanziamenti. Sussiste, per contro, un sostanziale divario nel caso delle valutazioni riferite ai beni immobili e mobili non-

(69) Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1974 (pagg. 104/9).

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ché alle eterogenee partite raggruppate sotto la impropria denominazione di « titoli di credito ».

Continuano, infatti, ad essere caratterizzati dal mancato aggiornamento i valori degli immobili patrimoniali che — in ragione soprattutto, del fenomeno inflattivo in atto — risultano privi di qualsiasi corrispondenza con la realtà, rendendo praticamente impossibile, quando ne derivino proventi, la valutazione dell'effettiva redditività, resa, per altro verso, problematica dalla circostanza che, nello stato di previsione dell'entrata figura un capitolo promiscuo avente ad oggetto i redditi dei terreni e dei fabbricati (70).

Perdura, inoltre, la difformità dei criteri seguiti nella rappresentazione contabile del-

la situazione patrimoniale, che si caratterizza relativamente ai crediti ed alle passività dello Stato per la prevalente analiticità della esposizione che evidenzia sottopartite di minimo importo (71), mentre i dati relativi agli immobili ed ai beni mobili strumentali si compendiano in poche partite cumulative valutate migliaia di miliardi.

Da ricordare, infine, le discordanze, già rilevate nella relazione del 1974 (72), tra i dati relativi alla consistenza dei fondi di dotazione degli enti di gestione facenti capo al Ministero delle Partecipazioni statali e le corrispondenti voci iscritte nelle situazioni patrimoniali dei consuntivi dei singoli enti, che vengono posti a raffronto nell'unito prospetto.

CONSISTENZA DEI FONDI DI DOTAZIONE DEGLI ENTI DI GESTIONE SECONDO LE RISULTANZE DEL CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO DELLO STATO E DEI CONSUNTIVI DEGLI ENTI

(Situazione al 31 dicembre 1975)

	Conto Patrimonio	Consuntivo ente
— IRI	1.801.388.691.067	1.344.349.172.262
— ENI	1.090.900.000.000	1.043.900.000.000
— EFIM	371.000.045.025	328.660.043.245
— Ente Cinema	55.385.000.000	42.535.000.000
— EAGAT	27.040.925.397	34.340.925.397
— EGAM	199.165.000.000	118.282.525.529

A parte le cause sostanziali di tale difformità, rappresentate dalla indebita deduzione nelle situazioni patrimoniali degli enti di rilevanti perdite di gestione (IRI, EGAM) ovvero dalla omessa iscrizione (Ente Cinema), e dalla diversa valutazione (EFIM) di apporti dello Stato ai fondi di dotazione, nel caso dell'ENI e dell'EFIM e, marginalmente, in quelli dell'IRI e dello Ente Cinema il divario è, altresì, dovuto alla circostanza che il Conto del patrimonio tiene conto, a differenza delle scritture patrimoniali facenti parte dei consuntivi degli enti di gestione, anche dei conferimenti

disposti nel 1975, ma effettivamente erogati nel corso del successivo esercizio finanziario.

Nel caso, infine, dell'EAGAT, per il quale si registra una minore consistenza della partita del Conto del Patrimonio rispetto alla situazione esposta dall'ente, la discordanza è dovuta alla omessa iscrizione nel Conto del Patrimonio dei conferimenti disposti a favore dell'ente in attuazione delle leggi 21 giugno 1960 n. 649 e 16 agosto 1962 n. 1358, per complessivi 7,3 miliardi.

(70) Capitolo 2601, sul quale risultano accertati in entrata 4,48 miliardi, a fronte di una previsione iniziale di 6 miliardi.

(71) E' il caso della sottopartita n. 13 esercizio 1975 del Ministero delle Partecipazioni statali, relativa alla società Giulio Einaudi editore, iscritta per un valore di lire 10 mila.

(72) Pagina 106 e seguenti.

CAPITOLO V

GESTIONE DELLE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI AUTONOME

La visione d'insieme, risultante dagli allegati prospetti, dell'andamento e dei risultati di gestione delle Aziende ed Amministrazioni autonome (alle maggiori delle quali sono dedicati appositi capitoli nel seguito della relazione), fornisce indicazioni di segno diverso, in quanto al peggioramento — rispetto al 1975 — rilevabile nell'accresciuto disavanzo delle Ferrovie dello Stato, ed al rinnovarsi, per il secondo anno consecutivo, del saldo deficitario dei Monopoli, si accompagnano miglioramenti per le Aziende postale e telefonica, consistenti in una netta diminuzione del disavanzo della prima ed in un sensibile incremento dell'avanzo della seconda.

Peggiorati, fra le gestioni minori, sono i risultati relativi alle aziende di culto, peraltro in rapporto ai saldi negativi del conto capitale, come l'anno precedente.

Nelle principali aziende continuano, in linea di massima, ad apparire invece determinanti i rapporti fra le entrate e le spese correnti, come misura della capacità delle prime a fronteggiare la lievitazione che nelle seconde determina l'accrescersi dei costi di esercizio.

Rinviando, in proposito, alle più specifiche notazioni contenute nei capitoli già richiamati, può qui osservarsi come una conferma di ciò sia data dal fatto che, mentre nella Azienda delle poste il saldo negativo di parte corrente si è anch'esso notevolmente ridotto (pur restando superiore al disavanzo complessivo) è invece altrettanto sensibilmente aumentato quello dell'Azienda ferroviaria, che risulta ora anch'esso superiore al disavanzo, a differenza dello scorso anno.

Tale considerazione riporta alla problematica di fondo, relativa all'adozione di misure strutturali che valgano a garantire consistenti equilibri nell'andamento delle gestioni, in conformità (per quanto riguarda le ferrovie) anche a direttive espresse in sede comunitaria, ricordate nella precedente relazione.

Dai risultati di competenza, finora considerati, si discostano quelli di cassa, indicati nel prospetto relativo ai versamenti e pagamenti, in quanto caratterizzati pressoché tutti (anche quelli che rimangono negativi) da miglioramenti assai marcati nei confronti del 1975, con l'unica rilevante eccezione dell'Azienda ferroviaria, oltre a quella dell'A.I.M.A.

Dal prospetto medesimo, come da quelli che lo seguono concernenti la situazione dei residui attivi e passivi, possono desumersi le ragioni di tale andamento, ove si tenga conto del maggior livello, in generale, di concreta acquisizione delle entrate, per competenza e residui, contrapposto ad un più contenuto smaltimento degli impegni di spesa, tanto del medesimo esercizio che di quelli anteriori.

Per la sua attinenza con problemi di ordine generale, deve infine formularsi qualche notazione sul criterio, nuovamente adottato per la copertura del disavanzo dell'Amministrazione dei Monopoli, di introdurre anche nel consuntivo 1976 di quest'ultima un capitolo di entrata relativo ad una anticipazione della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali, da autorizzare con apposita norma della legge di approvazione del rendiconto generale, come già fatto per il 1975.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A parte la pronuncia di irregolarità contenuta nella decisione delle Sezioni riunite sul rendiconto stesso in ordine a tale accertamento, in quanto non fondato su un titolo giuridico idoneo a configurare una effettiva posizione creditoria di detta Amministrazione, si deve qui osservare come il perpetuarsi del sistema già adottato per l'esercizio precedente — e giustificato nelle Note informative del Ministero del tesoro col carattere imprevisto del disavanzo allora per la prima volta verificatosi — assuma carattere anomalo rispetto al sistema generale, ripristinato dal 1972, di provvedere

ai disavanzi aziendali mediante anticipazioni a diretto carico dello Stato.

Per di più, ad accentuare detta anomalia, sta la circostanza che, mentre queste ultime anticipazioni sono assoggettate a rimborso (anche se finora continua a mancare tale adempimento, come più volte rilevato dalla Corte), la norma suddetta prevede che il rimborso dell'anticipazione della Cassa depositi e prestiti, aumentato dagli interessi capitalizzati, resti a carico dello Stato, concretando in tal modo un onere di carattere definitivo.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Amministrazioni ed aziende autonome

Versamenti e pagamenti per competenza e residui 1976 (in milioni di lire)

	ENTRATE (a)						SPESE (a)					Avanzo (+) o disavanzo (-) gestioni speciali (12=5-10)
	Correnti (1)	In conto capitale (2)	Accensione di prestiti (3)	Totale (4 = 1+2+3)	Gestioni speciali (5)	Correnti (6)	In conto capitale (7)	Rimborso di prestiti (8)	Totale (9 = 6+7+8)	Gestioni speciali (10)	Avanzo (+) o disavanzo (-) (11=4-9)	
Amministrazione dei monopoli di Stato	450.251	8.971	—	459.222	142	461.054	21.149	464	482.667	140	23.445 —	2 +
Istituto agronomico per l'oltramarre	301	—	—	301	—	232	—	—	232	—	69 +	—
Amministrazione del fondo per il culto	53.682	108	—	53.790	—	33.922	2.713	—	36.635	—	17.155 +	—
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma .	1.143	—	—	1.144	—	644	409	—	1.053	—	91 +	—
Patrimoni riuniti ex economici	616	172	—	788	—	431	230	—	661	—	127 +	—
Azienda nazionale autonoma delle strade	263.202	354.071	131.794	749.066	—	205.177	441.631	7.587	654.395	—	94.671 +	—
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . .	1.255.010	176.284	3.171	1.434.465	—	1.412.458	151.378	8.485	1.572.322	—	137.857 —	—
Azienda di Stato per i servizi telefonici	568.330	192.867	2.000	763.197	—	333.858	142.493	4.139	480.491	—	282.706 +	—
Amministrazione delle ferrovie dello Stato	1.877.069	524.520	136.304	2.537.893	4.018.082	2.786.013	460.297	282.924	3.449.234	3.978.992	911.341 —	39.090 +
Azienda di Stato per le foreste demaniali	8.848	64	—	8.912	—	3.915	8.115	—	12.029	—	3.117 —	—
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo .	8.200	—	—	8.200	—	9.379	—	—	9.379	—	1.179 —	—
Archivi notarili	39.104	548	—	39.653	—	30.581	541	—	31.122	—	8.531 +	—

(a) Esclusi i movimenti finanziari per versamento di avanzi o copertura di disavanzi.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Amministrazioni ed aziende autonome

Situazione dei residui alla fine del 1976 (in milioni di lire)

	RESIDUI ATTIVI				
	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			Dell'esercizio 1976	Totale al 31 dicembre 1976
	Consistenza al 1° gennaio 1976	Versamenti	Consistenza al 31 dicembre 1976 (a)		
Amministrazione dei monopoli di Stato (b) . . .	90.884	25.111	65.770	82.675	148.445
Istituto agronomico per l'oltremare	—	—	1	—	1
Amministrazione del fondo per il culto	11.067	10.981	99	57	156
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	198	183	17	6	23
Patrimoni riuniti ex economici	254	219	28	78	106
Azienda nazionale autonoma delle strade	1.152.746	166.787	985.936	26	985.962
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	1.586.311	1.329.026	257.285	1.111.413	1.368.698
Azienda di Stato per i servizi telefonici	229.181	225.333	3.848	141.628	145.476
Amministrazione delle ferrovie dello Stato (b)	1.491.466	820.658	670.809	894.703	1.565.512
Azienda di Stato per le foreste demaniali	3.654	841	2.812	7.400	10.212
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo	—	—	—	—	—

a) Compresa variazioni per riaccertamenti.

b) Compresa gestioni speciali e autonome.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Amministrazioni ed aziende autonome

Situazione dei residui alla fine del 1976 (in milioni di lire)

	RESIDUI PASSIVI				
	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			Dell'esercizio 1976	Totale al 31 dicembre 1976
	Consistenza al 1° gennaio 1976	Pagamenti	Consistenza al 31 dicembre 1976 (a)		
Amministrazione dei monopoli di Stato (b) . . .	69.190	42.349	26.841	76.469	103.310
Istituto agronomico per l'oltremare	62	39	13	97	110
Amministrazione del fondo per il culto	11.937	3.515	4.050	11.903	15.953
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	575	398	132	359	490
Patrimoni riuniti ex economici	322	129	64	238	302
Azienda nazionale autonoma delle strade . .	968.925	353.495	615.408	281.405	896.813
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	1.001.037	611.309	389.728	1.015.120	1.404.849
Azienda di Stato per i servizi telefonici . . .	428.803	265.131	163.672	326.987	490.659
Amministrazione delle ferrovie dello Stato (b)	1.876.584	1.202.190	674.394	1.521.187	2.195.581
Azienda di Stato per le foreste demaniali . . .	16.789	6.001	10.786	9.444	20.230
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo	18.444	8.473	4.674	5.989	10.663

a) Comprese variazioni per riaccertamenti.

b) Comprese gestioni speciali e autonome.

CAPITOLO VI

GESTIONI FUORI BILANCIO

In conformità con l'esigenza già prospettata dalla Corte in precedenti relazioni, il Governo ha provveduto nel decorso anno ad apprestare uno schema di decreto presidenziale recante il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Tale schema è stato sottoposto al parere delle Sezioni riunite della Corte, le quali nel documento reso il 27 ottobre 1976 (73), oltre ad una serie di suggerimenti intesi a rendere più puntuali sotto il profilo tecnico-giuridico e procedurale talune formulazioni del testo esaminato, hanno rappresentato la necessità che quest'ultimo dedicatese apposite disposizioni al controllo della Corte stessa sui bilanci consuntivi e sui rendiconti delle gestioni, a specificazione di quelle necessariamente concise contenute nel citato articolo 9.

Ciò fondamentalmente alla luce del criterio di ricondurre il suddetto controllo sotto la disciplina cui il vigente Testo unico sulla Corte dei conti assoggetta i rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati, disciplina che (come poi la Sezione del controllo ha precisato con delibera n. 733 del 20 gennaio 1977) è da ritenere implicitamente richiamata dal ripetuto articolo 9.

In particolare, verrebbe in tal modo sancita espressamente l'applicabilità alla materia in esame del sistema sanzionatorio previsto per l'omessa o tardiva presentazione di rendiconti, ai sensi dell'articolo 33 del

Testo unico suddetto (applicabilità che è stata affermata pure nella citata pronuncia).

A tutt'oggi l'emanando decreto presidenziale non è ancora pervenuto alla Corte per il visto di legittimità, e non resta che auspicarne la più sollecita adozione, con l'accoglimento di quanto fatto presente nel parere delle Sezioni riunite, al fine di introdurre una normativa organica in una materia finora disciplinata in via interna con svariate circolari.

Fra l'altro, l'attuazione di tale normativa, nella parte in cui prevede prospettazioni riassuntive e riepilogative (specialmente per quei gruppi di gestioni dello stesso tipo tenute da diversi organi decentrati), consentirebbe — come pure rilevato in passato dalla Corte — la visione di un quadro d'insieme atto a suggerire notazioni e considerazioni di carattere globale.

La Corte ha proseguito, comunque, nel 1976, sia nella individuazione e nella definizione di fattispecie emerse al proprio esame, sia nell'esercizio del controllo sui rendiconti trasmessi dalle diverse Amministrazioni, e di ciò viene diffusamente ed analiticamente riferito nei capitoli della presente relazione concernenti i singoli Ministeri.

Più volte, nello svolgimento di tali funzioni, sono intervenute pronunce della Sezione del controllo, e fra queste, oltre quella già menzionata, è altresì da ricordare, per il suo carattere di massima, la deliberazione n. 658 del 29 gennaio 1976, la quale ha affermato che la legge n. 1041 del 1971 trova applicazione solamente alle gestioni che siano tenute da organi dell'Amministrazione dello Stato; pertanto, ne restano escluse quelle rientranti nell'ambito di fun-

(73) Il parere è incluso nel volume degli allegati alla presente relazione.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni amministrative trasferite alle Regioni ad autonomia ordinaria (74).

L'allegato elenco, ad aggiornamento di quello pubblicato nella precedente relazione, indica le gestioni autorizzate risultanti, alla fine del 1976, anche a seguito della menzionata attività ricognitiva della Corte.

Elenco delle gestioni fuori bilancio autorizzate, accertate al 31 dicembre 1976.

1) *Ministero agricoltura e foreste*

- n. 13 Commissariati usi civici - spese giudizio
- » 1 Fondo ex Sepral
- » 1 Fondo rotazione meccanizzazione agricola
- » 1 Fondo rotazione sviluppo zootecnia
- » 1 Fondo rotazione formazione proprietà
- » 14 Gestioni tenute dalla Federconsorzi
- » 1 Ente Nazionale Risi
- » 1 Fondo di rotazione per l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola
- » 1 Sezione speciale del fondo di rotazione per l'acquisto e la gestione dei terreni

n. 34

2) *Ministero commercio estero*

- n. 1 Fondo assegnazione borse pratica commerciale

(74) Nella specie, la gestione dei depositi per operazioni forestali eseguite per conto terzi dal Corpo forestale dello Stato, gestione condotta dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

Quanto alle gestioni tenute dalle Amministrazioni di Regioni a statuto speciale soggette al controllo della Corte, il Friuli-Venezia Giulia si è già uniformato alla legge n. 1041, conformemente all'interpretazione che considera detta legge fra le norme dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte, norme cui fanno rinvio quelle degli statuti speciali (o della normativa di attuazione) concernenti il controllo suddetto.

3) *Ministero tesoro Direzione generale Debito pubblico*

- n. 1 Gestione valori non rappresentati da titoli e delle somme per acquisti e di quelle derivanti da alienazioni di titoli per conto di terzi

4) *Ministero finanze*

- n. 1 Gestione lotterie nazionali e fondo unico di riserva
- » 1 Concorsi Pronostici Enalotto
- » 1 Fondo di previdenza per il personale provinciale Catasto e Servizi Tecnici Erariali
- » 1 Fondo a disposizione del Comando G.F.

n. 4

5) *Ministero grazia e giustizia*

- n. 1 Fondo detenuti e condannati

6) *Ministero industria e commercio*

- n. 1 Credito a favore di artigiani e imprese artigiane Trieste
- » 1 Credito alle medie e piccole industrie
- » 1 Diritti fissi sui generi contingentati riscossi dalla Camera di commercio di Gorizia
- » 1 Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche
- » 1 Cassa conguaglio zucchero zona franca di Gorizia
- » 94 Spese per l'accertamento dei requisiti tecnici e sanitari rilascio licenza panificazione (quante sono le camere di commercio)
- » 1 Cassa conguaglio zucchero

n. 100

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7) *Ministero interno*

- n. 1 A.A.I.
 » 1 Gestione stralcio Cassa sovvenzione antincendio
 » 1 Fondo diritti di segreteria
 » 1 Tasse di concorso
 » 1 Depositi contravvenzioni leggi sulla pesca
 » 1 Somme versate dai comuni per forniture carte d'identità

n. 6

8) *Ministero Lavori pubblici*

- n. 1 Commissione per la revisione prezzi
 » 1 Fondo sovracanoni di grandi derivazioni idriche
 » 1 Fondo per l'incremento edilizio di Trieste

n. 3

9) *Ministero Lavoro e previdenza sociale*

- n. 1 Fondo per l'addestramento professionale lavoratori e fondi somministrati dal Ministero Lavoro
 » 1 Fondo funzionamento uffici di patronato Trieste
 » 1 Fondo ispezioni ordinarie cooperative
 » 1 Fondo speciale infortuni
 » 1 Fondo funzionamento Enti patronato e assistenza sociale
 » 1 Fondo per le provvidenze a favore di lavoratori licenziati
 » 1 Fondo per le provvidenze ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo italiane

n. 7

10) *Marina mercantile*

- n. 1 Fondo assistenza sociale lavoratori portuali
 » 41 Fondo controversie gente di mare
 » 41 Depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere portuali
 » 41 Ricavato dalla gestione recupero e vendita oggetti ritrovati in mare
 » 41 Ricavato dalla vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare
 » 27 Fondo collocamento gente di mare e movimento ufficiali
 » 41 Depositi di terzi per istruttoria concessioni sul demanio marittimo, ecc.
 » 41 Gestione depositi a garanzia pagamento diritti erariali all'estero
 » 12 Depositi terzi per spese relative ad inchieste formali sulle cause e responsabilità dei sinistri marittimi
 » 1 Fondo rotazione per l'esercizio credito peschereccio

n. 287

11) *A.N.A.S.*

- n. 42 Contabilità speciali

12) *Foreste demaniali*

- n. 1 Fondo forestale nazionale
 (*) Aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico condotte in compartecipazione
 (*) Complessi agro-pascolativi; imprese agro-zootecniche condotte in compartecipazione

n. 1

(*) Nuove gestioni la cui natura extra-bilancio è stata riconosciuta nel corso dell'esercizio. Il numero delle gestioni concretamente operanti è in corso di rilevazione.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<p>13) <i>Presidenza Consiglio Ministri</i></p> <p>n. 23 Spese di stampa anticipate dalle Amministrazioni e competenze ai procuratori legali, ecc.</p> <p>14) <i>Ministero Pubblica istruzione</i></p> <p>n. 94 Depositi provvisori presso i Provveditorati agli studi</p> <p>15) <i>Ministero Beni culturali e per l'ambiente</i></p> <p>n. 42 Casse di soccorso</p> <p>» 10 Indennità di missione per conto terzi</p> <p>» 14 Indennità per verifiche fuori ufficio per l'esportazione di oggetti d'arte</p> <p>» 1 Galleria d'arte moderna presso la Sovrintendenza di Firenze</p> <hr/> <p>n. 67</p> <p>16) <i>Ministero Sanità</i></p> <p>(**) Tributi speciali per l'ammissione ai concorsi sanitari</p> <p>n. 1 Contributi di organizzazioni estere ed internazionali nonché di enti pubblici nazionali per lo svolgimento di particolari ricerche</p> <hr/> <p>n. 1</p> <p>17) <i>Ministero Tesoro</i></p> <p>n. 1 Fondo rotazione per concessione di mutui ad aziende agricole del Mezzogiorno</p> <p>» 1 Garanzia crediti all'esportazione: assicurazione e riassicurazione crediti derivanti dall'esportazione di prodotti</p> <hr/> <p>(**) Gestione eventuale che non ha operato nel 1976.</p>	<p>n. 1 Garanzia crediti all'esportazione: fondo autonomo per operazioni di finanziamento</p> <p>» 1 Delegazione tecnica a Washington</p> <p>» 1 Accordo italo-tedesco di Bonn</p> <p>» 1 Contabilità speciale CIPS</p> <p>» 1 Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e Gorizia</p> <p>» 1 Fondo con amministrazione autonoma per gli interventi nelle zone Friuli-Venezia Giulia colpiti da eventi sismici del 1976</p> <hr/> <p>n. 8</p> <p>18) <i>Turismo</i></p> <p>n. 1 Fondo di rotazione per provvidenze a favore dell'industria alberghiera</p> <hr/> <p>n. 1</p> <p><i>Riepilogo</i></p> <table border="0"> <tbody> <tr><td>1) Agricoltura e foreste</td><td>n. 34</td></tr> <tr><td>2) Commercio estero</td><td>» 1</td></tr> <tr><td>3) Dir. Gen. Debito pubblico</td><td>» 1</td></tr> <tr><td>4) Finanze</td><td>» 4</td></tr> <tr><td>5) Grazia e giustizia</td><td>» 1</td></tr> <tr><td>6) Industria e commercio</td><td>» 100</td></tr> <tr><td>7) Interno</td><td>» 6</td></tr> <tr><td>8) LL.PP.</td><td>» 3</td></tr> <tr><td>9) Lavoro e prev. sociale</td><td>» 7</td></tr> <tr><td>10) Marina mercantile</td><td>» 287</td></tr> <tr><td>11) A.N.A.S.</td><td>» 42</td></tr> <tr><td>12) A.S.F.D.</td><td>» 1</td></tr> <tr><td>13) Presidenza Consiglio Ministri</td><td>» 23</td></tr> <tr><td>14) Pubblica istruzione</td><td>» 94</td></tr> <tr><td>15) Beni culturali e per l'ambiente</td><td>» 67</td></tr> <tr><td>16) Sanità</td><td>» 1</td></tr> <tr><td>17) Tesoro</td><td>» 8</td></tr> <tr><td>18) Turismo</td><td>» 1</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Totale</td><td><u><u>n. 681</u></u></td></tr> </tbody> </table>	1) Agricoltura e foreste	n. 34	2) Commercio estero	» 1	3) Dir. Gen. Debito pubblico	» 1	4) Finanze	» 4	5) Grazia e giustizia	» 1	6) Industria e commercio	» 100	7) Interno	» 6	8) LL.PP.	» 3	9) Lavoro e prev. sociale	» 7	10) Marina mercantile	» 287	11) A.N.A.S.	» 42	12) A.S.F.D.	» 1	13) Presidenza Consiglio Ministri	» 23	14) Pubblica istruzione	» 94	15) Beni culturali e per l'ambiente	» 67	16) Sanità	» 1	17) Tesoro	» 8	18) Turismo	» 1	<hr/>		Totale	<u><u>n. 681</u></u>
1) Agricoltura e foreste	n. 34																																								
2) Commercio estero	» 1																																								
3) Dir. Gen. Debito pubblico	» 1																																								
4) Finanze	» 4																																								
5) Grazia e giustizia	» 1																																								
6) Industria e commercio	» 100																																								
7) Interno	» 6																																								
8) LL.PP.	» 3																																								
9) Lavoro e prev. sociale	» 7																																								
10) Marina mercantile	» 287																																								
11) A.N.A.S.	» 42																																								
12) A.S.F.D.	» 1																																								
13) Presidenza Consiglio Ministri	» 23																																								
14) Pubblica istruzione	» 94																																								
15) Beni culturali e per l'ambiente	» 67																																								
16) Sanità	» 1																																								
17) Tesoro	» 8																																								
18) Turismo	» 1																																								
<hr/>																																									
Totale	<u><u>n. 681</u></u>																																								

PAGINA BIANCA